AGGIORNAMENTI NORMATIVI

INDICAZIONI PER IL SERVIZIO DEL CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI DELLA PARROCCHIA

1. IL CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI E I DOCUMENTI FONDATIVI

Mentre la Diocesi di Milano ha appena accolto il nuovo Arcivescovo, Sua Eminenza Cardinal Angelo Scola, tutte le parrocchie ambrosiane si preparano a rinnovare il Consiglio Pastorale (le elezioni si sono svolte domenica 16 ottobre) e il Consiglio per gli Affari Economici (CAEP).

Il 31 maggio 2011 è stato infatti promulgato dall'Arcivescovo Cardinal Dionigi Tettamanzi il nuovo Direttorio per i Consigli parrocchiali e di comunità pastorale che, dopo aver abrogato il precedente Direttorio del 1° luglio 2006, disciplina l'elezione e la costituzione dei nuovi Consigli e dà puntuali indicazioni circa le loro competenze e il loro funzionamento.

All'origine di questa normativa particolare della Chiesa ambrosiana vi è Il Sinodo 47° della Chiesa Ambrosiana (in particolare il capitolo XVIII e le cost. 147 e 148)1 e prima ancora il Codice di Diritto Canonico2 e l'Istruzione in Materia Amministrativa 2005 della Conferenza Episcopale Italiana³.

Le costituzioni nn. 147 e 148 e il capitolo XVIII sono pubblicati alla fine di questo contributo, mentre per la consultazione dell'intero testo sinodale si rinvia al portale della diocesi di Milano www.chiesadimilano.it.

² Can. 536: «§ 1. Se risulta opportuno a giudizio del Vescovo diocesano, dopo aver sentito il consiglio presbiterale, in ogni parrocchia venga costituito il consiglio pastorale, che è presieduto dal parroco e nel quale i fedeli, insieme con coloro che partecipano alla cura pastorale della parrocchia in forza del proprio ufficio, prestano il loro aiuto nel promuovere l'attività pastorale. § 2. Il consiglio pastorale ha solamente voto consultivo ed è retto dalle norme stabilite dal Vescovo diocesano»; can. 537: «In ogni parrocchia vi sia il consiglio per gli affari economici che è retto, oltre che dal diritto universale, dalle norme date dal Vescovo diocesano; in esso i fedeli, scelti secondo le medesime norme, aiutino il parroco nell'amministrazione dei beni della parrocchia, fermo restando il disposto del can. 532».

³ L'Istruzione in Materia Amministrativa 2005 (IMA 2005) è disponibile all'indirizzo http://www.chiesacattolica.it.

Negli anni passati questa rivista ha pubblicato alcuni interventi⁴ che hanno illustrato e precisato il significato ecclesiale del CAEP e gli aspetti fondamentali dell'amministrazione dei beni parrocchiali: i contenuti di questi articoli sono ancora assolutamente attuali e ad essi si rinvia, richiamando in particolare l'attenzione su:

- il corretto uso dei beni ecclesiastici e la loro amministrazione,
- la partecipazione dei laici nell'amministrazione dei beni ecclesiastici.
- i fondamenti ecclesiali del "consigliare" nella Chiesa.
- la peculiarità della "consultività" del CAEP.
- il rapporto tra il presiedere e il consigliare nella comunità parrocchiale.

Se i documenti finora richiamati sono di natura prevalentemente normativa e disciplinare, il Cardinal Carlo Maria Martini e il Cardinal Dionigi Tettamanzi hanno voluto offrire alla comunità cristiana ambrosiana due preziose riflessioni di natura più pastorale per aiutare i membri dei CAEP ad interpretare correttamente l'incarico loro affidato e per dare riferimenti autorevoli capaci di orientare le scelte di amministrazione dei beni ecclesiastici parrocchiali:

- Card. Carlo Maria Martini, Un uso evangelico dei beni rallegra la vita e risana il mondo intero, 18 dicembre 2001;
- Card. Dionigi Tettamanzi, Beato l'amministratore saggio e fedele, 28 aprile 2008⁵.

2. ALCUNI "VALORI" PER UN'AMMINISTRAZIONE EVANGELICA DEI BENI

I prossimi membri CAEP possono dunque attingere a questa completa raccolta di documenti per affinare ed arricchire quel "sentire ecclesiale" che deve necessariamente accompagnare la personale competenza tecnica, come chiede il n. 10 del decreto conciliare *Apostolicam actuositatem:*

«In quanto partecipi dell'ufficio di Cristo sacerdote, profeta e re, i laici hanno la loro parte attiva nella vita e nell'azione della Chiesa. All'interno delle comunità della Chiesa la loro azione è talmente necessaria che senza di essa lo stesso apostolato dei pastori non può per lo più raggiungere la sua piena efficacia. Infatti i laici che hanno vero spirito apostolico, come quegli uomini e quelle donne che aiutavano Paolo nella diffusione del vangelo (cf. Atti 18, 18.26; Rom. 16, 3), suppliscono a quello che manca ai loro fratelli e danno conforto all'animo sia dei pastori sia degli altri membri del popolo fedele (cf. 1 Cor. 16, 17-18). Nutriti dall'attiva partecipazione alla vita liturgica della propria comunità, partecipano con sollecitudine alle opere apostoliche della medesi-

⁴ Redaelli Carlo, *Il senso di una amministrazione diocesana*, in ex*L*ege n. 4/2004; Azzimonti Carlo, *Compiti e responsabilità del CAEP*, in ex*L*ege n. 1/2007.

⁵ Questi documenti sono pubblicati sul portale della chiesa Ambrosiana, www.chiesadimilano.it, nella sezione "Arcivescovo".

ma; conducono alla chiesa gli uomini che forse ne vivono lontani; cooperano con dedizione nel comunicare la parola di Dio, specialmente mediante l'insegnamento del catechismo; mettendo a disposizione la loro competenza rendono più efficace la cura delle anime ed anche l'amministrazione dei beni della Chiesa».

Proprio al fine di aiutare la lettura di questi interventi magisteriali dei pastori della Chiesa ambrosiana si vogliono ora raccogliere quattro sintetiche indicazioni utili per favorire l'inizio del lavoro dei prossimi CAEP, ben sapendo che qualsiasi tentativo di sintesi si espone al rischio di trascurare alcuni profili e di semplificarne eccessivamente altri.

2.1 I beni economici devono rimanere dei semplici strumenti e mai diventare il fine

Innanzitutto la ragione che legittima la Chiesa a possedere, utilizzare ed amministrare i beni economici (siano essi mobili, immobili o risorse finanziarie) è il fatto che i beni e le attività economiche sono – e devono rimanere – degli strumenti necessari e utili per svolgere efficacemente la missione ecclesiale, e mai divenire essi stessi dei fini.

Questa prospettiva, già pietra miliare voluta dal Concilio Vaticano II⁶, è stata puntualmente ribadita dal Codice di Diritto Canonico⁷ e poi precisata per la Chiesa ambrosiana dalla costituzione n. 323 del 47° Sinodo:

«Le finalità per le quali la Chiesa utilizza i beni temporali sono principalmente:

- a. provvedere alle necessità del culto divino;
- b. fare opera di evangelizzazione, con particolare attenzione all'educazione cristiana di giovani e adulti, alla cooperazione missionaria e alla promozione culturale;
- c. realizzare opere di carità, specialmente a servizio dei poveri;
- d. provvedere all'onesto sostentamento del clero e degli altri ministri;
- e. promuovere forme di solidarietà tra comunità ecclesiali, all'interno della Chiesa cattolica e con altre Chiese cristiane».

Nel particolare contesto economico-sociale che ha segnato gli ultimi vent'anni, prima il Cardinal Martini e poi il Cardinal Tettamanzi hanno nuovamente richiamato questa chiarezza di intenti a tutte le comunità parrocchiali, coniugandola però con il valore della *povertà evangelica* – che deve

⁶ Decreto Conciliare *Presbyterorum ordinis*, n. 10.

⁷ Can. 1254, § 1 «La Chiesa cattolica ha il diritto nativo, indipendentemente dal potere civile, di acquistare, possedere, amministrare ed alienare i beni temporali per conseguire i fini che le sono propri. I fini propri sono principalmente: ordinare il culto divino, provvedere ad un onesto sostentamento del clero e degli altri ministri, esercitare opere di apostolato sacro e di carità, specialmente a servizio dei poveri».

riguardare anche gli strumenti della missione⁸ – e con la virtù della *sobrie-tà*⁹.

2.2 Prima la "pastorale", poi la gestione

Il fatto che i beni debbano rimanere sempre strumento e mai divenire il fine esige che le decisioni amministrative relative al loro uso, acquisizione e valorizzazione debbano essere assunte solo a partire e in riferimento alle "scelte pastorali" elaborate innanzitutto in sede di Consiglio Pastorale Parrocchiale¹⁰.

Questa modalità operativa è oggi ancor più urgente in considerazione

⁸ Carlo Maria Martini, *Un uso evangelico dei beni rallegra la vita e risana il mondo* intero, «Mi piace richiamare alcune parole dell'omelia del Papa (Giovanni Paolo II), nella celebrazione eucaristica del 30 settembre, all'inizio dei lavori: parole che hanno fatto molto pensare noi Vescovi. Commentando il brano del profeta Amos, proposto dalla liturgia di quel giorno, e il testo evangelico di Luca, con la parabola del ricco epulone e del povero Lazzaro, diceva: "La beatitudine evangelica della povertà costituisce un messaggio prezioso per l'Assemblea sinodale che stiamo iniziando. La povertà è, infatti, un tratto essenziale della persona di Gesù e del suo ministero di salvezza e rappresenta uno dei requisiti indispensabili, perché l'annuncio evangelico trovi ascolto e accoglienza presso l'umanità di oggi". E aggiungeva: "Venerati Fratelli, siamo stimolati a esaminarci circa il nostro atteggiamento verso i beni terreni e circa l'uso che se ne fa. Siamo invitati a verificare a che punto nella Chiesa sia la conversione personale e comunitaria a una effettiva povertà evangelica". Emerge qui il problema gravissimo, di fronte al quale siamo sempre un po' impari: che cosa significa reggere i beni ecclesiastici in una società come la nostra, che necessariamente è abbastanza ricca di beni – beni di edifici, beni artistici, beni economici per il bene della gente -? Che cosa significa reggerli con spirito evangelico?».

⁹ DIONIGI TETTAMANZI, La povertà evangelica del presbitero al servizio della Chiesa, Omelia del Pontificale della solennità di San Carlo Borromeo, 4 novembre 2008, «Lo stesso Montini, divenuto Papa, ricordava in un discorso del 1968 come proprio la sobrietà nell'uso dei beni sia garanzia dell'efficacia della stessa missione evangelizzatrice: "L'indigenza della Chiesa, con la decorosa semplicità delle sue forme è un attestato di fedeltà evangelica, è la condizione, talvolta indispensabile, per dare credito alla propria missione, è un esercizio talvolta sovrumano di quella libertà di spirito, rispetto ai vincoli della ricchezza che accresce la forza della missione dell'apostolato" (24 agosto 1968)».

¹⁰ Sinodo 47° della Chiesa Ambrosiana, cost. 148: «§ 2. Tra il consiglio pastorale e il consiglio per gli affari economici vanno mantenuti stretti rapporti. In particolare: [...] in generale l'opera del consiglio per gli affari economici deve iscriversi negli orientamenti tracciati dal consiglio pastorale, al quale renderà conto mediante una relazione annuale sul bilancio; le scelte di natura economica che hanno un forte rilievo pastorale, la saggia determinazione di quali beni siano necessari alla vita futura della comunità, la decisione di alienare alcuni beni che fossero di aggravio per la loro gestione, esigono di acquisire un parere previo del consiglio pastorale parrocchiale».

del fatto che la diocesi ha riconfermato di voler percorrere decisamente la via della missione e di una nuova forma della "pastorale d'insieme" attraverso la costituzione delle Comunità Pastorali.

È pertanto di tutta evidenza che anche in ordine all'amministrazione dei beni parrocchiali è necessario che le scelte siano maturate e verificate in riferimento ad un chiaro progetto pastorale e considerino sempre che il contesto e l'orizzonte dell'azione missionaria ormai eccede i confini parrocchiali, estendendosi almeno fino a quella delle parrocchie vicine.

A tal proposito si deve riconoscere l'attualità delle riflessioni dei nostri Vescovi e dei loro appelli alle comunità cristiane:

«Occorre educare alla sobrietà e all'essenzialità. Alcune parrocchie lo fanno, mentre altre programmano opere faraoniche e insistono per ottenere tutti i permessi, anche dalla Curia, per riuscire a superare le difficoltà. Credo che debba intervenire il buon senso, il giudizio che dice: questo è veramente necessario, quello no. Ciò vale soprattutto nel caso delle unità pastorali. Quando parrocchie piccolissime sono già in unità pastorale o la saranno presto, non ha senso moltiplicare per ogni parrocchia lo stesso edificio, rinnovare in maniera suntuosa i tre oratori, dal momento che poi le parrocchie, essendo piccole, non potranno reggersi da sole.

È una decisione non facile, che richiede coraggio, saggezza amministrativa, richiede uno sguardo rivolto al futuro, per non essere gravati da edifici che non serviranno più perché troppo grandi. Educare alla sobrietà e all'essenzialità significa educare alla povertà evangelica. Le parrocchie, ovviamente, hanno diritto di avere edifici belli, puliti, ben tenuti, non però lussuosi o sovrabbondanti rispetto alle reali necessità (anzi qualche volta occorre poi cercare chi li potrebbe affittare utilizzandoli per altri usi, perché non servono per la vita della parrocchia)»¹¹.

«Come sappiamo la comunione ecclesiale è sì tra le singole persone, chiamate a diventare con la grazia e con l'impegno "un cuore solo e un'anima sola" (Atti 4, 32); ma anche e non meno tra le comunità cristiane, chiamate ad entrare in rete tra loro, in forme diverse, tra cui – dicevamo – le Comunità Pastorali.

Ora la comunione, in particolare nella Chiesa, nascendo dalla carità e crescendo in essa, si configura come un'unità dinamica, si esprime come un incontro tra il dare e il ricevere, il ricevere e il dare, ossia come "scambio di doni". Certo doni "spirituali", ma anche doni "materiali". E così s'impone il problema – forse delicato e complesso, ma necessario e urgente – della perequazione economica tra le comunità cristiane. È un problema di cui spesso si è parlato, ma la cui soluzione concreta è rallentata se non rimandata sine die per una molteplicità di

¹¹ Carlo Maria Martini, *Un uso evangelico dei beni rallegra la vita e risana il mondo intero.*

ragioni, della cui "ragionevolezza" abbiamo tutto il diritto e il dovere di dubitare.

Certo, la perequazione dei beni tra parrocchie è sì un ideale, ma un ideale normativo secondo la logica originaria e profonda della Chiesa, che è comunione: una comunione che si esprime non solo nel cuore, ma anche nelle opere, e queste nella loro molteplicità di forme. Al riguardo non ci è lecito, pur con tutte le dovute distinzioni necessarie per il diverso contesto storico e culturale, dimenticare l'esperienza delle Chiese apostoliche. Infatti, il testo degli Atti sopra citato della "moltitudine di coloro che eran venuti alla fede (e che) aveva un cuore solo e un'anima sola" prosegue dicendo "e nessuno diceva sua proprietà quello che gli apparteneva ma ogni cosa era fra loro comune" (Atti 4,32)»¹².

2.3 Le risorse economiche devono essere utilizzate anche per l'educazione e la formazione dei cristiani

Quand'anche l'amministrazione dei beni e l'uso delle risorse finanziarie siano correttamente riferite alle scelte pastorali, si deve ammettere che la maggior parte delle risorse a disposizione delle parrocchie sono oggi impegnate per la ristrutturazione o la costruzione di edifici a destinazione pastorale; in non poche circostanze questa situazione diventa addirittura una vera e propria tentazione, il "mal della pietra" acutamente individuata dal Cardinal Martini e fatta propria anche dal Cardinal Tettamanzi.

In altre parole i nostri Pastori sollecitano le parrocchie ambrosiane a riconoscere con quanta fatica trovino spazio investimenti diretti non ai "muri" ma alle persone e alla loro educazione e formazione cristiana:

«Le spese per favorire l'impegno culturale, la partecipazione a corsi di esercizi spirituali, a corsi di aggiornamento, la facilitazione a iniziative decanali di questo tipo, sono parte integrante del bilancio di una parrocchia che non deve solo custodire una bella chiesa, ma formare una comunità intelligente, pronta e preparata»¹⁴.

Non si tratta quindi di contrapporre sterilmente queste diverse esigenze, in quanto molte volte è la condizione oggettiva degli edifici a richiedere un profondo e costoso intervento manutentivo, ma di favorire un cammino

¹² Dionigi Tettamanzi, *Beato l'amministratore saggio e fedele.*

¹³ Un primo indice rivelatore di questa tentazione è il fatto che se si presta molta attenzione al piano finanziario relativo alla ristrutturazione o costruzione di un immobile, più raramente si elaborano realistici piani finanziari ed economici relativi alle attività che si intendono gestire in queste strutture. Un esempio per tutti: può non essere difficile programmare il modo e i tempi per reperire le risorse finanziarie per ampliare la sede della scuola parrocchiale; più raramente ci si preoccupa di verificare la sostenibilità economica dell'attività scolastica che sarà svolta in quelle strutture nei prossimi 20 anni!

¹⁴ Dionigi Tettamanzi, *Beato l'amministratore saggio e fedele*.

formativo capace di stimolare in tutta la comunità parrocchiale una nuova e più completa sensibilità.

Già ora non mancano però esempi positivi:

- vi sono parrocchie che all'inizio di ogni anno pastorale destinano una quota precisa delle entrate ordinarie per i futuri interventi caritativi (oltre alle collette e alle offerte specificamente a ciò destinate)¹⁵;
- vi sono parrocchie che stanziano in anticipo quanto è necessario per sopperire al disavanzo finanziario annuale relativo alla gestione della scuola per l'infanzia parrocchiale (in aggiunta, dunque, al costo sostenuto per le manutenzioni degli immobili) pur di non aumentare eccessivamente il contributo richiesto alle famiglie;
- infine, alcune iniziative culturali possono essere realizzate solo in forza del contributo finanziario garantito dalla parrocchia organizzatrice.

2.4 Mediazione tra interessi particolari ed esigenze comuni

Infine i nostri Vescovi sottolineano che i membri dei CAEP, prima di qualsiasi consiglio tecnico, sono chiamati ad una preziosissima azione di mediazione tra gli interessi particolari (sempre presenti nelle comunità cristiane) e ciò che esige un'autentica azione pastorale di comunione.

Se infatti in ogni parrocchia può essere fisiologico un certo tasso di "particolarismo" (di volta in volta si levano con vigore richieste di dare priorità all'edificio dell'oratorio piuttosto che alla chiesa, alla ristrutturazione della sala teatrale piuttosto che del campo di calcio, e così via), occorre vigilare e promuovere scelte capaci di evitare che le diverse componenti delle comunità parrocchiali si contrappongano sterilmente fino a diventare una controtestimonianza al Vangelo.

«Il quarto principio è espresso al v. 42: "Qual è dunque l'amministratore fedele e saggio, che il Signore porrà a capo della sua servitù, per distribuire a tempo debito la razione di cibo?". Il buon economo è colui che fa attenzione a tutto l'insieme, che tiene conto di tutte le necessità, che non ne ha in mente una sola (pensiamo soltanto all'oratorio, a costruire un certo edificio, a una certa linea pastorale), ma l'insieme della comunità parrocchiale. Quindi deve aiutare il parroco a fare i conti sulle diverse realtà, in modo che il parroco successivo non possa dire: è stato messo un pavimento lussuosissimo di marmo e si sono trascurati gli impianti...» 16;

¹⁵ Direttorio per i Consigli parrocchiali e di comunità pastorale, § 5.2.1., lett. b) «Stabilire, in accordo con il consiglio pastorale, quale quota percentuale delle entrate ordinarie del bilancio vada destinata ad attività caritative, oltre a quanto viene raccolto per iniziative straordinarie».

¹⁶ Carlo Maria Martini, *Un uso evangelico dei beni rallegra la vita e risana il mondo intero.*

«E come non ricordare la colletta che Paolo chiede a diverse Chiese per venire incontro alle necessità della Chiesa di Gerusalemme? (cfr. ad esempio 1 Corinzi 16,1 ss.).

Per scendere al concreto, vorrei citare tre esperienze molto significative già in atto nella nostra Diocesi – e di ciò dobbiamo ringraziare il Signore e sentirci invogliati a continuare con maggior impegno.

La prima esperienza è quella, più volte citata, delle Comunità Pastorali. Come spesso si è detto, in esse le singole parrocchie, e persino le più piccole realtà che possiedono una precisa identità ecclesiale, non devono perdere la propria specificità, il proprio volto, i propri doni, ma valorizzarli mettendoli a servizio dell'intera Comunità Pastorale. Ciò vale anche a livello di strutture, risorse, iniziative, che nell'orizzonte allargato della comunità pastorale possono trovare un'occasione di aggiornamento, di rilancio, di razionalizzazione.

Una seconda esperienza si pone a livello di decanato e la sto verificando di persona attraverso la Visita pastorale decanale. Essa, su suggerimento degli stessi decani che con me sono i protagonisti di guesta visita, per quanto concerne gli aspetti economici ha voluto porre l'accento su due aspetti: la valorizzazione delle molte strutture che le nostre parrocchie possiedono in un'ottica di una pastorale di insieme, anche attraverso una loro riconversione e riqualificazione, e la possibilità di gestire iniziative a livello decanale con il sostegno concreto di tutte le parrocchie e comunità pastorali. Man mano che la visita proseque. incontro degli esempi molto belli e significativi, che fanno ben sperare e che spesso coinvolgono, oltre che il decanato nel suo insieme e le parrocchie, anche altri soggetti espressione della generosa iniziativa laicale (associazioni, fondazioni, cooperative). Penso, per esempio, a strutture parrocchiali messe a disposizione come sede di consultori familiari decanali o di attività della Caritas decanale o di associazioni di volontariato sostenute dalle parrocchie. Penso a decanati che si impegnano unitariamente nella gestione di attività scolastiche»¹⁷.

Che questa sensibilità debba essere acquisita da tutta la comunità parrocchiale è evidente; ma si deve riconoscere che l'appello è oggi rivolto in modo particolare a coloro che partecipano ai CAEP. A loro è infatti chiesto di essere non semplici rappresentanti delle comunità che li esprimono o – peggio ancora – meri portavoce delle istanze particolari, ma innanzitutto e soprattutto coscienze capaci di far sintesi e di dare ordine alle necessità, anche a costo di accantonare legittime preferenze per favorire la costruzione di una vera comunità attraverso l'amministrazione dei beni e la condivisione delle risorse.

Soprattutto i CAEP delle parrocchie in Comunità Pastorali sono chiamati a quest'opera di mediazione o, si può anche dire, a questo ministero profetico¹⁸, convinti che mettere a disposizione dell'intera Comunità Pastorale qualche parte delle disponibilità delle singole parrocchie può anche es-

¹⁷ Dionigi Tettamanzi, *Beato l'amministratore saggio e fedele*.

¹⁸ Tale non è la prospettiva in forza della quale ciascuno lascia fare agli altri membri

sere difficile da far comprendere ai parrocchiani – e chiede tanta pazienza -, ma è un modo evangelico di edificare la comunità.

3. LE COMPETENZE DEL CAEP

Queste linee guida devono dunque orientare il lavoro dei CAEP. le cui competenze sono precisate da Il Direttorio per i Consigli parrocchiali e di comunità pastorale:

«Il consiglio per gli affari economici ha i seguenti compiti:

- a. coadiuvare il parroco o il responsabile di comunità pastorale nel predisporre il bilancio preventivo dell'amministrazione ordinaria e straordinaria, elencando le voci di spesa prevedibili per i vari settori di attività e individuando i relativi mezzi di copertura:
- b. stabilire, in accordo con il consiglio pastorale, quale quota percentuale delle entrate ordinarie del bilancio vada destinata ad attività caritative, oltre a quanto viene raccolto per iniziative straordinarie (cf. cost. 331):
- c. approvare alla fine di ciascun esercizio, previo esame dei libri contabili e della relativa documentazione, il rendiconto consuntivo generale e dei vari settori di attività; il parere del consiglio va allegato alla presentazione del rendiconto da parte del parroco o del responsabile di comunità pastorale all'Ordinario (cf. cost. 346, § 3; in caso di parere totalmente positivo può essere sufficiente la firma dei consiglieri per approvazione);
- d. rendere conto al consiglio pastorale della situazione economica della parrocchia o della comunità pastorale "mediante una relazione annuale sul bilancio" (cost. 148, § 2, lett. b);
- e. verificare periodicamente la corretta attuazione delle previsioni di bilancio:
- f. esprimere il parere sugli atti di straordinaria amministrazione e tale parere dovrà essere allegato alle domande di autorizzazione presentate all'Ordinario (cf. cost. 346, § 3, se previsto la domanda dovrà avere anche il parere del consiglio pastorale decanale):
- g. curare l'aggiornamento annuale dello stato patrimoniale, il deposito dei relativi atti e documenti presso la Curia diocesana (can. 1284, § 2, n. 9) e l'ordinata archiviazione delle copie negli uffici parrocchiali e della comunità pastorale;
- h. collaborare con il parroco o con il responsabile della comunità pastorale nell'attuazione di tutte le altre normative e indicazioni circa i beni economici, contenute nella normativa canonica (come precisata nel Capitolo 18 del Sinodo 47°), concordataria e civile;
- i. mantenere il debito contatto con le attività promosse dal Servizio diocesano per la promozione del sostegno economico alla Chiesa,

indicati dalle altre parrocchie purché non si tocchino le risorse e le proprietà della propria parrocchia.

- incaricando in particolare un componente per ogni CAEP o un componente per ogni CAECP di seguire questo ambito;
- i CAEP delle parrocchie affidate a istituti religiosi faranno riferimento anche alle convenzioni stipulate tra la Diocesi e gli istituti religiosi stessi a norma del can. 520.

I CAEP avranno inoltre particolare cura nello sviluppare i seguenti compiti:

- a. valorizzare le competenze presenti nelle diverse parrocchie al servizio della valutazione delle singole questioni poste all'attenzione del consiglio, per favorire l'espressione di un parere che sia sempre più informato e comprensivo dei diversi aspetti che ogni problema pone:
- favorire l'aiuto tra parrocchie nella condivisione delle risorse disponibili e nello sviluppare forme di sostegno reciproco, anche attraverso lo sviluppo di prestiti infruttiferi;
- c. promuovere scelte comuni a livello di comunità pastorale nello sviluppo di strutture condivise o di iniziative specifiche:
- d. consigliare il responsabile di comunità pastorale in ordine alla designazione di un economo (possibilità prevista anche a livello parrocchiale, ma di maggiore rilievo per la comunità pastorale) e, nel caso, fornire adeguati suggerimenti sulle caratteristiche e sulle competenze da attribuire allo stesso: la scelta di designare l'economo, con la proposta del nominativo, andrà poi presentata all'Ordinario diocesano, attenendosi alle sue indicazioni;
- e. all'inizio del suo mandato il CAECP è chiamato a prendere visione delle strutture presenti in tutte le parrocchie della comunità pastora-le e ad essere informato delle problematiche esistenti» 19.

Alla luce di queste precise indicazioni si offrono alcuni suggerimenti utili per organizzare le prime riunioni del nuovo Consiglio e per agevolare il lavoro dei nuovi consiglieri.

3.1 Acquisire una sufficiente conoscenza dei beni e delle attività

Anzitutto è necessario che tutti i membri del CAEP (non solo quelli in Comunità Pastorale) acquisiscano una sufficiente conoscenza:

- dei beni ecclesiastici di proprietà della parrocchia e di eventuali altri beni che la parrocchia può utilizzare per svolgere le proprie attività (per esempio: immobile in locazione per l'attività di scuola per l'infanzia, teatro in uso per l'attività culturale);
- delle questioni giuridiche che riguardano gli immobili (contenziosi civili e tributari, contratti di appalto per la loro manutenzione e ristrutturazione, concessione d'uso a terzi mediante comodato o locazione, contratti di assicurazione);

Direttorio per i Consigli parrocchiali e di comunità pastorale, § 5.2.1.

Questa conoscenza è ancor più indispensabile in quanto negli ultimi anni sono cresciute le norme che disciplinano tali attività (a prescindere dal fatto che abbiano o meno finalità di lucro soggettivo), che sono esposte più di altre alle azioni ispettive e di verifica da parte della pubblica amministrazione.

Inoltre la raccolta e la verifica di questi dati permette alla parrocchia di mantenere aggiornato lo "Stato del Patrimonio".

3.2 Stimare le risorse finanziarie annuali ordinarie e straordinarie

Dopo aver acquisito questa conoscenza "statica" delle attività e degli strumenti a disposizione della parrocchia, il CAEP deve poter preventivare l'importo delle *risorse finanziarie annuali* a disposizione della parrocchia, sia quelle prive di una particolare finalità (offerte raccolte durante la messa domenicale o nelle cassette poste in chiesa, offerte raccolte durante le benedizioni delle famiglie), sia quelle vincolate (quote di iscrizione all'oratorio, campagne per il sostegno ad iniziative caritative).

È evidente che tali dati saranno elaborati a partire da quanto raccolto gli anni precedenti, sul presupposto però che non siano mutate quelle condizioni e circostanze sociali ed ecclesiali capaci di incidere significativamente sulla raccolta delle offerte (per es. cambiamento di parroco o costituzione di Comunità Pastorale, mutamento dell'orario delle SS. Messe).

È anche necessario monitorare l'andamento delle eventuali *raccolte straordinarie* promosse per rimborsare debiti pluriennali assunti per affrontare investimenti particolarmente ingenti (ristrutturazioni, nuove costruzioni, acquisti)²¹.

3.3 Elaborare un bilancio preventivo

La conoscenza dei beni da amministrare e delle entrate di cui ragionevolmente può disporre la parrocchia (ordinarie e straordinarie) consente al CAEP di completare il *bilancio preventivo* (economico e finanziario), le cui voci negative sono costituite dai *costi fissi* (per es. retribuzione del clero,

²⁰ Per esempio: le attività scolastiche, il bar dell'oratorio, i gruppi di volontariato parrocchiale che svolgono con regolarità servizi a favore dei bisognosi, gruppi teatrali parrocchiali. Si ricorda che i gruppi parrocchiali non possono essere confusi con le associazioni, le quali sono soggetti diversi ed autonomi rispetto alle parrocchie, nei confronti delle quali il CAEP non ha formalmente alcun ruolo.

²¹ I piani di finanziamento (e i relativi piani di ammortamento dei mutui) deliberati negli anni passati chiedono di essere costantemente monitorati per verificare il rispetto dei tempi previsti per restituire i prestiti e per mantenere sotto controllo il costo dei medesimi (interessi).

dei dipendenti e dei collaboratori, utenze, assicurazioni, costi per le attività ordinarie di culto e di carità, per la scuola parrocchiale) da quelli *variabili* (costi per le attività oratoriane e per particolari iniziative) e dai *costi pluriennali per investimenti* (il costo dell'opera e degli interessi relativi ai finanziamenti).

Questo documento è indispensabile in quanto permette alla parrocchia di individuare le spese che possono essere affrontate e quelle che, invece, richiedono un finanziamento *ad hoc* o devono essere rinviate.

Se l'utilità del bilancio preventivo è innegabile, si deve anche ammettere che la sua elaborazione richiede competenza, dimestichezza con la materia contabile ed esperienza: ciò che è però decisivo non è la sua perfezione ma il fatto che si cominci a redigere uno strumento idoneo a prefigurare – con la maggior precisione possibile – i costi e i ricavi nonché le entrate e le uscite della parrocchia e della Comunità Pastorale.

3.4 Promuovere e vigilare sulla corretta applicazione della normativa canonica e civile

Al CAEP è chiesto di prestare attenzione affinché la normativa vigente sia pienamente adempiuta in quanto le attività e i beni gestiti dalle parrocchie sono soggette oltre che alla normativa canonica anche a quella italiana, sia essa civile (per es. i contratti), fiscale o previdenziale, e che eventuali agevolazioni spettano solo a condizione che si verificano tutti i requisiti prescritti (non esistono infatti interi ambiti di attività esenti, salvo quanto previsto dall'art. 16, lett. a della L. n. 222/1985²² per quelle di religione e culto).

A questa attenzione sempre richiesta al CAEP si aggiunge, ove necessaria, la specifica competenza dei professionisti cui la parrocchia si rivolge per l'amministrazione di particolari attività o iniziative:

- il commercialista per la contabilità fiscale delle attività commerciali e per gli adempimenti connessi,
- lo studio di elaborazione paghe, in presenza di dipendenti e collaboratori retribuiti,
- l'architetto o ingegnere per la manutenzione e la sicurezza degli immobili.

Al CAEP dunque non è chiesto di sostituire le competenze e il lavoro dei professionisti (anzi, il membro CAEP non può assumere professionalmente tale impegno; in caso contrario deve dimettersi dal Consiglio) ma più semplicemente di far loro avere tutte le informazioni necessarie per svolgere al meglio l'incarico professionale e di verificare l'esatta applicazione della normativa alla luce delle indicazioni date dai competenti uffici di Curia.

A tal fine è assai opportuno che il CAEP possa consultare, oltre alla presente rivista, il testo *La gestione e l'amministrazione della parrocchia*

²² Per evitare pericolosi equivoci, si veda *La gestione e l'amministrazione della parrocchia*, EDB, 2008, pag. 239 e ss.

Infine è opportuna una precisazione relativamente alle professionalità che si raccomanda di inserire nel CAEP:

«Per quanto è possibile infatti, nel CAEP devono essere presenti le seguenti competenze: giuridica (ad es. un legale o un notaio), economico-finanziaria (ad es. un funzionario di banca), economico-amministrativa (ad es. un ragioniere o un dottore commercialista), tecnica (ad es. un geometra o un architetto). L'attività richiesta ai consiglieri non sarà comunque limitata alla loro competenza professionale, ma improntata all'espressione di un vero servizio ecclesiale»²³.

Non è infatti infrequente che il parroco incontri difficoltà nel costituire un CAEP così completo, e ciò può verificarsi non solo nelle parrocchie più piccole ma anche in quelle medio-grandi in quanto ai membri CAEP si chiede, oltre alla competenza professionale, anche una precisa sensibilità ecclesiale.

Qualora manchino alcune competenze è possibile che parrocchie vicine possano aiutarsi quasi "prestandosi competenze": così se nel CAEP di una parrocchia è presente una particolare competenza tecnica che invece manca nel CAEP della parrocchia vicina, il consigliere della prima parrocchia potrebbe rendersi disponibile per studiare ed istruire adeguatamente la questione al fine di offrire al CAEP della seconda parrocchia gli strumenti e le conoscenze necessari per giungere ad una decisione condivisa e motivata. Anche questa è una forma di comunione e di corresponsabilità.

4. LA FORMAZIONE DEI MEMBRI CAEP E DEI PROFESSIONISTI CHE ASSI-STONO LA PARROCCHIA

Sia il Cardinal Martini che il Cardinal Tettamanzi hanno più volte sottolineato la necessità che tutti coloro che collaborano con la parrocchia possano avere occasioni di formazione, sia in ordine all'ecclesialità del loro servizio, sia in riferimento alle competenze loro richieste.

Per quanto riguarda i CAEP la Curia ha raccolto tale sollecitazione promuovendo da molti anni incontri di aggiornamento in diversi luoghi della diocesi per favorire la partecipazione di tutti, e provvedendo all'aggiornamento normativo con gli strumenti editoriali sopra ricordati.

Negli ultimi anni è cresciuto anche l'uso del Portale della diocesi (www.chiesadimilano.it), nelle sezioni riservate ai singoli uffici, attraverso le

²³ Direttorio per i Consigli parrocchiali e di comunità pastorale, § 2.3.

quali vengono comunicate tempestivamente le notizie più rilevanti.

Nei prossimi mesi saranno date indicazioni più precise circa le modalità e i tempi di realizzazione di un percorso formativo sistematico che terrà in debito conto del tempo che i membri CAEP possono investire per la loro formazione.

**

«Termino queste mie riflessioni rinnovando a tutti voi, membri dei Consigli per gli Affari economici delle parrocchie o amministratori dei vari Enti che fanno riferimento alla nostra Diocesi, il mio sincero ringraziamento a nome di tutta la nostra Chiesa. "Grazie" per il vostro impegno generoso, per la vostra professionalità, per la vostra sensibilità ecclesiale.

Sono certo che anche per merito vostro, la tradizionale generosità delle comunità cristiane continuerà a essere impegnata in modo saggio e rinnovato per le finalità missionarie ed evangeliche che sono proprie della Chiesa e che oggi siamo chiamati a vivere con un più accentuato spirito di comunione. Grazie!»

Così concludeva il Cardinal Tettamanzi l'incontro del 28 aprile 2008 con i membri CAEP e queste sue parole siano di auspicio e incoraggiamento per tutti coloro che accolgono l'invito a far parte del CAEP della propria parrocchia.

L'articolo integra quanto riportato in "La gestione e l'amministrazione della parrocchia" al capitolo 1, par. 3.

CAPITOLO 6 La parrocchia

[...]

147. Il consiglio pastorale parrocchiale

- § 1. Un momento significativo della partecipazione all'azione pastorale della parrocchia si realizza anche mediante il "consigliare nella Chiesa", in vista del comune discernimento per il servizio al Vangelo. Il consigliare nella Chiesa non è facoltativo, ma è necessario per il cammino da compiere e per le scelte pastorali da fare. Il consiglio pastorale parrocchiale e, nel suo settore e con la sua specificità, il consiglio parrocchiale per gli affari economici, sono un ambito della collaborazione tra presbiteri, diaconi, consacrati e laici e uno strumento tipicamente ecclesiale, la cui natura è qualificata dal diritto-dovere di tutti i battezzati alla partecipazione corresponsabile e dall'ecclesiologia di comunione.
- § 2. Il consiglio pastorale, in una corretta visione ecclesiologica, ha un duplice fondamentale significato: da una parte rappresenta l'immagine della fraternità e della comunione dell'intera comunità parrocchiale di cui è espressione in tutte le sue componenti, dall'altra costituisce lo strumento della decisione comune pastorale, dove il ministero della presidenza, proprio del parroco, e la corresponsabilità di tutti i fedeli devono trovare la loro sintesi. Il consiglio pastorale è quindi realmente soggetto unitario delle deliberazioni per la vita della comunità, sia pure con la presenza diversificata del parroco e degli altri fedeli. E' quindi possibile definirlo organo consultivo solo in termini analogici e solo se tale consultività viene interpretata non secondo il linguaggio comune, ma nel giusto senso ecclesiale. I fedeli, in ragione della loro incorporazione alla Chiesa, sono abilitati a partecipare realmente, anzi a costruire giorno dopo giorno la comunità; perciò il loro apporto è prezioso e necessario. Il parroco, che presiede il consiglio e ne è parte, deve promuovere una sintesi armonica tra le differenti posizioni, esercitando la sua funzione e responsabilità ministeriale. L'eventuale non accettazione, da parte del parroco, di un parere espresso a larga maggioranza dagli altri membri del consiglio potrà avvenire solo in casi eccezionali e su questioni di rilievo pastorale, che coinvolgono la coscienza del parroco e saranno spiegati al consiglio stesso. Nel caso di forti divergenze di pareri, quando la questione in gioco non è urgente, sarà bene rinviare la decisione ad un momento di più ampia convergenza, invitando tutti ad una più matura e pacata riflessione; invece nel caso di urgenza, sarà opportuno un appello all'autorità superiore, che aiuti ad individuare la soluzione migliore.
- § 3. Un buon funzionamento del consiglio pastorale non può dipendere esclusivamente dai meccanismi istituzionali, ma esige una coscienza ecclesiale da parte dei suoi membri, uno stile di comunicazione fraterna e la comune convergenza sul progetto pastorale. Una buona presidenza richiede al parroco qualità come la disponibilità all'ascolto, la finezza nel discernimento, la pazienza nella relazione. La cura per il bene comune della Chiesa domanda a tutti l'attitudine al dialogo, l'argomentazione delle proposte, la familiarità con il Vangelo e con la dottrina e la disciplina ecclesiastica in genere. E' inoltre richiesta la necessità di una formazione assidua per coltivare la sensibilità al lavoro pastorale comune e va garantita la continuità, ma anche il ricambio, dei membri del consiglio.
- § 4. Il consiglio pastorale è obbligatorio per tutte le parrocchie della diocesi. Criteri obiettivi di composizione, di rappresentanza e di funzionamento pastorale sono precisati nel-

l'apposito direttorio diocesano, tenendo conto delle diverse tipologie di parrocchia presenti in diocesi. La durata del consiglio pastorale è di cinque anni e la comunità parrocchiale favorisca in ogni nuova composizione una intelligente e opportuna alternanza dei suoi membri.

- § 5. Il consiglio, consapevole di non esaurire le possibilità di partecipazione corresponsabile di tutti i battezzati alla vita della parrocchia, riconosca, stimi e incoraggi le altre forme di collaborazione, in piena comunione con il parroco, per la costruzione della comunità.
- § 6. Il consiglio pastorale si preoccupi di coinvolgere, ascoltare e informare tutta la comunità cristiana a proposito delle principali questioni pastorali inerenti la vita della parrocchia, ricercando gli strumenti più opportuni ed efficaci, compresa l'assemblea generale parrocchiale che può essere particolarmente utile in sede sia di progettazione sia di verifica.

148. Il consiglio parrocchiale per gli affari economici

- § 1. Il consiglio per gli affari economici è lo strumento di partecipazione per la cura pastorale dei beni e delle attività parrocchiali. È obbligatorio in ogni parrocchia¹⁴, come aiuto al parroco per la sua responsabilità amministrativa ed è regolamentato dalle costituzioni sinodali che trattano l'amministrazione della parrocchia (cf cost. 339), oltre che dall'apposito regolamento diocesano.
- § 2. Tra il consiglio pastorale e il consiglio per gli affari economici vanno mantenuti stretti rapporti. In particolare:
- a) un terzo dei suoi membri viene nominato su indicazione del consiglio pastorale, mentre gli altri due terzi vengono nominati direttamente dal parroco, sentiti gli altri presbiteri addetti alla parrocchia;
- b) in generale l'opera del consiglio per gli affari economici deve iscriversi negli orientamenti tracciati dal consiglio pastorale, al quale renderà conto mediante una relazione annuale sul bilancio;
- c) le scelte di natura economica che hanno un forte rilievo pastorale, la saggia determinazione di quali beni siano necessari alla vita futura della comunità, la decisione di alienare alcuni beni che fossero di aggravio per la loro gestione, esigono di acquisire un parere previo del consiglio pastorale parrocchiale.
- § 3. Il consiglio per gli affari economici è moralmente responsabile con il parroco davanti alla comunità parrocchiale del corretto e puntuale assolvimento di tutti gli adempimenti e delle obbligazioni che, per diritto canonico o norma civile, sono poste a capo della parrocchia (cf costt. 322-355).

¹⁴ Cf Codice di diritto canonico, can. 537.

I. PRINCIPI GENERALI

322. La Chiesa e i beni temporali

Il principio evangelico di povertà e distacco dai beni temporali – valido non soltanto per i singoli fedeli, ma anche per ogni forma di vita comunitaria e per la stessa istituzione ecclesiastica – esige che la Chiesa eserciti il diritto di acquistare, possedere e utilizzare beni temporali in uno stile di sobrietà, evitando il ricorso a mezzi sproporzionati o comunque non necessari agli specifici scopi a cui sono destinati.

323. Finalità dei beni temporali

Le finalità per le quali la Chiesa utilizza i beni temporali sono principalmente:

- a) provvedere alle necessità del culto divino;
- b) fare opera di evangelizzazione, con particolare attenzione all'educazione cristiana di giovani e adulti, alla cooperazione missionaria e alla promozione culturale:
- c) realizzare opere di carità, specialmente a servizio dei poveri;
- d) provvedere all'onesto sostentamento del clero e degli altri ministri;
- e) promuovere forme di solidarietà tra comunità ecclesiali, all'interno della Chiesa cattolica e con le altre Chiese cristiane.

324. Osservanza delle normative

Gli amministratori dei beni ecclesiastici sono tenuti a osservare sia le leggi canoniche, universali e particolari, sia le leggi civili e, in particolare, devono utilizzare i beni provenienti da liberalità, secondo le volontà espressamente indicate dai donatori.

II. IL DOVERE DI SOVVENIRE ALLE NECESSITÀ DELLA CHIESA

325. Dovere di tutti i battezzati

La comune appartenenza alla Chiesa, comunità di credenti corresponsabili nella sua missione, determina il dovere di tutti i battezzati di preoccuparsi anche delle sue esigenze di carattere economico, in ambito sia locale sia universale. Il "sovvenire alle necessità della Chiesa" si attua non solo con le diverse forme di contribuzione, ma anche con un impegno responsabile nella gestione economica della vita della Chiesa e offrendo la propria disponibilità, collaborazione e competenza professionale nell'amministrazione dei beni, specialmente nei consigli per gli affari economici.

326. Modalità di contribuzione

§ 1. Per il reperimento dei mezzi economici richiesti dalle attività della Chiesa «la forma insieme più agile e più sicura di apporto non è quella affidata all'impulso emotivo ed episodico, ma quella del contributo regolare e stabile per le diverse necessità ecclesiali, che dovrebbe essere concepito come impegno di ciascuna famiglia cristiana e messo in qualche modo in bilancio nella programmazione mensile o annuale della destinazione delle risorse familiari»¹. È opportuno che le comunità parrocchiali indichino ai fedeli concrete modalità per garantire alla parrocchia una stabile contribuzione da parte delle famiglie, al fine anche di

ex*L*ege 2-2011

27

¹ Cei, Sovvenire alle necessità della Chiesa, n.15.

una programmazione dei suoi impegni economici.

- § 2. Una delle forme tradizionali di contribuzione alle necessità della Chiesa è costituita dalle offerte date in occasione di celebrazioni liturgiche. Tale forma di contribuzione sia considerata e presentata non come il corrispettivo per una prestazione, ma come partecipazione riconoscente alle necessità della comunità ecclesiale.
- § 3. Accanto alle forme tradizionali, vanno oggi utilizzate le possibilità di contribuzione previste dalle leggi civili, in particolare da quelle di origine concordataria.

327. Offerte per la celebrazione della messa

- § 1. L'offerta data per la celebrazione della messa è un modo tradizionale, e ancora largamente diffuso, per concorrere alle necessità della Chiesa e al sostentamento del clero. Siano rispettate al riguardo le disposizioni del Codice di diritto canonico e le norme diocesane, ricordando che non è lecito a nessun sacerdote, sia secolare sia religioso, chiedere un'offerta superiore a quella periodicamente fissata dalle norme diocesane. La necessità di evitare anche solo l'apparenza di ogni forma di lucro potrà comportare l'esigenza di accettare un'offerta libera inferiore a quella fissata, o di non percepire alcuna offerta.
- § 2. Ci si attenga alle norme vigenti anche per quanto riguarda le messe binate, le cosiddette messe plurintenzionali², e i legati pii³.

328. Forme ordinarie di solidarietà tra enti ecclesiastici

- § 1. La comunione dei beni nella Chiesa si attua nella nostra diocesi particolarmente attraverso:
- a) collette annuali (le cosiddette "giornate");
- b) contribuzione per il funzionamento degli organismi diocesani, stabilita in base alle risultanze del rendiconto annuale di ogni ente⁴;
- c) fondo comune diocesano, alimentato da oblazioni, oltre che dai contributi richiesti in occasione dei decreti di autorizzazione.
- § 2. Il fondo comune diocesano è prevalentemente utilizzato per rispondere ai bisogni delle parrocchie in particolari difficoltà, secondo le scelte operate dal collegio dei consultori e dal consiglio per gli affari economici della diocesi.

329. Collette annuali obbligatorie

- § 1. Le collette annuali obbligatorie indette in forma stabile sono le sequenti:
- a) a carattere universale: per la carità del Papa, per le missioni e per la Terra santa;
- b) a carattere nazionale: per le migrazioni e per l'Università Cattolica del Sacro Cuore;
- c) a carattere diocesano: per il seminario e per le nuove chiese.
- § 2. Nelle giornate destinate per le collette annuali, tutte le somme in denaro raccolte nelle chiese, sia parrocchiali sia non parrocchiali, e negli oratori, compresi quelli degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica, sono destinate alla finalità stabilita. Tuttavia, quando la colletta è a carattere nazionale, la chiesa o l'oratorio possono trattenere, purché se ne dia avviso ai fedeli, una somma pari, di norma, alla raccolta effettuata in una domenica ordinaria⁵.

² Cf Congregazione per il clero, *Decreto sulle messe plurintenzionali e collettive*.

³ Cf Decreto arcivescovile 19 dicembre 1986 (prot. gen. 2583/86).

⁴ Cf Codice di diritto canonico, can. 1263.

⁵ Cf Cei, Delibera n. 59 del 3 settembre 1993.

330. Forme particolari di solidarietà

- § 1. Cone ulteriore segno di comunione ecclesiale e per favorire concretamente una migliore perequazione dei beni fra gli enti, è da favorire il sostegno economico da parte di parrocchie più dotate nei confronti di parrocchie che si trovano in difficoltà, particolarmente nell'ambito dello stesso decanato, mediante forme di gemellaggio da concordarsi con l'Ordinario diocesano. Secondo gli stessi principi, l'opportunità di spese straordinarie o l'impiego di somme significative a disposizione, siano valutati alla luce di necessità primarie e urgenti di altre parrocchie o di enti diocesani verso i quali indirizzare il proprio sostegno, già a partire dall'ambito decanale, in forme promosse dai competenti uffici della curia e approvate dall'Ordinario diocesano.
- § 2. Potranno essere attuate espressioni di solidarietà a favore di altre diocesi e forme di sostegno a iniziative caritative, realizzate in collaborazione con altre Chiese cristiane (cf cost. 307, § 3), attenendosi alle indicazioni dell'Ordinario diocesano.

331. Impegno caritativo

Per esprimere concretamente l'attenzione ai poveri e per educare i fedeli ad essa, ogni parrocchia destini ad attività caritative non solo quanto viene raccolto con iniziative straordinarie, ma anche una quota percentuale delle entrate ordinarie del suo bilancio, stabilita di comune accordo tra il consiglio pastorale parrocchiale e il consiglio per gli affari economici.

III. AMMINISTRAZIONE ORDINARIA

332. Criteri di corretta amministrazione

A tutti gli amministratori di beni ecclesiastici, il Codice di diritto canonico richiede la «diligenza del buon padre di famiglia» (can. 1284, § 1). Sia la trascuratezza, sia l'eccesso di intraprendenza sono contrari a una amministrazione ordinata, rispettosa delle norme canoniche e civili.

333. Regole di amministrazione

Fanno parte di una corretta amministrazione dei beni ecclesiastici la tenuta dei libri contabili (che possono essere integrati, ma non sostituiti, da registrazione informatica), la stesura del rendiconto annuale, la buona conservazione del patrimonio, il rispetto delle norme di sicurezza, la stipula di adeguate assicurazioni, la catalogazione e conservazione dei documenti, gli inventari o stati patrimoniali.

334. Inventari o stati patrimoniali

Gli amministratori di ogni ente conservino e annualmente aggiornino l'inventario dei beni ecclesiastici, corredato dai documenti e dagli strumenti sui quali si fondano i diritti patrimoniali dell'ente. Copia di tali documenti sia depositata presso i competenti uffici di curia.

335. Stipula di adeguate assicurazioni

Ogni ente curi la stipula di adeguate assicurazioni contro i rischi, che possono derivare alle persone dalle proprie attrezzature e attività, e contro i danni e le perdite del patrimonio immobiliare e mobiliare.

Per la stipula e le variazioni di contratti assicurativi, ci si avvalga della consulenza dei competenti uffici di curia.

336. Rendiconto amministrativo annuale

Gli amministratori dei beni ecclesiastici trasmettano all'Ufficio amministrativo diocesano entro il 31 marzo il rendiconto amministrativo annuale, compilato secondo lo schema sta-



bilito. Il puntuale adempimento di questo obbligo, oltre a costituire prova di amministrazione corretta ed ordinata, consente all'Ordinario diocesano di effettuare tempestivamente le dovute verifiche.

337. Pubblicità dei rendiconti annuali

- § 1. Ogni ente faccia conoscere alla comunità dei fedeli il rendiconto annuale, secondo le disposizioni date dai competenti uffici di curia.
- § 2. Ogni ente informi i fedeli circa l'ammontare e l'utilizzo delle offerte ricevute per particolari destinazioni.
- § 3. Gli enti centrali diocesani presentino inoltre ai consigli presbiterale e pastorale diocesano i loro rendiconti annuali e una relazione circa l'uso dei beni amministrati, i criteri di utilizzo del fondo comune diocesano e le iniziative di solidarietà.

IV. AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

338. Atti di amministrazione straordinaria

- § 1. Gli atti di amministrazione straordinaria, oltre che dal Codice di diritto canonico, sono precisati nelle delibere in materia amministrativa della Conferenza episcopale italiana e nel decreto generale dell'Arcivescovo⁶ emanato a norma del can. 1281, e devono essere preventivamente autorizzati per iscritto dalle competenti autorità.
- § 2. La finalità dell'autorizzazione e della previa consulenza dei competenti uffici è quella di tutelare i beni ecclesiastici e di collaborare con gli amministratori degli enti a compiere atti opportuni, evitando rischi o pregiudizi al patrimonio.
- § 3. La mancata autorizzazione e l'inosservanza delle procedure possono avere la conseguenza di invalidare anche in sede civile gli atti compiuti.

339. Nuove costruzioni, ristrutturazioni e restauri

- § 1. La costruzione di nuovi edifici, dove già esiste un sufficiente patrimonio edilizio, deve essere considerata scelta eccezionale. Di regola, va curato il recupero del patrimonio edilizio esistente, soprattutto se di carattere culturale. Una ristrutturazione, anche se al momento comporta oneri maggiori, può costituire nel tempo la soluzione più vantaggiosa.
- § 2. La decisione sull'opportunità di nuove costruzioni, o di interventi di ristrutturazione o restauro di immobili, dopo attenta valutazione tecnica e pastorale da parte degli uffici e organismi di curia, è riservata all'Ordinario diocesano.
- § 3. Non venga edificata nessuna chiesa, anche da parte di istituti religiosi, senza l'autorizzazione scritta dell'Arcivescovo, sentito il consiglio presbiterale⁷.
- § 4. La scelta delle persone e delle imprese a cui affidare l'ideazione e la progettazione di nuove opere, come pure il restauro degli edifici e delle suppellettili, sia compiuta previa consultazione dei competenti uffici di curia.

340. Proporzionalità tra beni e attività pastorali

- § 1. Gli edifici per le attività istituzionali di ogni ente siano valutati in rapporto ai bisogni attuali o ragionevolmente prevedibili. Un sovradimensionamento o un'insufficienza rispetto alle necessità, sono destinati a pesare in maniera ugualmente negativa sulla gestione futura e sulla stessa attività pastorale.
- § 2. Si vigili perché i piani regolatori e gli strumenti urbanistici contengano adeguate previsioni per le attrezzature religiose e per la tutela dei beni ecclesiastici.

⁶ Cf Decreto arcivescovile 30 novembre 1990 (prot. gen. 2283/90).

⁷ Cf Codice di diritto canonico, can. 1215.

§ 3. Si ponga attenzione a evitare ogni tipo di barriera architettonica, così da permettere un facile accesso ed uso degli ambienti ad ogni persona, intervenendo, per quanto possibile, anche sugli immobili già esistenti.

341. Modifiche della destinazione d'uso

- § 1. Qualora risulti opportuno e sia possibile, con le debite autorizzazioni canoniche e civili, modificare la destinazione d'uso di beni immobili, specialmente se di valore storico-artistico, o consentirne l'utilizzazione da parte di terzi, si dia la precedenza ad attività in qualche modo affini a quelle originarie e si privilegino le esigenze di altri enti ecclesiastici.
- § 2. Solo eccezionalmente e con le autorizzazioni specificamente richieste, si potranno ridurre le chiese a uso profano non indecoroso (cf cost. 141, § 3).

342. Case canoniche delle parrocchie prive di parroco residente

Le case canoniche delle parrocchie prive di parroco residente, siano mantenute a disposizione delle attività parrocchiali, a meno che, con il consenso del consiglio per gli affari economici della parrocchia e l'autorizzazione dell'Ordinario diocesano, non si ritenga opportuna una diversa destinazione, quale quella di abitazione per la persona o per la comunità incaricata della cura pastorale della parrocchia (*cf cost. 156*). Si proceda con analoghi criteri per le case precedentemente utilizzate da vicari parrocchiali.

V. L'AMMINISTRAZIONE DEI BENI DELLA PARROCCHIA

343. Funzioni amministrative del parroco

- § 1. Spetta al parroco la responsabilità amministrativa della parrocchia, da esercitare sotto l'autorità dell'Arcivescovo. Si tratta di una responsabilità personale, non delegabile, per disposizioni sia canoniche sia civili, se non per compiti specifici di carattere esecutivo. Essa si estende a tutte le attività di cui la parrocchia è titolare, anche se gestite in modo distinto come può avvenire, ad esempio, per gli oratori e i centri culturali.
- § 2. Il parroco deve avvalersi della collaborazione dei fedeli laici, particolarmente nell'ambito del consiglio per gli affari economici della parrocchia.

344. Intestazione dei beni mobiliari

Qualsiasi somma depositata presso istituti di credito o uffici postali, oppure investita in titoli, di pertinenza della parrocchia, va intestata solo a essa con la corretta denominazione, con firma riservata al suo legale rappresentante, e non al parrocc come persona fisica, al vicario parrocchiale, a singoli fedeli, salvo licenza dell'Ordinario (*cf cost. 231, § 1*). Per l'apertura di conti correnti intestati alla parrocchia è comunque richiesto il benestare dell'Ordinario diocesano.

345. Separazione tra beni ecclesiastici e beni personali

La titolarità e l'amministrazione dei beni della parrocchia risultino accuratamente separate da quelle riguardanti i beni personali del parroco. Tale separazione sia evidenziata anche nelle disposizioni testamentarie, da depositare in curia entro un anno dalla nomina a parroco; anche eventuali successive modifiche vengano depositate in curia.

346. Il consiglio parrocchiale per gli affari economici

- § 1. In ogni parrocchia sia istituito e convocato almeno tre volte all'anno il consiglio per gli affari economici. Composizione, compiti e funzionamento di questo organismo sono regolati, oltre che da quanto stabilito in questo Sinodo (*cf in particolare cost. 148*), da apposito regolamento.
 - § 2. I consiglieri devono distinguersi per integrità morale, essere attivamente inseriti

ex*L*ege 2-2011

31

nella vita parrocchiale, capaci di valutare le scelte economiche con spirito ecclesiale e competenza professionale. Non possono essere congiunti del parroco fino al quarto grado di consanguineità o di affinità, né avere in essere rapporti economici con la parrocchia o ricoprire incarichi incompatibili con la loro funzione. Durano in carica cinque anni e non possono essere riconfermati per più di due mandati consecutivi, salvo espressa deroga del vicario episcopale di zona.

§ 3. Il parroco non può presentare il rendiconto della parrocchia né inoltrare domanda di autorizzazione all'Ordinario diocesano per atti di amministrazione straordinaria senza allegare il parere del consiglio.

347. Attività pastorali connesse

- § 1. Attività diverse da quelle che le leggi civili considerano come "di religione e di culto" quali quelle scolastiche, sportive, artistiche, culturali, assistenziali possono essere svolte direttamente dalla parrocchia, come ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, nel rispetto delle leggi dello Stato concernenti tali attività e del regime tributario previsto per le medesime⁸.
- § 2. Si consultino i competenti uffici di curia prima di consentire l'istituzione nell'ambito parrocchiale di altri soggetti giuridici, anche se di natura associativa. Nei confronti di questi enti si stabiliscano le necessarie convenzioni, soprattutto per l'utilizzo di immobili della parrocchia. In ogni modo, si eviti di costituire enti al solo scopo di gestire attività di cui può essere direttamente titolare la parrocchia.

Particolare attenzione va comunque usata verso siffatti organismi che fossero già costituiti o la cui costituzione fosse ritenuta opportuna, cosicché nella loro autonomia non perdano il riferimento ecclesiale e non sottraggano risorse umane ed economiche alla parrocchia e alla sua azione pastorale.

348. Formazione e aggiornamento

Data la complessità e la frequente variazione delle norme amministrative e fiscali, e considerata la peculiarità degli enti ecclesiastici, non sempre presi in esplicita considerazione nella loro specificità, gli uffici competenti della curia, in collaborazione coi vicari episcopali di zona e i decani interessati, organizzino per i parroci e i membri dei consigli per gli affari economici appositi corsi di preparazione e di aggiornamento su queste materie. Gli stessi uffici curino inoltre la redazione e l'aggiornamento di pubblicazioni o sussidi che riassumono le norme canoniche e civili⁹.

349. Preparazione amministrativa dei parroci

La responsabilità del parroco, circa ogni aspetto della vita della parrocchia, richiede che egli abbia adeguate conoscenze anche in campo amministrativo. Ciò anche ai fini di una migliore valorizzazione dei fedeli laici, la cui collaborazione rimane comunque indispensabile.

La preparazione in campo amministrativo inizi già dagli anni della formazione seminaristica, continui con modalità adeguate nella formazione permanente e si specifichi e approfondisca in occasione della nomina a parroco.

350. Consulenza

Per gli adempimenti amministrativi e fiscali, la parrocchia può avvalersi anche dell'opera di qualificati studi professionali. Gli uffici competenti della curia, da parte loro, forniranno consulenza e aggiornamento periodico ai parroci e agli altri amministratori.

⁸ Cf Accordo di revisione del Concordato Lateranense, art. 7.

⁹ Cf Vademecum della diocesi di Milano per l'amministrazione della parrocchia.

351. Personale laico e volontariato

- § 1. Il personale laico dipendente dalla parrocchia e da ogni altro ente ecclesiastico per la funzionalità delle attività pastorali e di quelle commerciali e per assicurare una collaborazione domestica ai presbiteri, sia retribuito secondo le disposizioni di legge e gli accordi contrattuali in vigore.
- § 2. Gli stessi enti possono avvalersi anche di prestazioni di volontariato individuale o associativo, purché espressamente rese a titolo spontaneo e gratuito. Può essere opportuna la stipula di apposite convenzioni tra parrocchia e volontari o gruppi di volontari, soprattutto per prestazioni di volontariato a carattere continuativo. Tali prestazioni siano comunque garantite da adeguate coperture assicurative contro i possibili rischi.

VI. ATTRIBUZIONI DELL'ARCIVESCOVO E DEGLI UFFICI DI CURIA

352. Attribuzioni dell'Arcivescovo

Anche per quanto riguarda l'amministrazione dei beni temporali, l'Arcivescovo costituisce in diocesi il punto di riferimento, in quanto è suo specifico compito tutelare i beni ecclesiastici, disciplinarne l'amministrazione e vigilare sulla stessa.

353. Attribuzioni degli uffici di curia

- § 1. Nell'esercizio delle predette funzioni l'Arcivescovo si avvale dell'opera dei competenti uffici di curia, in particolare dell'Ufficio amministrativo diocesano. Ad essi, secondo la specifica competenza di ciascuno, sono demandati sia gli aspetti istruttori di ogni questione di carattere amministrativo e patrimoniale, sia una attività di sostegno agli enti ecclesiastici in tali materie.
- § 2. L'amministrazione del patrimonio dell'Arcidiocesi è assicurata dall'economo che agisce sotto l'autorità dell'Arcivescovo.

354. Organi collegiali diocesani

Partecipano all'amministrazione diocesana dei beni ecclesiastici il consiglio per gli affari economici della diocesi e il collegio dei consultori, secondo le competenze stabilite dal diritto universale della Chiesa e dal presente Sinodo (*cf costt. 177-179*), e precisate negli specifici regolamenti approvati dall'Arcivescovo. Le relative decisioni sono date e motivate in forma scritta.

Di norma non faccia parte di questi organismi chi riveste cariche nell'amministrazione attiva degli enti controllati. In ogni caso il consigliere non può intervenire alla discussione e partecipare al voto quando si tratti di questioni relative a enti presso i quali svolge funzioni di responsabilità amministrativa.

355. Apporto dei laici

Gli organismi tecnici, di consulenza e d'amministrazione, siano affidati, per quanto possibile e opportuno, a laici professionalmente qualificati, assicurando la presenza negli organismi collegiali anche di sacerdoti.

CAMBIA LA FISIONOMIA DEI "CONTRIBUENTI MINIMI"

La finanziaria 2008 ha introdotto un regime fiscale agevolato, quello dei "contribuenti minimi", destinato alle persone fisiche che svolgono attività economiche di modeste dimensioni al quale anche gli enti non commerciali sono interessati; essi, infatti, pur non rientrando tra i soggetti destinatari della norma, possono trarne indiretto beneficio in quanto committenti di piccoli imprenditori e lavoratori autonomi.

Le disposizioni, infatti, ben si prestano ad essere utilizzate da una parte dei collaboratori retribuiti di cui gli enti si avvalgono per la gestione della loro attività, sia essa di natura istituzionale che commerciale, anche perché questo regime può essere adottato dai soggetti che esercitano una piccola attività imprenditoriale o di lavoro autonomo come occupazione principale oppure come "secondo lavoro" essendo già lavoratori dipendenti presso altri soggetti oppure pensionati².

Il regime dei contribuenti minimi, che prevede condizioni particolarmente agevolate e semplificate riservate ai professionisti e agli imprenditori "marginali" che se ne avvalgono, potrebbe favorire – da parte delle parrocchie – il corretto inquadramento di alcune collaborazioni che non possono rientrare nelle altre tipologie di rapporti contrattuali; si pensi, ad esempio, alle prestazioni d'opera troppo continuative per poter essere inquadrate tra le collaborazioni di lavoro autonomo occasionali; alle collaborazioni non riconducibili a progetti in modo da poter essere regolate come co.co.pro oppure di durata superiore a 30 giorni e/o con compensi superiori a 5.000 euro per poter rientrare tra le co.co.co. senza progetto.

I lavoratori autonomi che possono collaborare con la parrocchia adottando il regime dei contribuenti minimi sono, ad esempio, gli organisti e i di-

¹ Cf L. 24.12.2007, n. 244, art. 1, cc. 96-117.

² La possibilità per i lavoratori dipendenti di utilizzare il regime dei contribuenti minimi per l'inquadramento di attività di lavoro autonomo o d'impresa svolte a latere dell'attività di lavoro subordinato è stata esplicitamente confermata dall'Agenzia delle entrate con la Ris. n. 311/E del 21.7.2008.

rettori di coro. Nell'ambito degli imprenditori si può pensare all'affidamento in appalto dei lavori di pulizia o di piccola manutenzione.

1. Nuovo regime dei "contribuenti minimi" o delle "neoattività"

Una delle manovre correttive di questa estate³, però, ha modificato il regime dei "contribuenti minimi" rendendolo certamente meno "interessante" per gli enti; infatti, se per un verso lo ha reso più conveniente per coloro che lo adottano (l'aliquota dell'imposta viene ridotta ad un quarto di quella precedente), d'altro canto ne ha ristretto il campo soggettivo di applicazione ed, inoltre, lo ha reso temporaneo.

Infatti il nuovo regime – ridisegnato dall'articolo 27 del decreto legge 98/2011 che lo definisce "Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità", ma ribattezzato nell'uso comune più sinteticamente regime dei "nuovi minimi" o delle "neoattività" –, prevede requisiti aggiuntivi rispetto a quelli già richiesti dalla finanziaria 2008 e potrà essere utilizzato solo per 5 anni, con un'eccezione che riguarda i giovani al di sotto dei 35 anni.

Le modifiche introdotte traggono origine dalla volontà del legislatore di «favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e, inoltre, per favorire la costituzione di nuove imprese», motivo per cui, «gli attuali regimi forfetari sono riformati e concentrati in funzione di questi obiettivi» (c. 1).

Il testo lascerebbe quindi intendere che debbano essere riformati tutti i regimi forfetari, quello dei "contribuenti minimi" ed anche quello dei "forfettini". Va segnalato, però, che la legge stabilisce le modifiche citando esplicitamente solo il «il regime di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117 della legge 24 dicembre 2007, n. 244», quello, appunto, dei contribuenti minimi, ma non contiene un'esplicita abrogazione delle disposizioni relative ai "forfettini". È auspicabile che l'Amministrazione finanziaria offra un chiarimento ufficiale sulla questione.

Prescindendo dall'eventuale assorbimento del regime dei "forfettini", vediamo nel dettaglio la nuova fisionomia del regime dei nuovi contribuenti minimi o delle neoattività e la sorte degli *ex* contribuenti minimi .

2. CONDIZIONI DI ACCESSO AL NUOVO REGIME

Come il precedente, il nuovo regime riguarda solo le persone fisiche esercenti attività commerciali e professionali, residenti nel territorio dello

³ D.L. 6.7.2011, n. 98, conv. L. 15.7.2011, n. 111.

⁴ È il regime previsto dall'art. 13 della L. 388/2000 che stabilisce, per le nuove attività d'impresa o di lavoro autonomo, una tassazione ridotta per il primo triennio di attività.

2.1 Nuovi requisiti

La prima differenza riguarda la delimitazione temporale del regime: può essere adottato solo per 5 anni, più precisamente «per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi»; se il lavoratore ha meno di 30 anni, il regime può essere utilizzato per un tempo maggiore in quanto «è applicabile anche oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello d'inizio dell'attività ma non oltre il periodo di compimento del trentacinquesimo anno di età».

La seconda differenza riguarda la limitazione della possibilità di accesso al regime ai soli soggetti «che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione» ed a quelli «che l'hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007».

La norma precisa inoltre che il requisito della "novità" dell'attività viene soddisfatto nel caso in cui la nuova attività:

- non sia stata esercitata nei tre anni precedenti;
- non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, fatta eccezione per il caso della pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di attività professionali;
- costituisca la prosecuzione di un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, i cui ricavi non siano stati, nell'ultimo periodo d'imposta di attività, superiori a 30.000 euro.

Considerando che nel regime dei "forfettini" vengono applicati gli stessi parametri per definire la "nuova" attività si può ritenere che i chiarimenti forniti a suo tempo dall'Amministrazione finanziaria siano applicabili anche con riferimento al nuovo regime dei minimi.

In particolare:

- con la Circolare n. 1/E del 3 gennaio 2001 è stato precisato che la semplice apertura della partita IVA senza effettivo esercizio dell'attività non costituisce causa di esclusione;
- con la Circolare n. 59/E del 18 giugno 2001 è stato precisato che la qualità di socio in società personali o di capitale non è di per sé causa ostativa per l'adozione del regime agevolato; occorre invece verificare l'effettivo esercizio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo eventualmente svolta dal socio. Ne consegue che «se il soggetto è stato socio accomandante di S.a.s. o socio in S.r.l., egli può ugualmente fruire del regime agevolato purché non abbia svolto, nei tre anni precedenti, attività di gestione all'interno della società, dopo il conferimento di solo capitale»;
- con la Circolare 59/E/2001 e la Circolare 8/E del 26 gennaio 2001 è stato precisato che la nuova attività va considerata mera prosecuzione del-

l'attività esercitata in precedenza se il carattere della novità riguarda unicamente l'aspetto formale, ma di fatto «viene svolta in sostanziale continuità, utilizzando, ad esempio, gli stessi beni dell'attività precedente, nello stesso luogo di lavoro e nei confronti degli stessi clienti»; per verificare l'esistenza di preclusioni all'adozione del regime occorre quindi «accertare la novità dell'attività intrapresa [...] caso per caso, con riguardo al contesto generale in cui la nuova attività viene esercitata».

2.2 Requisiti già previsti per gli ex minimi

Assieme a quelli di nuova introduzione occorre rispettare anche i requisiti che erano richiesti dal precedente regime dei minimi e che l'articolo 27 del decreto legge 98/2011 richiama *in toto*. Anche in questo caso devono intendersi attuali i chiarimenti offerti dall'Agenzia delle entrate, in particolare attraverso le Circolari: n. 73/E del 21 dicembre 2007, n. 7/E del 21 gennaio 2008, n. 12/E del 19 febbraio 2008, n. 13/E del 26 febbraio 2008 e la Risoluzione n. 311 del 21 luglio 2008.

Pertanto, perché i soggetti che iniziano una nuova attività possano accedere al regime agevolato devono essere rispettati i limiti di seguito indicati.

- I ricavi conseguiti o i compensi percepiti non devono essere superiori a 30.000 euro annui.
 - I ricavi e i compensi rilevanti ai fini del raggiungimento dei 30.000 euro sono quelli di cui agli articoli 57-85 e 54 del TUIR. Nel caso in cui il soggetto svolga più attività occorre considerare il volume complessivo relativo a tutte le attività esercitate, anche se gestite con contabilità separata. L'Agenzia delle entrate ha precisato che ai fini della determinazione del limite dei 30.000 euro per i soggetti già in attività non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall'adeguamento agli studi di settore, né quelli derivanti dall'adeguamento ai parametri⁵; inoltre non rilevano i compensi di natura occasionale percepiti dal contribuente minimo (ad esempio, per attività di consulenza) qualificabili come redditi diversi, ai sensi dell'articolo 67 del TUIR.

Nel caso di inizio dell'attività nel corso del periodo d'imposta il limite dei ricavi o dei compensi deve essere ragguagliato all'anno⁶.

- Non devono essere effettuate cessioni all'esportazione, né operazioni ad esse assimilate (servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, operazioni con lo Stato della Città del Vaticano o con la Repubblica di San Marino).
- Non ci si può avvalere di lavoratori dipendenti o collaboratori coordinati e continuativi, con o senza progetto, né di associati in partecipazione di solo lavoro⁷. L'Agenzia delle entrate ha precisato che non determina, inve-

⁵Cf Circ. 73/E/2007, § 2.1.

⁶ Cf Circ. 73/E/2007, § 2.1.

⁷ L'Agenzia delle entrate ha puntualizzato che se all'associato non sono stati distribuiti utili in

 Gli acquisti di beni strumentali, siano essi mobili o immobili⁹, compresi quelli effettuati mediante contratti di appalto e di locazione, anche finanziaria, non devono superare un importo complessivo di 15.000 euro per ciascun triennio.

Il riferimento al triennio deve intendersi quale triennio "mobile", da verificarsi ogni esercizio¹⁰.

Il valore dei beni strumentali, utilizzati solo in parte nell'ambito dell'attività di impresa o di lavoro autonomo, è considerato, limitatamente al 50% dei relativi corrispettivi, al netto dell'eventuale IVA indetraibile¹¹; si presumono comunque ad uso promiscuo tutti i costi relativi a beni a deducibilità limitata di cui agli articoli 54, comma 3-*bis*, 102 comma 9 e 164 del TUIR (spese di telefonia e automezzi)¹².

Il limite all'acquisto di beni strumentali è determinato con riferimento all'ammontare dei corrispettivi relativi alle operazioni di acquisto effettuate anche presso soggetti non titolati di partita IVA¹³. Inoltre il limite dei 15.000 euro deve essere verificato con riferimento al costo sostenuto dal contribuente al netto dell'IVA, anche se non è stato esercitato il diritto di detrazione¹⁴.

Il valore dei beni strumentali cui fare riferimento nel computo del limite in esame è costituito dall'ammontare dei corrispettivi relativi all'acquisto dei beni medesimi. Pertanto, non rileva l'eventuale cessione degli stessi nel triennio di osservazione¹⁵.

Nel caso di soggetti che hanno iniziato l'attività dopo il 2008, i requisiti indicati sopra devono essere verificati con riferimento all'anno precedente e, per quanto riguarda i beni strumentali, al triennio precedente.

quanto l'esercizio si è chiuso con una perdita, la presenza di un rapporto di associazione in partecipazione non è di ostacolo all'adozione del regime (cf Circ. 28.1.2008, n. 7/E, § 2.6, quesito a); naturalmente per poter utilizzare il regime il rapporto dovrà essere interrotto.

⁸ Cf Circ. n. 7/E/2008, § 2.13.

⁹ Cf Circ. n. 13/E/2008, § 1.6.

Of la Relazione governativa di accompagnamento al disegno di legge Finanziaria 2008. Così, ad esempio nel 2012, per verificare se sussistono ancora i requisiti per l'applicazione del regime in esame, il contribuente che ha iniziato l'attività nel 2008 dovrà fare riferimento agli acquisti operati nel 2011, nel 2010 e nel 2009.

¹¹ Cf Circ. 21.12.2007, n. 73/E, § 2.1; Circ. 28.1.2008, n. 7, § 2.8, quesiti a) e b); Circ.19.2.2008, n. 12/E, § 4.2.

¹² Cf Circ. 28.1.2008 n. 7/E, § 2.8, quesito a).

¹³ Cf D.M. 2.1.2008 e Circ. 73/E/2007, § 2.1.

¹⁴ Cf Circ. 26.2.2008, n. 13/E, § 1.8.

¹⁵ Cf Circ. 28.1.2008, n. 7/E, § 2.8, quesito f).

2.3 Esclusioni

Anche le cause di esclusione individuate dal precedente regime¹⁶ sono applicabili a quello nuovo; non vi potranno quindi accedere i soggetti:

- non residenti;
- che si avvalgono di regimi speciali IVA (come, ad esempio il regime dettato per i produttori agricoli, per l'editoria, per i giochi e gli intrattenimenti, per la rivendita di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, per le vendite a domicilio);
- che, in via esclusiva o prevalente, effettuano operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato di terreni edificabili e di mezzi di trasporto nuovi o assimilati a quelli nuovi;
- che partecipano a società di persone o associazioni professionali ovvero a Srl in regime di trasparenza; possono invece accedere al regime i partecipanti all'impresa familiare.

Per quanto concerne i soggetti con attività avviate a partire dal 2008 va richiamata la Circolare n. 7/E/2008 nella quale si specifica che l'esistenza delle cause di esclusione dal regime devono essere verificate in relazione al periodo d'imposta in cui si intende operare come contribuente minimo.

3. DECORRENZA E DURATA

Il nuovo regime entra in vigore il 1° gennaio 2012 e potrà essere adottato solo per un tempo determinato o definito, cioè «per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro anni successivi».

Condizioni più favorevoli sono previste per gli *under 30*, che possono permanere nel regime anche oltre il 5 anno di attività, «*ma non oltre il compimento del trentacinquesimo anno di età*».

I soggetti inquadrati o inquadrabili nel precedente regime dei minimi che hanno iniziato l'attività successivamente al 2007 possono adottare il nuovo regime per il periodo residuo rispetto all'inizio dell'attività (in pratica chi ha cominciato l'attività nel corso del 2008, potrà utilizzarlo per il 2012; chi ha avviato l'attività nel 2009, potrà permanere nel regime fino al 2013 e così via) sempre a condizione che continuino ad essere rispettati i requisiti prescritti.

Per poter accedere al nuovo regime, però, la decorrenza dell'inizio attività successiva al 2007 e il possesso dei requisiti previsti per gli *ex* minimi non basta: è necessario anche che al momento dell'inizio dell'attività fosse rispettato il criterio della "novità" dell'attività.

Il regime non potrà quindi essere adottato qualora, pur ricorrendo le altre condizioni, l'attività costituisca mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta in altra forma o consista nella prosecuzione di un'atti-

¹⁶ Cf L. 244/2007, art. 1, c. 99.

vità d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto con ricavi superiori a 30.000 euro¹⁷.

4. SEMPLIFICAZIONI E AGEVOLAZIONI FISCALI

Il regime è caratterizzato da una notevole semplificazione degli adempimenti, dall'assoggettamento ad imposta sostitutiva, dall'esclusione degli studi di settore, dall'esonero dell'IVA, dall'esclusione dell'IRAP.

4.1 Le semplificazioni

Le semplificazioni contabili e dichiarative sono quelle già previste per i contribuenti minimi del vecchio regime e riguardano sia il versante dell'IVA che le imposte dirette.

In ambito IVA è previsto l'esonero dagli obblighi di liquidazione e versamento dell'imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal D.P.R. 633 del 1973; nello specifico l'esonero riguarda:

- registrazione delle fatture emesse (art. 23).
- registrazione dei corrispettivi (art. 23),
- registrazione degli acquisti (art. 25),
- tenuta e conservazione dei registri e dei documenti (art. 39), fatta eccezione per le fatture emesse, quelle di acquisto e le bollette doganali di importazione,
- dichiarazione e comunicazione annuale (artt. 8 e 8-bis del D.P.R. 322/1998),
- invio della comunicazione delle fatture "significative" (Circ. n. 24/E del 30.5.2011, § 3.1).

Permane, invece l'obbligo:

- di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali.
- di certificazione dei corrispettivi.

L'Agenzia delle entrate ha chiarito che, nonostante l'esonero dagli obblighi di tenuta dei registri IVA, il contribuente può, per scelta, tenere comunque i registri¹⁸. Analogamente, pur non essendovi alcun obbligo, è possibile procedere all'annotazione delle date di pagamento e di incasso sulle fatture¹⁹, operazione che consente di individuare più agevolmente le operazioni rilevanti ai fini della determinazione del reddito di ciascun periodo d'imposta.

¹⁷ È stato calcolato che circa il 96% degli attuali contribuenti minimi dovranno abbandonare il vecchio regime nel 2012, senza poter accedere a quello nuovo; si tratta di circa mezzo milione di soggetti.

¹⁸ Cf Circ. 7/E/2008, § 3.4, quesito a).

¹⁹ Cf Circ. 7/E/2008, § 6.5, quesito a).

4.2 L'IRPEF

Le agevolazioni in tema di imposta sul reddito sono state notevolmente accentuate rispetto all'originaria versione del regime dei contribuenti minimi. Come in precedenza è prevista l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali locali (regionale, provinciale, comunale), ma l'aliquota è fissata al 5% (in luogo del precedente 20%).

a) Determinazione del reddito e applicazione dell'imposta sostitutiva

Per la determinazione del reddito si applica il principio di cassa, secondo il quale sia i componenti positivi che quelli negativi partecipano alla formazione del reddito nel periodo d'imposta di incasso o pagamento.

I primi sono rappresentati da: ricavi o compensi percepiti nel periodo d'imposta; plusvalenze dei beni relativi all'impresa o all'esercizio dell'arte o professione; sopravvenienze attive.

I componenti negativi sono costituiti da: costi relativi all'attività esercitata²º; contributi previdenziali versati in ottemperanza a norme di legge, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi; minusvalenze dei beni relativi all'impresa o all'esercizio dell'arte o professione; sopravvenienze passive.

Sono inapplicabili al regime dei minimi le norme che prevedono limitazioni alla deducibilità dei costi inerenti l'attività (come, ad esempio, quelle sulle spese di alberghi e ristoranti); la Circolare n. 7/E/2008 sostiene infatti che «tenendo conto della particolarità del regime dei minimi che prevede una modalità semplificata di determinazione del reddito ai sensi del comma 104 si ritiene che non possono trovare applicazione le norme del TUIR che prevedono una specifica limitazione nella deducibilità dei costi. Le spese relative a beni ad uso promiscuo e, quindi, parzialmente inerenti, nonché le spese relative a tutti i beni a deducibilità limitata indicati negli articoli 164 e 102, comma 9, del TUIR (ad esempio autovetture, autocaravan, ciclomotori, motocicli, e telefonia) rileveranno nella misura del 50 per cento dell'importo corrisposto comprensivo dell'IVA per la quale non può essere esercitato il diritto alla detrazione».

Le spese sono invece deducibili integralmente, a condizione che sia provato, sulla base di criteri oggettivi, l'inerenza della spesa all'attività d'impresa o di lavoro autonomo esercitata.

Il costo dei beni strumentali viene dedotto per intero dal reddito del perio-

²⁰ I costi deducibili comprendono anche l'IVA addebitata a titolo di rivalsa sugli acquisti di beni e servizi.

do in cui è avvenuto il pagamento.

I contributi previdenziali, che i contribuenti minimi devono versare all'ente previdenziale di appartenenza, devono essere dedotti prioritariamente al reddito d'impresa o di lavoro autonomo nei limiti in cui trovano capienza in tali redditi; l'eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo del contribuente²¹.

Il reddito delle attività dei contribuenti minimi non assume alcuna rilevanza in sede di determinazione del reddito complessivo del contribuente e ai fini del riconoscimento delle detrazioni d'imposta di cui all'articolo 13 del TUIR, mentre rileva ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia²² e costituisce la base imponibile per il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori per legge²³.

b) Imposta sostitutiva

Al reddito, come sopra determinato, si applica un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionale, provinciale e comunale pari al 5%.

Nel caso di imprese familiari, l'imposta è dovuta dal titolare dell'impresa ed è calcolata sul reddito al lordo delle quote spettanti ai collaboratori. I contribuenti minimi che svolgono attività di lavoro autonomo subiscono la ritenuta d'acconto da parte dei sostituti d'imposta²⁴, nella misura del 20%.

Eventuali crediti d'imposta spettanti al contribuente minimo potranno essere scomputati dall'imposta sostitutiva dovuta utilizzando l'istituto della compensazione tramite il modello F24. Analogamente possono essere compensate le ritenute subite in eccedenza rispetto alle somme dovute come imposta sostitutiva; in alternativa può esserne chiesto il rimborso.

c) Esclusione dagli studi di settore

Di particolare rilievo la previsione che i contribuenti minimi sono esonerati dagli studi di settore e dalla compilazione del modello per la comunicazione dei relativi dati²⁵.

4.3 Esclusione dall'IRAP

Per quanto la loro situazione di contribuenti "marginali" escluda di per sé i contribuenti minimi dall'ambito di applicazione dell'IRAP, è comunque garanzia di chiarezza la precisazione che questi soggetti sono esenti dal-

²¹ Cf Circ. 7/E/2008, § 5.1, quesito e).

²² Cf D.M. 2.1.2008, art. 9, cc. 1 e 2 e Circ. n. 7/E/2008, § 4.1.

²³ Per i lavoratori autonomi senza Cassa previdenziale i versamenti sono da effettuare alla Gestione separata INPS; per gli imprenditori alla Gestione artigiani e commercianti IVS.

²⁴ Si ricorda che la parrocchia e, in genere gli enti non commerciali, sono sostituti d'imposta ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. 600/1973.

²⁵ Cf Circ. n. 73/E/2007, § 3.2.2.

l'imposta; come spiega l'Agenzia delle entrate «con tale disposizione il legislatore ha inteso prescindere dalle caratteristiche individuali dell'attività svolta ai fini dell'assoggettamento all'IRAP del reddito prodotto, riconducendo l'esenzione tra le specificità del regime in esame»; ne consegue che «i contribuenti minimi sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione» (Circ. 73/E/2007, 3.3).

4.4 L'IVA

Una peculiarità del regime è costituita dall'esonero dall'applicazione dell'IVA: in pratica, sui compensi corrisposti a questi lavoratori autonomi o imprenditori *non* è *dovuta l'IVA*; essi sono, infatti, tenuti all'emissione della fattura, ma in esonero da imposta; le fatture devono riportare la dicitura che motiva l'esclusione dall'IVA "Operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1, c. 100 della legge finanziaria per il 2008".

Naturalmente i soggetti che adottano questo regime non hanno diritto alla detrazione dell'IVA assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti.

In quanto non viene applicata l'IVA, sulle fatture di importo superiore a euro 77.74 deve essere applicato il bollo di 1,81 euro²⁶.

La possibilità di non vedersi addebitata l'IVA è particolarmente significativa per le parrocchie che non recuperano l'IVA sui costi relativi alla sfera istituzionale, in quanto assumono la veste di consumatore finale, né la recuperano nelle attività commerciali esercitate, se si tratta di operazioni per le quali è prevista l'esenzione IVA (è il caso, ad esempio, delle scuole materne e dell'attività didattica in genere).

5. SEMPLIFICAZIONI PER GLI EX MINIMI

L'articolo 27, comma 3 del decreto legge 98/2011 prevede alcune agevolazioni – sostanzialmente di carattere formale – per i contribuenti che, per effetto dei nuovi requisiti di accesso, non possono utilizzare il regime dei minimi, oppure quelli che ne fuoriescono, perché si conclude il periodo di permanenza concesso o perché non vengono più rispettate tutte le condizioni previste.

Fermo restando l'obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi e gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, questi soggetti sono esonerati:

- dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell'IVA;
- dalle liquidazioni e dai versamenti periodici IVA.

È inoltre prevista l'esenzione dall'IRAP, a proposito della quale va sottolineato che, dati i requisiti dimensionali che devono essere rispettati, l'e-

²⁶ Cf Ris. 356/E/2008.

Per questi soggetti non sarà invece possibile:

- applicare i criteri "semplificati" per la determinazione del reddito; infatti l'imponibile dovrà essere calcolato applicando le consuete regole previste dal TUIR per il reddito d'impresa o quello di lavoro autonomo;
- adottare la tassazione sostitutiva; infatti il reddito da lavoro autonomo o d'impresa concorrerà alla produzione del reddito complessivo e sconterà l'IRPEF calcolata applicando le aliquote progressive:
- non applicare l'IVA sulle operazioni effettuate; infatti i compensi e i corrispettivi dovranno essere assoggettati ad IVA con l'aliquota relativa al tipo di bene ceduto o servizio reso (nelle prestazioni di servizi l'IVA sarà del 21%)²⁷.

Va infine sottolineato che tra le agevolazioni non viene citata l'esclusione dall'applicazione degli studi di settore.

L'articolo sostituisce quanto riportato in

"La gestione e l'amministrazione della parrocchia" al capitolo 8, par. 9.

ex*L*ege 2-2011

45

²⁷ Un'esplicita conferma dell'inapplicabilità di queste agevolazioni è venuta dalla risposta dell'Agenzia delle entrate all'interrogazione parlamentare n. 5-05408 del 28.9.2011.

LA DETRAZIONE PER LE SPESE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA **DEGLI EDIFICI**

Le tre manovre finanziare emanate tra maggio e settembre hanno modificato, tra l'altro, la disciplina relativa alle detrazioni del 36% e del 55% riconosciute per gli interventi effettuati sugli immobili.

Cogliamo l'occasione per ricordare, ancora una volta, che la detrazione del 36%, riguardante gli interventi di manutenzione dei fabbricati non può mai essere utilizzata dalle parrocchie e dagli altri enti non commerciali, in quanto riguarda esclusivamente le persone fisiche.

É invece possibile usufruire della detrazione del 55% spettante per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, la cui disciplina è stata illustrata nella Guida operativa allegata al numero 3-4/2010 di exLege.

Due sono le novità che hanno coinvolto questo bonus fiscale.

La prima riguarda l'eliminazione dell'obbligo di riportare separatamente il costo della manodopera in fattura. La previsione è contenuta nel Decreto Sviluppo¹ e riguarda le fatture emesse a partire dal 14 maggio 2011, data di entrata in vigore del decreto legge, anche se sono relative a lavori eseguiti precedentemente.

La seconda modifica riguarda l'aliquota IVA, che passa dal 20% al 21%²; questo aggravio si applica in ogni caso alle parcelle dei professionisti; può riguardare anche le fatture dell'impresa edile o degli artigiani che effettuano i lavori quando l'intervento non rientra tra quelli che godono dell'aliquota agevolata al 10% (che non subisce variazioni, così come non ne subisce quella "superagevolata" del 4)3.

La nuova aliquota si applica alle fatture emesse dal 17 settembre 2011. tenendo conto che la fattura deve essere comunque emessa quando l'ope-

¹ D.L. 13.5.2011, n. 70 (conv. L. 12.7.2011, n. 106).

² L'aumento è stato disposto dalla L. 14.9.2011, n. 148 che ha convertito con modifiche il D.L. 13.8.2011, n. 138.

³ Il regime IVA degli interventi di manutenzione è diffusamente descritto nella Guida Operativa "Manutenzioni sugli immobili: Aliquote IVA" di exLege 3/2007, nella versione on line.

razione si considera effettuata.

Il momento in cui l'operazione posta in essere si considera effettuata ai fini IVA è stabilito come seque:

- le cessioni di beni mobili si considerano effettuate all'atto della consegna o della spedizione;
- le cessioni di beni immobili si considerano effettuate all'atto della stipulazione del rogito notarile;
- le cessioni di beni (mobili e immobili) con effetti costitutivi o traslativi differiti rispetto agli eventi di cui sopra si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti, con il limite temporale di un anno per i beni mobili:
- le prestazioni di servizi si considerano effettuate con il pagamento del corrispettivo, indipendentemente dall'avvenuta esecuzione, in tutto o in parte, della prestazione.

Gli acconti pagati prima del 17 settembre sono soggetti all'aliquota del 20%, mentre al saldo, pagato dopo, si applica l'aliquota del 21%.

Le note di variazione emesse dal 17 settembre devono riportare l'aliquota ordinaria del 20% se la fattura, oggetto di rettifica, relativa all'operazione originaria è stata emessa prima di tale data.

Da ultimo ricordiamo che il 31 dicembre 2011 dovrebbe segnare il termine dalla possibilità di usufruire della detrazione del 55%⁴.

Forse l'imminente nuovo Decreto Sviluppo potrebbe disporre un'ulteriore proroga – il Ministero dello sviluppo economico ha annunciato l'intenzione di prorogare per altri tre anni la detrazione –, ma non è per niente scontato che la disposizione veda la luce. Inoltre va considerato che, a parte di dubbi sulla proroga, è molto probabile che la misura della detrazione venga ridotta, anche in maniera significativa⁵.

Vale la pena, perciò di effettuare – e saldare⁶ – gli interventi programmati in questo squarcio di fine anno.

⁴ Intatti il cosiddetto *bonus* energia è stato introdotto per un triennio dalla finanziaria 2007, prorogato fino al 2010 con la finanziaria dell'anno successivo e fino al 2011 con la legge di stabilità 2011 (cf art. 1, c. 48, L. 13.12.2010, n. 220).

⁵ Si veda la previsione del cosidetto "taglio lineare" alle agevolazioni previsto dal D.L. 138/2011. In pratica nel 2012 la riduzione dei benefici potrebbe essere del 5% per aumentare al 20% nel 2013.

⁶ Il *bonus* riguarda le fatture pagate entro il 31.12.2011.

PROROGA PER L'INVIO DELLE FATTURE SIGNIFICATIVE

Il termine per la trasmissione delle cosiddette "fatture significative" relativa alle operazioni effettuate nel 2010 slitta dal 31 ottobre al 31 dicembre 2011. La nuova scadenza è stata fissata dall'Agenzia delle entrate con il Provvedimento del 16 settembre 2011.

L'adempimento, di cui abbiamo illustrato la disciplina nello scorso numero¹, è stato introdotto con la Finanziaria dello scorso anno² e dovrebbe servire ad aiutare l'Amministrazione finanziaria per contrastare il diffuso fenomeno dell'evasione.

A questo scopo gli operatori economici, compresi gli enti non commerciali che svolgono attività commerciali, devono inviare all'Agenzia delle entrate una particolare comunicazione nella quale vengono segnalate tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che superano la soglia dei 3.000 euro. Per garantire un'introduzione graduale dell'adempimento, però, per l'anno d'imposta 2010, l'obbligo è limitato alle sole operazioni per le quali è stata emessa o ricevuta una fattura di importo non inferiore a 25.000 euro³.

La comunicazione è stata battezzata "spesometro", nel senso che dovrebbe evidenziare al fisco le spese di una certa significatività per consentirgli di verificare che i soggetti che le sostengono dichiarino redditi credibili.

La disciplina di questo nuovo strumento di controllo è stata più volte modificata, anche nell'intento di renderlo quanto più possibile di semplice esecuzione.

Proprio per consentire agli strumenti informatici di recepire le ultime semplificazioni introdotte, il Provvedimento dello scorso 16 settembre prevede anche l'aggiornamento delle specifiche tecniche, che vanno a sostituire integralmente quelle stabilite con il Provvedimento del 21 giugno 2011.

Infatti lo scopo della nuova impostazione, dichiara il Provvedimento, è

¹ Si veda l'articolo *L'invio telematico delle fatture "significative"* in exLege n. 1/2011, pagg. 67-72.

² Cf art. 21, D.L. 78/2010, conv. L. 122/2010.

³ Cf Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22.12.2010.

quello di «semplificare al massimo gli obblighi di comunicazione da parte dei contribuenti e di migliorare, anche sulla base delle indicazioni fornite dalle associazioni di categoria, la qualità delle informazioni trasmesse».

Tra le novità figurano il campo relativo alle modalità di pagamento (importo frazionato, non frazionato o corrispettivo periodico); quello relativo all'importo dovuto per l'operazione; il campo relativo al numero della fattura da utilizzare per le operazioni con soggetti dotati di partita IVA; il tracciato di dettaglio per le note di variazione.

TORNA IL CONDONO **SULLE LITI FISCALI PENDENTI**

Con il recente decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, (c.d. "manovra correttiva"), tempestivamente convertito nella legge 15 luglio 2011 n. 111, il legislatore ha riproposto la definizione agevolata delle liti pendenti tra i contribuenti e l'Agenzia delle entrate.

Secondo l'articolo 39, comma 12, del citato decreto, infatti, i processi tributari di valore non superiore a 20.000 euro, in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 1° maggio 2011 dinanzi alle Commissioni Tributarie (Provinciali e Regionali) o al Giudice Ordinario¹, compresa la Cassazione, in ogni stato e grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definiti, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

1. AMBITO APPLICATIVO DELLA NORMA

La possibilità di definizione delle liti non riguarda la totalità dei processi fiscali, ma:

a. solo le cause di valore fino a 20.000 euro, intendendo per valore della causa da assumere a base del calcolo l'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi. delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con separato provvedimento; in caso di liti relative alla ir-

^{*} Avvocato, esperto nel contenzioso tributario.

¹ Potrebbero essere ancora pendenti presso il Giudice Ordinario controversie instaurate prima dell' 1.1.2002 e relative a sanzioni amministrative non tributarie, comminate ad esempio per la omessa o tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte dei soggetti incaricati, o per le violazioni in materia di visto di conformità e certificazione tributaria o, ancora, per le violazioni degli obblighi dei concessionari della riscossione. Tali controversie dall'entrata in vigore della L. n. 448 del 28.12.2001 sono di competenza delle Commissioni Tributarie.

- rogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si tiene conto ai fini del valore della lite;
- b. i processi tecnicamente pendenti alla data del 1° maggio 2011 e, cioè, le cause che sono già state avviate con la notifica del ricorso introduttivo all'Agenzia delle entrate entro il 1° maggio 2011 e che a tale data non sono ancora definitivamente concluse (si intende pendente la lite per la quale, alla data del 1° maggio 2011 la sentenza non è ancora passata in giudicato).

2. LITI DEFINIBILI

La nuova disciplina richiede che l'Agenzia delle entrate sia parte della lite, quindi sono definibili i processi che riguardano l'IRPEF, l'IRES, l'IVA, l'I-RAP, l'imposta di registro e l'imposta sulle successioni e donazioni; al contrario, sono escluse dalla definizione le liti che riguardano l'ICI, la TARSU, la TOSAP, i dazi e le accise che non sono gestite dall'Agenzia delle entrate.

Sono definibili tutti i processi tributari aventi ad oggetto gli atti di accertamento, i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e gli altri atti con funzioni impositive.

Non possono al contrario essere definite le liti relative ai provvedimenti di recupero degli "aiuti di Stato" illegittimi, al silenzio-rifiuto, al diniego di rimborsi, al diniego o revoca delle agevolazioni, alle ingiunzioni ed iscrizioni a ruolo ed agli avvisi di liquidazione, in quanto siano finalizzati alla mera riscossione di tributi e non contengano la rettifica di dati dichiarati.

3. IMPORTI DA VERSARE PER LA DEFINIZIONE

Per l'esplicita previsione dell'articolo 39, comma 12, alla definizione si applica, salvo che non sia diversamente specificato, la disciplina dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e l'ammontare delle somme dovute per usufruire della definizione, da versare in un'unica soluzione, viene determinato sulla base del valore della lite, a norma del precedente condono del 2002.

Se il valore di lite è inferiore o uguale a 2.000 euro, è comunque dovuto un importo fisso di 150 euro.

Quando il valore della lite, invece, è superiore a 2.000 euro, occorre versare:

- a. un importo pari al 10% del valore, nell'ipotesi di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica sentenza emessa;
- b. un importo pari al 50% del valore, nel caso di soccombenza del contribuente;
- c. un importo pari al 30% del valore, se il giudice non ha ancora emanato la sentenza.

Qualora invece il contribuente abbia avuto ragione solo in parte, il calcolo deve essere fatto, applicando rispettivamente le percentuali del 10 e del 50 sopra indicate, sia sulla "parte" di causa vinta, sia su quella persa.

Poiché la presentazione del ricorso non sospende la riscossione, il contribuente potrebbe aver già pagato in parte, in via provvisoria, quanto richiesto dall'Agenzia delle entrate. Le somme eventualmente già versate vanno scomputate dagli importi da pagare per la definizione della lite. Se tali somme eccedessero quelle dovute, l'eccedenza verrebbe rimborsata al contribuente, ma solo per la parte non più dovuta in base all'ultima pronuncia provvisoriamente esecutiva per legge.

Per essere più chiari riportiamo l'esempio che viene fatto sulla Circolare esplicativa del condono del 2002, la cui disciplina si applica anche alla definizione dell'articolo 39:

Un contribuente ha impugnato un avviso d'accertamento recante maggiore imposta per 10.000 euro, pagando a seguito d'iscrizione a ruolo a titolo provvisorio 5.000 euro d'imposta e 1.000 euro di interessi.

La sentenza di primo grado ha annullato parzialmente l'avviso di accertamento, con conferma della legittimità e fondatezza della pretesa limitatamente ad un'imposta pari a 3.000 euro e relativi interessi, pari a 600 euro.

Il valore della lite è pari all'importo del tributo contestato con l'atto introduttivo in primo grado, vale a dire 10.000 euro.

Il contribuente per definire la lite dovrà versare il 10% di 7.000 euro (imposta annullata dalla sentenza) nonché il 50% di 3.000 euro (imposta confermata dalla sentenza).

Pertanto verserà complessivamente 2.200 euro (700 + 1.500).

Occorre quindi verificare se le somme versate in pendenza di giudizio siano di ammontare superiore a quanto dovuto per la chiusura della lite. Nell'ipotesi in cui le somme già versate siano inferiori all'importo dovuto per la definizione (2.200 euro), il contribuente dovrà versare la differenza. Viceversa, se il contribuente, come nel caso qui ipotizzato, ha versato un importo superiore a quanto dovuto per la definizione, per stabilire se ha diritto, e in che misura, al rimborso dell'eccedenza, si procederà a "liquidare" la sentenza. Si disporrà il rimborso delle somme già versate nella misura in cui risultino non più dovute a seguito dell'ultima pronuncia provvisoriamente esecutiva per legge, al netto della parte scomputata in sede di definizione della lite.

| Nel caso ipotizzato occorre procedere come di seguito: | |
|---|-------|
| somme iscritte a ruolo e pagate | 6.000 |
| somme dovute per la definizione | 2.200 |
| eccedenza | 3.800 |
| imposta risultante da sentenza e interessi corrispondenti | 3.600 |
| somme da rimborsare | 200 |

Nell'esempio riportato, di frequente ricorrenza, in cui c'è già una sentenza della Commissione Tributaria Provinciale ed il contribuente ha già

eseguito il pagamento di una iscrizione a ruolo provvisoria, il costo della definizione è ben più elevato di quanto dovuto in base alla sentenza di primo grado, in quanto a quell'importo (euro 3.600) bisogna aggiungere il costo della definizione (euro 2.200) per un totale di euro 5.800.

Si dovrà, pertanto, effettuare una valutazione, caso per caso, della convenienza economica dell'operazione.

4. TERMINI

Per perfezionare la definizione, le somme dovute devono essere versate, in un'unica soluzione, entro il 30 novembre 2011.

L'istanza di definizione deve essere presentata entro il 31 marzo 2012.

Le liti che possono essere definite sono sospese in via automatica fino al 30 giugno 2012, indipendentemente dalle decisioni del contribuente di avvalersi o meno della definizione. Sono sospesi, inoltre, per le stesse liti «*i* termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio» (art. 39, c. 12, lett. c)².

Le liti per le quali è stata presentata istanza di definizione restano sospese fino al 30 settembre 2012.

Entro il 30 settembre 2012 l'Agenzia delle entrate deve comunicare alla Commissione Tributaria o al Giudice Ordinario la regolarità dell'istanza e del pagamento eseguito dal contribuente ovvero deve comunicare al contribuente il diniego di definizione. In quest'ultimo caso le somme versate per la definizione entro il 30 novembre 2011 saranno restituite, compatibilmente con l'esito del contenzioso in corso.

Poiché dalle somme dovute, che devono essere versate entro il prossimo 30 novembre, è possibile scomputare quanto pagato, in via provvisoria, fino alla data di presentazione della domanda entro il 31 marzo 2012, è opportuno presentare la domanda subito dopo il versamento, ad evitare che nel frattempo intervenga una sentenza che cambi gli importi dovuti. In quest'ultimo caso, infatti, il contribuente potrebbe essere tenuto ad integrare il versamento, divenuto insufficiente, o a chiedere il rimborso dell'eccedenza, in caso di versamento superiore al dovuto.

² Occorre fare presente che, con il condono del 2002, per gli atti di accertamento non impugnati, ma per i quali risultava ancora proponibile il ricorso, esisteva la possibilità di definizione delle liti potenziali (art. 15, L. 289/2002).

Nelle disposizioni della manovra 2011 si parla solo delle liti pendenti: pertanto la norma che prevede la sospensione, fino al 30.6.2012, dei termini per la proposizione dei ricorsi dovrebbe essere effetto di una svista.

5. Presentazione dell'istanza

L'istanza di definizione va presentata su apposito modello, approvato dal direttore dell'Agenzia delle entrate e scaricabile dal sito internet www.agenziaentrate.gov.it .

Per ogni lite pendente deve essere presentato un autonomo modello di domanda esclusivamente in via telematica. La compilazione del modello può essere effettuata con il prodotto informatico reso disponibile dalla stessa Amministrazione. Il *software* permette anche, agli utenti abilitati, l'invio telematico della domanda attraverso i canali *Entratel* e *Fisconline*. La trasmissione può essere effettuata, inoltre, per mezzo degli intermediari incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell'articolo 3 del D.P.R. 322/1998 (commercialisti, consulenti del lavoro, periti commerciali, Caf, ecc.).

In alternativa l'istanza può essere presentata in forma cartacea a qualsiasi Direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate in tempo utile perché la stessa possa effettuare la tempestiva trasmissione telematica.

L'intermediario o l'Agenzia delle entrate, incaricati della trasmissione telematica, devono rilasciare all'interessato, per ricevuta, copia cartacea dell'istanza di definizione compilata sul modello informatico, contenente l'impegno alla trasmissione telematica; inoltre devono consegnargli copia della comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate, che attesta l'avvenuto ricevimento della domanda: tali documenti costituiscono, rispettivamente, prova dell'avvenuta consegna e dell'avvenuta presentazione della stessa.

6. VERSAMENTI

Per ogni lite da definire va effettuato un versamento autonomo entro il 30 novembre 2011.

Il versamento va effettuato mediante il modello *"F24 Versamenti con elementi identificativi"* valido per tutti i tipi di tributi cui la lite si può riferire.

Non è ammessa in alcun caso la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il codice tributo, che è stato istituito appositamente per la definizione delle liti pendenti ai sensi dell'articolo 39, comma 12, decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, è "8082".

Il versamento integrale delle somme dovute perfeziona la definizione. Quando non ci sono importi da versare la definizione si perfeziona con la presentazione dell'istanza.

Se il versamento è carente per un errore scusabile del contribuente, L'Agenzia delle entrate comunica la differenza dovuta ed il contribuente deve effettuare il versamento integrativo entro 30 giorni dalla comunicazione, con l'aggiunta degli interessi legali decorrenti dal giorno successivo al 30 novembre 2011.

CHIARIMENTI SULLE ONLUS DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Con la Circolare n. 38/E/2011 vengono forniti importanti chiarimenti in merito a rilevanti questioni che hanno, in questi ultimi anni, costantemente interessato le Onlus.

Sono quattro le tematiche poste sotto osservazione dall'Amministrazione finanziaria, da tempo già oggetto del Tavolo tecnico congiunto tra l'Agenzia delle entrate e quella per il terzo settore.

Nella Circolare vengono forniti indirizzi interpretativi in merito a:

- esenzione dall'imposta di registro per gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato (OdV),
- II) partecipazione di "enti esclusi" nelle Onlus,
- III) trust con qualifica di Onlus.
- IV) partecipazione di una Onlus in un'impresa sociale.

Un pronunciamento di prassi, quest'ultimo, analogo al precedente del 31 ottobre 2007 quando, con la Circolare n. 59/E, l'Amministrazione finanziaria aveva fornito chiarimenti sempre in relazione a tematiche inerenti alle Onlus ed oggetto del Tavolo tecnico istituito tra le due Agenzie a seguito del Protocollo d'intesa siglato a Roma il 16 maggio 2007¹.

Ciò premesso, sembra ora opportuno soffermarsi separatamente e

^{*} Dottore commercialista e revisore contabile in Milano.

[&]quot;Collaboratore del Servizio Indirizzo e Vigilanza/Controllo dell'Agenzia per il Terzo Settore.

Le tematiche oggetto della Circ. n. 59/E/2007 erano: 1) le strutture federative e l'autonomia delle componenti delocalizzate: criteri di orientamento nell'identificazione di tali organismi; 2) la detenzione da parte di una Onlus di una partecipazione di maggioranza o totalitaria in una società di capitali; 3) la partecipazione di società commerciali ed enti pubblici nelle Onlus; 4) la perdita della qualifica di Onlus e la devoluzione di patrimonio: scissione tra patrimonio preesistente e cumulato in regime di qualifica Onlus; 5) le retribuzioni e i compensi degli amministratori e dei lavoratori dipendenti delle Onlus; 6) la beneficenza e la raccolta fondi: le modalità di raccolta dei fondi e le proporzioni tra costi e ricavi; 7) gli aiuti umanitari per collettività estere.

In tale occasione, tuttavia, le due Agenzie non avevano raggiunto pieno accordo in merito a diverse e rilevanti questioni.

nel merito in relazione ai chiarimenti operati dall'Amministrazione finanziaria giacché si ritiene che taluni di essi potranno avere rilevanti effetti nel mondo *non profit*.

Sembra opportuno rimarcare, a latere del presente commento, che le tematiche oggetto della citata Circolare n. 38/E sono state, da tempo, anche oggetto di chiarimenti contenuti in quattro Atti di indirizzo emanati dall'Agenzia per il terzo settore² ed ora confermati nella sostanza anche dall'Amministrazione finanziaria.

1. ESENZIONE DALL'IMPOSTA DI REGISTRO PER GLI ATTI COSTITUTIVI DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

La prima tematica affrontata nella Circolare in esame non richiede un particolare approfondimento in quanto inerisce ad un argomento già noto ed, invero, più volte affrontato dall'Amministrazione finanziaria³.

La Circolare n. 38/E/2011 torna, infatti, a ribadire che gli atti costitutivi delle OdV disciplinate dalla legge n. 266/1991 e «costituite esclusivamente per fini di solidarietà» sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro⁴.

Ciò premesso, poiché in alcune normative regionali sul volontariato l'iscrizione nel registro delle OdV è condizionata all'invio di copia dell'atto costitutivo redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, ne è derivata la necessità di ottenere la registrazione dell'atto prima della qualifica di organizzazione di volontariato.

In tali casi l'Amministrazione finanziaria ha, pertanto, previsto che «le organizzazioni di volontariato possono fruire dell'esonero dall'imposta di registro prima dell'iscrizione negli appositi registri ma dovranno comunicare tempestivamente, all'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate che ha provveduto alla registrazione dell'atto costitutivo, l'avvenuta iscrizione nel registro delle organizzazioni di volontariato».

L'Agenzia delle entrate, nei tempi utili per l'accertamento, provvederà tuttavia a recuperare le eventuali imposte non pagate, ove iscrizione nel Registro non sia avvenuta.

Tale orientamento era già stato oggetto di discussione nel Tavolo tecnico congiunto tra Agenzia delle entrate ed Agenzia per il terzo settore ed oggetto, come già richiamato, di un Atto di indirizzo emanato da quest'ultima nel febbraio 2009⁵.

² Gli Atti di indirizzo sono reperibili sul sito web dell'Agenzia per il terzo settore - www.agenziaterzosettore.it – nella sezione Atti di Indirizzo.

³ A tal proposito cf la Circ. n. 3 del 25.2.1992 e le Ris. 29.5.1993, n. 300028, 6.6.1994, n. 166 e 21.12.2000, n. 194 del Ministero delle finanze.

⁴ Come, invero, già prevede l'art. 8, c. 1 della stessa L. n. 266/1991.

⁵ Atto di Indirizzo in relazione all'esenzione dal pagamento dell'imposta di registro riguardan-

Il tema inerente alla presenza di "enti esclusi" nella Onlus (in particolare enti pubblici e commerciali) è, senza dubbio, quello che negli ultimi anni ha generato il maggiore conflitto con gli enti di terzo settore.

I precedenti orientamenti di prassi dell'Amministrazione finanziaria permettevano la partecipazione di "enti esclusi" nella Onlus solamente a condizione che gli stessi non esercitassero un'*influenza dominante*. Un concetto quest'ultimo, ribadito anche nella Circolare n. 59/E/2007⁶, di difficile interpretazione ed ancor più complesso riscontro che tuttavia aveva, sino ad ora, tarato le valutazioni operate dalle singole Direzioni regionali sia in relazione all'iscrizione nell'Anagrafe delle Onlus di nuovi soggetti – negandola ove si palesasse l'influenza dominante – sia in relazione alle richieste di parere preventivo alla cancellazione dalla medesima Anagrafe indirizzate all'Agenzia per il terzo settore⁷.

Senza entrare nel merito della *vexata questio*, per la quale si rimanda a specifici contributi⁸, è opportuno limitarsi in tale sede all'analisi della ben accolta "conversione" dell'Agenzia delle entrate in relazione a tale argomento.

Il recente intervento di prassi si pone in una rinnovata prospettiva che la Circolare stessa giustifica con l'inserirsi nel contesto sociale di realtà *non profit* sempre più partecipate da soggetti pubblici o privati commerciali tese a «sperimentare nuove soluzioni di partenariato attivo» tra tali soggetti.

La Circolare, dunque, prende finalmente atto di un prepotente mutamento della realtà sociale prodottosi in questi ultimi anni e delle "sinergie" scaturite dai rapporti di partenariato tra questi soggetti.

Assodata, dunque, la legittimità per tali soggetti di rivestire la sospirata qualifica l'Amministrazione finanziaria sembra aver ammorbidito anche la propria valutazione in relazione alle precedenti preoccupazioni di natura elusiva/evasiva che prima sembravano derivare dalla compresenza degli "enti esclusi" nella Onlus. A tal proposito, si rileva che gli stringenti vincoli posti dalla normativa sulle Onlus sono ora ritenuti «sufficienti di per sé ad evitare possibili manovre elusive»⁹.

59

te gli atti fondativi per le Organizzazioni di Volontariato, approvato con deliberazione del Consiglio n. 60 dell'11.2.2009. L'Atto di Indirizzo opera alcuni chiarimenti anche in relazione alla richiesta, da parte di alcune normative regionali, del requisito obbligatorio di operatività obbligatoria dell'ente precedente alla richiesta (da sei mesi a due anni) di iscrizione nel registro delle OdV.

⁶ Il precedente orientamento scaturiva dalla la Ris. n. 164/E del 28.12.2004. Per un'accurata analisi della Ris. n. 164/04 cf M. POLETTO, *Enti non profit*, n. 2/2005, IPSOA, pag. 128.

⁷ Si tratta del parere preventivo non vincolante dell'Agenzia richiesto per la cancellazione di una Onlus dall'Anagrafe ai sensi dell'art. 5, c. 2 del D.M. 18.7.2003, n. 266.

⁸ Cf P. Pesticcio, Enti non profit, n. 3/2011 Inserto, IPSOA.

⁹ Al riguardo, la Circ. n. 38/E/2011 evidenzia che «[...] occorre tenere conto che le previsioni normative recate dall'art. 10 del D.Lgs. n. 460 del 1997 – che prevedono il divieto di svolge-

Ad ogni modo l'eventualità che il regime fiscale di Onlus sia utilizzato indebitamente dai partecipanti potrà essere sempre e comunque oggetto di riscontro a seguito di specifica attività di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria¹⁰.

Infine, la Circolare pone specifica attenzione alle organizzazioni non governative (ONG), Onlus di diritto ai sensi dell'articolo 10, comma 8 del decreto legislativo n. 460/1997 nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità. Per tali soggetti, tuttavia, il divieto di avere *influenze* derivanti da enti che abbiano finalità di lucro o da enti pubblici o privati, italiani o stranieri che abbiano scopo di lucro discende, invero, direttamente dalla legge n. 49/1987 (*Nuova disciplina della Cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo*)¹¹.

In conclusione, la recente Circolare 38/E/2011 apre finalmente le porte agli enti pubblici ed alle società commerciali che vogliano partecipare quali soci e/o fondatori di una Onlus.

Tale posizione, giova ricordare, era stata già oggetto di una presa di posizione dell'Agenzia per il terzo settore che con un proprio Atto di indirizzo¹² aveva ritenuto che la posizione dell'Amministrazione finanziaria fosse priva di motivazioni sufficienti e giuridicamente sostenibili.

Deve, altresì, evidenziarsi che anche dopo la deliberazione del citato Atto di indirizzo la tematica è stata comunque oggetto di discussione nel Tavolo tecnico congiunto e ciò pone in evidenza l'utilità, anche nel confronto dialettico, del comune lavoro svolto dalle due Agenzie.

Inoltre, pur in assenza di specifiche indicazioni in merito, nella recente Circolare, si ritiene sia da assimilarsi all'ipotesi di partecipazione parziale di un ente escluso nella Onlus anche quella della partecipazione "totalitaria" (cioè ove sia il solo ente escluso a costituire la Onlus) e che, pertanto, sia legittima l'assunzione della qualifica anche qualora l'ente sia costituito e diretto da soli soggetti esclusi dovendosi badare, invero, a che essi non siano il veicolo elusivamente utilizzato dai partecipanti (ovvero da coloro che a

re attività diverse da quelle tassativamente previste e l'obbligo di utilizzare le proprie risorse economiche e patrimoniali esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e per il perseguimento di finalità di solidarietà sociale – rappresentano nel loro complesso un sistema strutturato di disposizioni il quale, nel consentire lo sviluppo delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, mira ad impedire che il regime fiscale di favore delle Onlus stesse possa essere artatamente ed elusivamente utilizzato per finalità diverse da quelle per le quali è stato previsto dal legislatore».

¹⁰ L'art. 37, c. 3, del D.P.R. 29.9.1973, n. 600 permette di perseguire l'eventuale ipotesi di interposizione fittizia.

¹¹ L'art. 28, c. 4, della L. n. 49/1987 dispone che il riconoscimento di idoneità per divenire ONG possa essere dato a condizione che gli enti richiedenti «non abbiano rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro, né siano collegate in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri aventi scopo di lucro».

¹² Atto di indirizzo in relazione alla partecipazione nella Onlus di "soggetti esclusi" (enti pubblici e società commerciali) in qualità di soci e/o fondatori approvato con deliberazione del Consiglio n. 362 del 4.10.2010.

qualsiasi titolo operino per la Onlus o ne facciano parte) per il perseguimento di indebiti vantaggi fiscali.

Infine, in relazione alla massa di contenzioso inerente a tale questione, ci si attende un immediato arresto giacché – alla luce di tali nuovi orientamenti – non esiste più materia sulla quale contendere. Tutti i provvedimenti di cancellazione in corso o in procinto di emanazione dovrebbero essere sospesi in ragione della sempre puntuale e rapida applicazione delle circolari da parte delle direzioni regionali.

3. ISCRIVIBILITÀ DEL TRUST NELL'ANAGRAFE DELLE ONLUS

Il riconoscimento della soggettività fiscale del *trust* nella legge Finanziaria 2007¹³ ha aperto il dibattito sulla possibilità per tale istituto di acquisire anche la qualifica di Onlus¹⁴.

Anche questo argomento ha formato oggetto di discussione nel Tavolo tecnico tra Agenzia delle entrate e Agenzia delle Onlus¹⁵ e di un Atto di Indirizzo emesso dall'Agenzia per il terzo settore adottato con delibera 25 maggio 2011¹⁶.

Ora, l'Agenzia delle entrate, autorevolmente, affronta la questione nella Circolare in esame, su molti aspetti convergendo con l'Agenzia per il terzo settore.

Condizione necessaria, ai fini dell'attribuzione della qualifica di Onlus, è l'autonoma soggettività tributaria riconosciuta al *trust*, e la soggettività passiva ai sensi dell'articolo 73 del TUIR; tale condizione, tuttavia, secondo la Circolare, è, appunto, necessaria ma non è sufficiente in quanto l'iscrivibilità nell'anagrafe delle Onlus è, altresì, subordinata:

- a. alla verifica della compatibilità, in via generale, delle differenti tipologie di trust con il regime tributario di favore previsto per le Onlus, nonché
- b. al rispetto, da parte del *trust*, delle clausole stabilite dal decreto legislativo n. 460/1997, cioè dei requisiti soggettivi ed oggettivi della Onlus.

¹³ L'art. 1, c. 74, della L. 27.12.2006, n. 296 (legge Finanziaria 2007), ha modificato l'art. 73 del TUIR che include tra i soggetti passivi dell'IRES:

i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

i trust, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;

i trust non residenti nel territorio dello Stato.

¹⁴ Da tempo è aperto il dibattito sui *trust* Onlus. Sul punto si segnalano i seguenti contributi: A.C. Di Landro, *Trust Onlus*, in *Trust e attività fiduciarie* n. 5/2010, pag. 570; M. Molinari, *Il trust Onlus: una applicazione pratica, ivi*, pag. 575; M. Molinari, *Un trust ONLUS per il Rotary Club, ivi* n. 6/2010, pag. 688. Da ultimo, cf anche F. Risso *L'atto istitutivo del trust in favore di soggetti deboli*, in *Enti non profit* n. 6/2011, pag. 10.

¹⁵ Protocollo di intesa sottoscritto in data 16.5.2007.

¹⁶ Cf www.agenziaterzosettore.it, sezione atti di indirizzo.

- con beneficiari individuati, nei quali «i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali» (ccdd. trust "trasparenti") e tassati in capo agli stessi come redditi di capitale ai sensi della lettera gsexies) del comma 1 dell'articolo 44 del TUIR;
- senza beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono direttamente attribuiti al trust medesimo (trust "opachi").

Premesso quanto sopra, si tratta ora, ad avviso dell'Agenzia delle entrate, di vedere la compatibilità, o meno, con la qualifica di Onlus del *trust*.

Tale compatibilità deve essere verificata anzitutto raffrontando le modalità di tassazione del *trust* con il regime fiscale agevolato applicabile alle Onlus ai fini IRES.

Sotto questo profilo, nessun problema si pone per il *trust* "opaco" in quanto la modalità di tassazione di questo soggetto in base alla quale l'effettivo possessore del reddito è il *trust* stesso appare compatibile con il regime fiscale di favore previsto per le Onlus (cf art. 150 TUIR) che «*presuppone l'imputabilità dei redditi della organizzazione che ottiene il riconoscimento direttamente ed esclusivamente in capo alla stessa*».

Diverso è il discorso relativamente ai *trust* "trasparenti". Infatti – sostiene l'Agenzia delle entrate – il regime di favore previsto per le Onlus¹8 presuppone la coincidenza fra l'ente che effettua una determinata attività di solidarietà sociale, alle condizioni e nei limiti previsti dal decreto legislativo n. 460/1997, e l'ente che, essendo possessore del reddito derivante da quell'attività, beneficia della detassazione prevista dall'ordinamento.

Da quanto sopra consegue la sussistenza di un'incompatibilità tra il sistema di tassazione proprio dei *trust* trasparenti e quello delle Onlus, in quanto in questo caso, i redditi conseguiti dal *trust* sono imputati ai beneficiari individuati e non al *trust* medesimo.

La Circolare, nell'argomentare la suddetta incompatibilità, rileva, altresì, che nel *trust* trasparente il diritto del beneficiario di pretendere l'assegnazione dei redditi e il corrispondente obbligo del *trustee* di assegnarli fa venir meno il carattere liberale della prestazione erogativa rendendola, quindi, incompatibile con la nozione di beneficenza. Al riguardo, si osserva¹⁹ che nel

¹⁷ Tale riconoscimento consente di ricondurre l'istituto del *trust* tra gli "enti di carattere privato" di cui all'art. 10, c. 1, del D.Lgs. 460/1997, che possono assumere la qualifica di Onlus.

¹⁸ Cf art. 150 del TUIR secondo cui:

non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale;

non concorrono alla formazione del reddito imponibile i proventi derivanti dall'esercizio di attività direttamente connesse a quelle istituzionali.

¹⁹ Cf sul punto F. Pasi, Agenzia per il Terzo Settore: Il Trust può configurarsi come Onlus, in

valutare la riconducibilità dell'attività di erogazione al settore della beneficenza, in ragione della particolare struttura di questo istituto, debba essere altresì valutata la finalità – risultante dall'attivo istitutivo – per la quale il *trust* è stato istituito. A tal fine presupposto necessario è che i soggetti beneficiari, benché individuati dal disponente, siano persone che versino in stato di bisogno²⁰ ovvero, in caso di enti, siano conformi a quanto previsto dal comma 2-*bis* della stessa norma.

Per quanto riguarda, poi, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 460/1997 si rileva innanzitutto che le clausole ivi previste devono essere inserite nell'atto (notarile) costitutivo del *trust. Nulla quaestio* per quanto prescritto alle lettere c) d) e) f) g) ed i) del comma 1 dell'articolo 10. Per quanto riguarda l'applicabilità della clausola di cui al comma 1, lettera h) (democraticità della struttura), non sembra essere necessario il suo inserimento in quanto il *trust* è assimilabile a un ente fondativo e pertanto si esclude tale requisito (vedi c. 7 di tale articolo)²¹.

Con riferimento alla lettera b) (perseguimento di finalità di solidarietà sociale), in particolare – precisa l'Agenzia – qualora l'attività del *trust* opaco consista nella effettuazione delle erogazioni in denaro o in natura, è necessario che il *trust* preveda nell'atto istitutivo, tra i settori di attività, quello della beneficenza di cui al n. 3 dell'articolo 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 460/1997.

A parere della Agenzia per il terzo settore, la distinzione operata dal legislatore fiscale tra *trust* opachi e *trust* trasparenti non costituisce un criterio rilevante ai fini del requisito fondamentale del perseguimento di finalità di solidarietà sociale (art. 10, c. 1, lett. *b*). Infatti, sebbene in linea generale tale requisito sia più agevolmente riscontrabile nella figura *trust* opaco, sussistono tuttavia delle eccezioni²².

Infine, preme evidenziare, con riferimento al tema in esame, che la distinzione tra *trust* trasparenti ed opachi sulla quale si fondano le considera-

Enti non Profit. n. 7/2011.

²⁰ Cf Ris. 292/E del 9.9.2002.

²¹ Secondo alcuni autori (cf A.C. Di Landro, *Trust Onlus*, in *Trust e attività fiduciarie*, n. 5/2010, pag. 570) «*il requisito della democraticità dovrebbe riguardare qualunque soggetto che possa per legge o per statuto influenzare la decisione dell'ente*». L'Agenzia delle entrate, come l'Agenzia per il terzo settore, sono, come si è visto nel testo, di diverso parere.

²² Cf F. PASI, *Agenzia per il terzo settore: il trust può configurarsi come Onlus*, in *Enti non profit* n. 7/2011, pag. 19. L'Agenzia, a titolo esemplificativo, rileva che l'attività di un *trust* con beneficiari individuati che eroga fondi a favore di un'altra Onlus ovvero a enti senza scopo di lucro che operino prevalentemente nei settori di attività Onlus potrebbe essere inquadrabile, ai sensi del c. 2-*bis* dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, nel settore della beneficenza, di cui al punto 3, c. 1, del richiamato decreto.

Ancora, a titolo esemplificativo, una seconda eccezione riportata nell'atto in esame riguarda un *trust* costituito a favore di una determinata persona fisica, soggetto svantaggiato ai sensi del c. 2 dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, che, sebbene inquadrabile tra i *trust* opachi, non sembra – a parere dell'Agenzia – poter acquisire la qualifica di Onlus.

zioni dell'Amministrazione finanziaria può non risultare sempre facilmente riscontrabile nei casi di specie in quanto la presenza di un soggetto individuato a favore del quale il *trust* sarebbe istituito non è, in ogni caso, condizione sufficiente affinché lo stesso sia qualificabile come trasparente²³.

Secondo l'Agenzia delle entrate devono anche essere introdotte nell'atto costitutivo alcune clausole di salvaguardia. Così, l'acquisizione della qualifica di Onlus ed il mantenimento della stessa da parte dei *trust* opachi sono altresì subordinati alla compatibilità delle disposizioni contenute nella legge straniera – individuata dall'atto istitutivo come legge applicabile al *trust* – con i requisiti e le condizioni previsti dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 460/1997²⁴.

Un'ultima puntualizzazione. Qualora nell'ambito di un *trust* opaco che abbia ottenuto il riconoscimento della qualifica di Onlus vengano eventualmente individuati uno o più beneficiari aventi il diritto di pretendere l'erogazione, in tutto o in parte, dei redditi che il *trust* dovrà produrre, il *trust* perderà definitivamente la qualifica di Onlus. Tale qualifica – precisa l'Agenzia – non potrà più essere attribuita al medesimo *trust*, anche nel caso in cui quest'ultimo riacquisisca la qualifica di *trust* opaco.

4. Partecipazione di una Onlus in una impresa sociale

Ultimo tema sul quale l'Amministrazione finanziaria si è espressa è quello inerente alla possibilità per una Onlus di detenere una partecipazione in un'impresa sociale.

Sullo specifico tema, invero, si era pronunciata, alcuni mesi prima, anche l'Agenzia per il terzo settore con uno specifico Atto di Indirizzo²⁵ dando conto, nelle premesse dello stesso, della raggiunta intesa – all'interno del Tavolo tecnico con l'Agenzia delle entrate – sulla possibilità di «ammettere la detenzione, da parte di una Onlus, di partecipazioni anche maggioritarie o totalitarie in società commerciali aventi la qualifica di impresa sociale ai sensi del D.Lgs. 155/2006».

Con la Circolare in esame, dunque, anche l'Amministrazione finanziaria conferma tale apertura. Dopo aver operato una sintetica analisi inerente ai vincoli formali e sostanziali ed ai confini operativi delle Onlus si dilunga

²³ Si ricorda che con la Ris. 287/E/2007 l'Agenzia delle entrate, nell'analizzare un *trust* istituto a favore di un soggetto disabile allo scopo di assicurarne «*l'assistenza necessaria vita natural durante*», ha ritenuto di potere ricondurre il *trust* in esame tra quelli opachi affermando che, in tal caso, «*il soggetto disabile non poteva correttamente qualificarsi in senso giuridico come "beneficiario dei beni del trust" in questione, quanto piuttosto dell'assistenza in cui risiede lo scopo della costituzione del trust».*

²⁴ A parere dell'Agenzia per il terzo settore, l'atto costitutivo del *trust* dovrebbe necessariamente contenere anche la clausola di irrevocabilità in quanto in alcuni ordinamenti vige il principio della revocabilità presunta.

nella disamina della disciplina inerente all'impresa sociale contenuta nel decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 al fine di verificarne la compatibilità, rispetto alla detenzione di partecipazioni della stessa, con i limiti e le condizioni richiesti per l'acquisizione e il mantenimento della qualifica di Onlus dal decreto legislativo n. 460 del 1997.

Dall'analisi comparativa delle rispettive normative l'Amministrazione finanziaria ne trae che «Il carattere non lucrativo dell'impresa sociale, unitamente all'obbligo, per la stessa, di svolgere l'attività in particolari settori di rilevanza sociale o al fine dell'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati o disabili, inducono a ritenere ammissibile, da parte di una Onlus, la detenzione di partecipazioni in una organizzazione che abbia assunto la qualifica di impresa sociale».

Ciò in quanto la partecipazione detenuta dalla Onlus non darebbe luogo ad alcuna alterazione della natura solidaristica che la caratterizza né potrebbe comportare l'elusione del divieto di distribuzione di utili (clausola vincolante per le Onlus) atteso che anche per l'impresa sociale opera il vincolo della non lucratività²⁶.

La Circolare n. 38/2011 risulta, tuttavia, solo quale parziale apertura in relazione alla più ampia e dibattuta questione inerente alla possibilità per le Onlus di detenere partecipazioni societarie²⁷.

Sulla spinosa e controversa questione resta, infatti, ancora ferma la posizione dell'Amministrazione finanziaria delineata nella Risoluzione n. 83/E del 30 giugno 2005 che preclude alle Onlus – pena la perdita della qualifica – la possibilità di detenere partecipazioni in società ogni qual volta, mediante la partecipazione, sia di fatto esercitata un'attività di gestione della società partecipata.

L'unica eccezione a tale preclusione è prevista per il caso in cui la partecipazione si configuri quale "mera detenzione" e cioè a condizione che il possesso di titoli o quote di partecipazione si sostanzi in una gestione statico-conservativa del patrimonio²⁸.

²⁵ Atto di Indirizzo in relazione alle partecipazione di controllo detenute da Onlus in enti societari aventi la qualifica di impresa sociale ex D.Lgs. 155/2006, approvato dal Consiglio nella seduta del 24.3.2011 con delibera n. 72.

²⁶ La conclusione alla quale perviene l'Amministrazione finanziaria viene, come la stessa evidenzia, avvalorata dall'art. 4, c. 3 il quale dispone che «Le imprese private con finalità lucrative e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non possono esercitare attività di direzione e detenere il controllo di un'impresa sociale». Il successivo c. 4 prevede poi che «Nel caso di decisione assunta con il voto o l'influenza determinante dei soggetti di cui al comma 3, il relativo atto è annullabile e può essere impugnato in conformità delle norme del codice civile entro il termine di 180 giorni. La legittimazione ad impugnare spetta anche al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

²⁷ Cf Ris. n. 83/E/2005 e Circ. n. 59/E/2007.

²⁸ La Risoluzione al riguardo dispone che «si ritiene che la detenzione di partecipazioni in società di capitali sia consentita alle Onlus a condizione che il possesso di titoli o quote di par-

La successiva Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 59/E del 31 ottobre 2007 ha confermato l'impostazione sopra esposta, precludendo alla Onlus, pena la perdita della qualifica, la possibilità di detenere partecipazioni in società allorquando, mediante tale partecipazione, sia esercitata un'attività di gestione della società partecipata di modo che l'attività di questa possa considerarsi sostanzialmente riferibile ad essa. Tale circostanza ricorre, verosimilmente, qualora l'organizzazione detenga una partecipazione di controllo nella società partecipata, assumendo un ruolo assimilabile a quello di un'ordinaria controllante.

L'orientamento espresso con la Circolare n. 38/E/2011, seppur parziale, resta tuttavia un importante spiraglio nella prosecuzione del dialogo sulla questione, teso ad ottenere una maggiore apertura anche su tale complessa tematica.

tecipazione in soggetti societari, in considerazione dell'entità della partecipazione e del ruolo effettivamente svolto nella società partecipata, si sostanzi in una gestione statico-conservativa del patrimonio, realizzando un impiego delle risorse patrimoniali finalizzato alla percezione di utili da destinare al raggiungimento degli scopi istituzionali». E ancora: «In sostanza è preclusa alle Onlus, pena la perdita della qualifica, la possibilità di detenere partecipazioni in società nel caso in cui, mediante la partecipazione, venga esercitata un'attività di gestione della società partecipata. Tale circostanza ricorre verosimilmente qualora l'organizzazione detenga una partecipazione di controllo nella società partecipata, assumendo un ruolo assimilabile a quello di un'ordinaria controllante».

AGGIORNAMENTO GUIDE OPERATIVE

Dal 2006 la presente rivista è arricchita dal Supplemento *Le guide* operative di exLege nelle quali alcune tematiche, già trattate in diversi articoli, sono riprese in forma monografica con lo scopo di fornirne un quadro completo, sintetico e, soprattutto, pratico.

Proprio per questa finalità operativa le *Guide Operative* sono pubblicate integralmente ed immediatamente sul portale della diocesi di Milano, a differenza della rivista che è resa disponibile in modo completo solo a partire dall'anno successivo a quello di pubblicazione.

L'apprezzamento dimostrato nei confronti di questo strumento ha spinto a mantenerne costantemente aggiornati i contenuti nella versione *on line*.

Per favorire la corretta consultazione nella versione aggiornata e per riassumere i temi già trattati si elencano di seguito le *Guide Operative* finora pubblicate.

Allo stesso scopo sul portale della diocesi di Milano, nell'archivio della rivista, è stato inserito un "Sommario delle Guide Operative" che permette di averne una panoramica completa ed un accesso più agevole.

| Titolo | ex <i>L</i> ege | Aggiornamento on line |
|---|-----------------|-----------------------|
| Tombole Lotterie Pesche di beneficenza | 1/2006 | |
| Contratto di comodato di immobili | 2/2006 | SI |
| I contributi pubblici agli enti ecclesiastici | 3/2006 | |
| Contratto di locazione di immobili ad uso abitativo e ad uso diverso | 4/2006 | SI |
| Locazioni particolari | 1/2007 | SI |
| Gli enti ecclesiastici e il repertorio economico amministrativo (REA) | 2/2007 | |
| Manutenzione sugli immobili: aliquote IVA | 3/2007 | SI |
| Classificazione delle attività economiche. Codici attività ATECO 2007 | 4/2007 | |
| Il testamento del sacerdote | 1-2/2008 | |
| Il lavoro subordinato | 3-4/2008 | |
| Il lavoro accessorio | 1/2009 | SI |
| La comunicazione dati delle associazioni: modello EAS | 2/2009 | |
| Le successioni | 3/2009 | |
| Lavoro e oratorio estivo | 4/2009 | |
| Diritto di superficie | 1-2/2010 | SI |
| La detrazione del 55% per le spese di riqualificazione energetica degli edifici | 3-4/2010 | SI |
| La rivalutazione dei terreni e delle aree edificabili | 1/2011 | |

AGGIORNAMENTO DEL VOLUME "LA GESTIONE E L'AMMINISTRAZIONE DELLA PARROCCHIA"

Il volume *La gestione e l'amministrazione della parrocchia* aggiornato al 25 giugno 2008 è stato in questi anni in parte modificato e/o integrato attraverso alcuni articoli pubblicati su questa rivista.

Al fine di favorire la consultazione del volume si pubblica di seguito il suo sommario con l'indicazione di tutte le parti che sono state aggiornate, modificate o integralmente sostituite.

Il nuovo sommario comprende oltre agli articoli di ex*L*ege a partire dal 2008 anche il riferimento a tutte le Guide operative, anche quelle precedenti alla pubblicazione del volume, perché aggiornate *on line* dopo detta data.

Il sommario di seguito pubblicato è disponibile anche all'indirizzo www.chiesadimilano.it/avvocatura nel box dedicato al volume. La consultazione *on line* consente l'accesso diretto agli articoli di aggiornamento.

LA GESTIONE E L'AMMINISTRAZIONE DELLA PARROCCHIA

CAPITOLO 1

La parrocchia: profilo giuridico, canonico ed ecclesiastico

- 1. La soggettività giuridica della parrocchia
- 1.1 La parrocchia persona giuridica canonica
- 1.2 La parrocchia ente ecclesiastico civilmente riconosciuto
- 1.2.1 La parrocchia nell'Accordo di revisione del Concordato
- 1.2.2 L'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche e le modifiche successive
- 1.2.3 La soppressione della parrocchia
- 1.3 Le forme di collaborazione tra le parrocchie

II n. 1.3 è AGGIORNATO dall'articolo

Strumenti giuridici per gestire le comunità pastorali ambrosiane nel n. 4/2009, pagg. 11-30

- 1.4 Il patrimonio della parrocchia
- 1.4.1 Costituzione del patrimonio
- 1.4.2 Inventario dei beni
- 1.4.3 I beni immobili
- 1.4.4 I beni mobili
- 1.4.5 I beni storico-artistici
- 1.5 La parrocchia e gli altri soggetti giuridici nel suo ambito
- 1.5.1 Titolarità giuridica delle attività parrocchiali
- 1.5.2 La presenza di altri enti in parrocchia
- 1.5.3 I rapporti tra la parrocchia e gli altri soggetti
- 1.5.4 I gruppi parrocchiali
- La rappresentanza legale della parrocchia e la responsabilità amministrativa del parroco.
- 2.1 Il parroco legale rappresentante e amministratore della parrocchia
- 2.2 Casi speciali di legale rappresentanza della parrocchia
- 2.3 L'amministratore parrocchiale
- 2.4 La vacanza della parrocchia
- 2.4.1 Trasferimento o rinuncia del parroco
- 2.4.2 Morte del parroco
- 2.4.3 Ingresso del nuovo parroco
- 2.5 L'affidamento di una parrocchia a un istituto religioso o a una società di vita apostolica
- 2.6 Rappresentanza della parrocchia tramite procuratore
- 3. Il Consiglio parrocchiale pastorale e quello per gli affari economici
- 3.1 Necessità e regolamento del Consiglio per gli affari economici (CPAE)

II n. 3.1 è INTEGRATO dall'articolo

Indicazioni per il servizio del Consiglio per gli affari economici della parrocchia nel n. 2/2011, pagg. 11-33

- 3.2 Il rapporto con il parroco e la funzione consultiva del CPAE
- 3.3 Il rapporto del CPAE con il Consiglio pastorale parrocchiale e con la comunità parrocchiale

CAPITOLO 2

Gli atti di ordinaria amministrazione e quelli eccedenti l'ordinaria amministrazione

- 1. Introduzione
- 2. Distinzione tra gli atti di ordinaria amministrazione e quelli eccedenti
- 3. L'individuazione degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione e quelli peggiorativi
- 4. La decisione del parroco, il consiglio del CPAE e la licenza dell'Ordinario: interazioni e responsabilità
- 5. La richiesta di autorizzazione al Vescovo o all'Ordinario
- La nullità ex art. 18 della legge 222/1985

Le attività ordinarie della parrocchia: i documenti fondamentali e la rendicontazione

- 1. L'archivio parrocchiale
- 2. La cassa parrocchiale
- 2.1 Le entrate della cassa parrocchiale
- 2.1.1 Offerte richieste dalla parrocchia per tutte le necessità della comunità
- 2.1.2 Offerte in occasione dell'amministrazione dei sacramenti e dei sacramentali
- 2.1.3 Offerte per particolari destinazioni ecclesiali in giornate prescritte
- 2.1.4 Offerte e legati per la celebrazione di Sante Messe
- 2.1.5 Offerte occasionali
- 2.1.6 Donazioni, eredità, legati e offerte occasionali
- 2.1.7 Rimborsi spese
- Le uscite della cassa parrocchiale 2.2
- 2.2.1 La remunerazione e gli impegni della parrocchia a favore dei sacerdoti
- 2.2.2 Uscite per attività istituzionali
- 2.2.3 Contributi alla diocesi e di solidarietà
- 2.2.4 Spese relative ad attività commerciali
- 3. Limite all'uso di denaro contante e norme sugli assegni
- 3.1 Uso del denaro contante
- 3.2 Assegni bancari e postali
- 3.3 Assegni circolari, vaglia postali e cambiari
- 3.4 Libretti di deposito al portatore, bancari e postali
- 3.5 Quali attenzioni devono avere le parrocchie?

II n. 3 è AGGIORNATO dall'articolo

La manovra correttiva 2010 nel n. 1-2/2010, pagg. 42-43

- 4. Prelievi da depositi bancari e postali e investimenti
- 5. La contabilità delle attività istituzionali
- 5.1 Il rendiconto e il preventivo annuale
- 5.1.1 Il rendiconto annuale
- 5.1.2 L'informazione ai fedeli

CAPITOLO 4

L'utilizzo degli immobili

L'utilizzo istituzionale e l'uso concesso a terzi

exLege2-2011

.18 Pagina

- 2. La destinazione al culto della chiesa
- 2.1 Concerti in edifici di culto
- 2.2 Il suono delle campane
- Altri immobili
- 3.1 Utilizzo degli immobili per le attività della parrocchia e responsabilità verso i minori
- 3.2 Immobili concessi a terzi
- 3.2.1 Comodato
- 3.2.2 Locazione
- 3.2.3 Costituzione di diritti reali

II n. 3.2.3 è INTEGRATO dalle Guide Operative:

- Diritto di superficie allegata al n. 1-2/2010 nella versione on line
- Diritti reali uso, usufrutto, abitazione allegata al n. 2/2011
- 3.3 Elementi da inserire nei contratti
- 3.4 Vigilanza dell'Ordinario diocesano

CAPITOLO 5

Atti di amministrazione straordinaria della parrocchia

- Procedure comuni a tutti gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione. I contratti preliminari e i contratti verbali
- 2. Rassegna dei più ricorrenti atti eccedenti l'amministrazione ordinaria
- 2.1 Le alienazioni

II n. 2.1 è AGGIORNATO dall'articolo

La manovra correttiva 2010 nel n. 1-2/2010, pagg. 30-31

- 2.2 Gli atti pregiudizievoli del patrimonio
- 2.3 Le procedure giudiziarie avanti l'autorità giudiziaria civile
- 2.4 La concessione a terzi degli immobili
- 2.4.1 Locazione

II n. 2.4.1 è INTEGRATO dalla Guida Operativa

Contratto di locazione di immobili ad uso abitatitvo e ad uso diverso allegata al n. 4/2006 nella versione on line

2.4.2 Locazioni particolari

II n. 2.4.2 è INTEGRATO dalla Guida Operativa

Locazioni particolari allegata al n. 1/2007 nella versione on line

2.4.3 Comodato

II n. 2.4.3 è INTEGRATO dalla Guida Operativa

Contratto di comodato di immobili allegata al n. 2/2006 nella versione on line

I nn. 2.4.1 e 2.4.3 sono AGGIORNATI dall'articolo

La manovra correttiva 2010 nel n. 1-2/2010, pagg. 31-32

- 2.4.4 Affitto d'azienda
- 2.4.5 Affitto di spazi
- 2.5 Altri atti di straordinaria amministrazione
- 2.6 L'attivazione del ramo ONLUS e del ramo impresa sociale

72 <u>exLege</u> 2-2011

- 2.7 Le acquisizioni
- 2.8 Le eredità e i legati

II n. 2.8 è INTEGRATO dalla Guida Operativa

Le successioni allegata al n. 3/2009

- 2.8.1 L'accettazione con beneficio di inventario. Termini e modalità
- 2.8.2 Vincoli amministrativi sui beni ereditati
- 2.8.3 L'imposta sulle successioni e la relativa dichiarazione

CAPITOLO 6

Costruzione, manutenzione e restauro del patrimonio immobiliare

La normativa urbanistica

II n. 1 è INTEGRATO dall'articolo

La pianificazione urbanistica: il piano di governo del territorio (PGT) nel n. 1-2/2010, pagg.

- 2. La normativa canonica e i contributi CEI
- 3. La costruzione di nuove chiese e di edifici per le attività pastorali
- 3.1 La decisione di costruire
- La progettazione 3.2
- 3.2.1 La normativa canonica ed ecclesiastica
- 3.2.2 L'esame del progetto
- 3.2.3 La scelta del progettista
- 3.3 La costruzione
- 3.4 Adempimenti successivi alla costruzione
- Gli interventi sul patrimonio esistente e la dichiarazione di inizio attività 4.

II n. 4 è INTEGRATO dall'articolo

Impianti fotovoltaici: autorizzazioni degli impianti e regime fiscale del nuovo "conto energia" nel n. 1-2/2010, pagg. 47-63

CAPITOLO 7

I beni culturali e paesaggistici della parrocchia

- 1. Definizione e normativa
- 1.1 I beni culturali

II n. 1.1 è AGGIORNATO dall'articolo

Il decreto sviluppo nel n. 1/2011, pagg. 43-44

- 1.2 I beni paesaggistici
- 2. Inventariazione e catalogazione dei beni culturali
- Interventi sui beni: la verifica dell'interesse culturale, l'autorizzazione e le sanzioni
- 3.1 La verifica di interesse
- 3.2 L'autorizzazione
- 3.3 La denuncia di trasferimento

II n. 3 è AGGIORNATO dall'articolo

Il decreto sviluppo nel n. 1/2011, pagg. 43-44

exLege2-2011

- 3.4 Le sanzioni
- Tutela e conservazione
- Restauro e ristrutturazioni
- 6. Valorizzazione
- 6.1 Archivi e biblioteche
- 6.2 Musei e collezioni parrocchiali
- 6.3 Mostre
- 7. Agevolazioni fiscali. Rinvio

CAPITOLO 8

Il lavoro in parrocchia di religiosi, volontari, dipendenti e collaboratori

- 1. I religiosi e le religiose in parrocchia
- 2. La collaborazione volontaria
- 3. La collaborazione retribuita
- 3.1 I differenti rapporti di lavoro
- 3.2 Le collaborazioni con i dipendenti pubblici
- 4. I dipendenti della parrocchia
- 4.1 Indicazioni generali
- 4.2 Legge, contratto collettivo e contratto individuale di lavoro
- 4.2.1 Disposizioni di legge
- 4.2.2 Il contratto collettivo
- 4.2.3 Il contratto di lavoro individuale integrativo del contratto collettivo
- 4.2.4 Il contratto di lavoro individuale
- 4.3 L'uso dell'abitazione
- 4.4 Gli addetti al culto
- 4.5 Gli altri dipendenti
- 4.6 I lavoratori extracomunitari
- 4.7 Fondo Enti Religiosi (FOND.E.R.)
- 5. Le collaborazioni coordinate e continuative
- 5.1 La collaborazione a progetto
- 5.5.1 Forma ed elementi del contratto
- 5.1.2 Durata del contratto e possibilità di rinnovo
- 5.1.3 Corrispettivo
- 5.1.4 Diritti del lavoratore
- 5.1.5 Risoluzione del contratto
- 5.1.6 Corretta applicazione dei co.co.pro.
- 5.2 La collaborazione coordinata e continuativa senza progetto
- 5.3 La tutela previdenziale dei collaboratori

II n. 5.3 è AGGIORNATO dall'articolo

Aggiornamento delle aliquote del contributo INPS alla "Gestione Geparata" nel n. 3/2009 pagg. 63-65

5.4 L'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali

74 ex*L*ege 2-2011

II n. 5 è INTEGRATO dagli articoli:

- Lavoro a progetto inquadramento normativo e Il regime fiscale e contributivo del lavoro a progetto nel n. 2/2009, pagg. 93-108
- Il regime fiscale e contributivo del lavoro a progetto nel n. 2/2009, pagg. 109-117
- 6. Le comunicazioni obbligatorie
- 6.1 Instaurazione del rapporto di lavoro
- 6.2 Trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro
- I collaboratori autonomi occasionali
- 8. I rapporti con professionisti
- 9. I contribuenti minimi
- 9.1 Caratteristiche del regime dei contribuenti minimi
- 9.1.1 Fatture senza IVA
- 9.1.2 Semplificazioni, esenzioni e imposta sostitutiva
- 9.2 Adempimenti di carattere previdenziale
- 9.2.1 L'attività commerciale
- 9.2.2 L'attività professionale

II n. 9 è TOTALMENTE SOSTITUITO dall'articolo

Cambia la fisionomia dei "contribuenti minimi" nel n. 2/2011, pagg. 35-45

- 10. Il lavoro accessorio
- 10.1 Le prestazioni accessorie
- 10.2 Caratteristiche delle prestazioni accessorie

II n. 10 è TOTALMENTE SOSTITUITO dall'articolo

Dalla finanziaria 2010 una nuova spinta al lavoro accessorio nel n. 3/2009, pagg. 27-34 e dalla Guida operativa *Il lavoro accessorio* allegata al n. 1/2009, nella versione aggiornata on line

Il capitolo 8 è INTEGRATO dagli articoli:

- Sicurezza e lavoro: introduzione al D.Lgs. 81/2008 nel n. 1/2099, pagg. 41-51
- L'associazione in partecipazione nel n. 1/2009, pagg. 53-59
- Il regime fiscale e previdenziale dell'associazione in partecipazione nel n. 1/2009, pagg. 61-64
- I limiti all'utilizzo dell'appalto e della somministrazione di lavoro nel n. 2/2009, pagg. 17-37
- La corretta qualificazione del lavoro e delle collaborazioni onerose nel n. 2/2009, pagg. 119-129
- Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato: una nuova opportunità per gli enti ecclesiastici in n. 3-4/2010, pagg. 11-22
- La parrocchia, il contratto d'opera e l'appalto: opportunità e divieti giuridici nel n. 1/2011, pagg. 15-36
- e dalla Guida Operativa Lavoro e oratorio estivo allegata al n. 4/2009

Capitolo 9 Le assicurazioni

Indicazioni generali

ex*L*ege 2-2011

- 2. I diversi tipi di assicurazione
- 2.1 L'assicurazione per responsabilità civile
- 2.2 L'assicurazione «incendio»
- 2.3 L'assicurazione «furto»
- 2.4 L'assicurazione «infortuni»
- 2.5 L'assicurazione R.C. Auto
- 2.6 L'assicurazione in caso di appalti e per la responsabilità nei cantieri
- 3. Termini di denuncia dei sinistri e periodo di prescrizione
- 4. Durata annuale dei contratti di assicurazione
- 5. Franchigie e massimali
- 6. Aggravamento e diminuzione del rischio

CAPITOLO 10

La parrocchia nell'ordinamento tributario italiano

- 1. L'inquadramento tributario della parrocchia
- 1.1 La definizione di ente non commerciale
- 1.2 La clausola di salvaguradia dalla perdita di qualifica di ente non commerciale
- 1.3 Le attività diverse da quelle di religione o culto
- 1.4 L'equiparazione concordataria
- 1.5 Le altre norme specifiche
- 2. Codice fiscale, partita IVA, conto fiscale e modello F24
- 2.1 Il codice fiscale
- 2.2 La partita IVA

I nn. 2.1-2.2 sono AGGIORNATI dall'articolo

I nuovi modelli per richiedere il codice fiscale e la partita IVA nel n. 3/2009, pagg. 47-57; gli allegati sostituiscono la modulistica contenuta nel CD

II n. 2.2 è INTEGRATO dalla Guida Operativa

Classificazione delle attività economiche. Codici attività ATECO 2007 allegata al n. 4/2007

2.3 II R.E.A.

II n. 2.3 è INTEGRATO dalla Guida Operativa

Gli enti ecclesiastici e il repertorio economico amministrativo allegata al n. 3/2007 nella versione on line

- 2.4 Il conto fiscale
- 2.5 Il modello F24

II n. 2.5 è INTEGRATO e AGGIORNATO dagli articoli:

- La manovra correttiva 2010 nel n. 1-2/2010, pagg. 37-39
- II decreto sviluppo nel n. 1/2011, pagg. 47-48
- 3. Le imposte dirette sui redditi
- 3.1 La parrocchia soggetto IRES
- 3.2 Le ipotesi di irrilevanza fiscale
- 3.2.1 Le prestazioni di servizi decommercializzate
- 3.2.2 Le raccolte occasionali di fondi
- 3.2.3 I contributi pubblici



.18 Pagina

- 3.3 Le categorie di reddito delle parrocchie
- 3.4 La dichiarazione dei redditi
- 3.5 L'aliquota IRES agevolata
- 3.6 I redditi fondiari

II n. 3.6 è INTEGRATO dalle Guide Operative:

- Contratto di comodato di immobili allegata al n. 2/2006 nella versione on line
- Contratto di locazione di immobili ad uso abitatitvo e ad uso diverso allegata al n. 4/2006 nella versione on line
- Locazioni particolari allegata al n. 1/2007
- Diritto di superficie allegata al n. 1-2/2010 nella versione on line
- Diritti reali uso, usufrutto, abitazione allegata al n. 2/2011
- 3.6.1 Edifici di culto e pertinenze
- 3.6.2 Fabbricati interessati da lavori
- 3.6.3 La tassazione dei fabbricati
- 3.6.4 Accertamento per i fabbricati locati. Canone minimo presunto
- 3.6.5 Canoni non riscossi
- 3.6.6 Agevolazioni per i fabbricati soggetti a tutela
- 3.7 I redditi di capitale
- 3.8 I redditi d'impresa

II n. 3.8 è INTEGRATO e AGGIORNATO dagli articoli:

- Impianti fotovoltaici: autorizzazioni degli impianti e regime fiscale del nuovo "conto energia" nel n. 1-2/2010, pagg. 47-63
- II decreto sviluppo nel n. 1/2011, pagg. 57-58
- 3.8.1 Determinazione dell'imponibile delle attività commerciali
- 3.8.2 Gli immobili destinati alle attività commerciali
- 3.9 I redditi diversi
- 3.9.1 Le plusvalenze immobiliari da vendite

II n. 3.9.1 è INTEGRATO dalle Guide Operative:

- Diritto di superficie allegata al n. 1-2/2010 nella versione on line
- Diritti reali uso, usufrutto, abitazione nel n. 2/2011
- 3.9.2 Le plusvalenze immobiliari da esproprio
- 3.9.3 I redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente
- 3.9.4 I diritti d'autore
- 3.9.5 L'affitto, l'usufrutto, la locazione di beni mobili e le altre concessioni d'uso

II n. 3.9.5 è INTEGRATO dalla Guida Operativa

Diritti reali uso, usufrutto, abitazione nel n. 2/2011

3.9.6 Le attività commerciali occasionali

II n. 3.9.6 è INTEGRATO dall'articolo

Impianti fotovoltaici: autorizzazioni degli impianti e regime fiscale del nuovo "conto energia" nel n. 1-2/2010, pagg. 47-63

- 3.9.7 L'assunzione di obblighi
- 3.10 Oneri deducibili e detraibili
- 3.10.1 Gli oneri deducibili

ex*L*ege 2-2011

3.10.3 Detrazioni d'imposta per la qualificazione energetica degli edifici

II n. 3.10.3 è INTEGRATO dagli articoli:

- Il "bonus energia" tra nuovi adempimenti e semplificazioni nel n. 3/2009, pagg. 35-46
- La manovra correttiva 2010 nel n. 1-2/2010, pagg. 40-41
- e dalla Guida Operativa allegata al n. 3-4/2010 La detrazione del 55% per le spese di riqualificazione energetica degli edifici
- 4. L'IRAP
- 4.1 La base imponibile
- 4.1.1 II metodo retributivo
- 4.1.2 Il valore della produzione
- 4.1.3 Il metodo misto
- 4.1.4 I costi promiscui
- 4.2 Aliquota e deduzioni
- 5. L'imposta comunale sugli immobili (ICI)
- 5.1 Gli immobili assoggettati a tassazione
- 5.2 La base imponibile e l'aliquota
- 5.3 La dichiarazione

II n. 5.3 è AGGIORNATO dall'articolo

La (parziale) eliminazione della dichiarazione ICI nel n. 1-2/2008, pagg. 69-72

- 5.4 I versamenti
- 5.5 Gli accertamenti, le sanzioni, i rimborsi
- 5.5.1 Termini di accertamento
- 5.5.2 Termine per la notifica dell'iscrizione a ruolo
- 5.5.3 Interessi e sanzioni
- 5.5.4 Ravvedimento operoso
- 5.5.5 Rimborsi
- 5.6 Le esenzioni

II n. 5.6 è INTEGRATO dall'articolo

Il ministero illustra i limiti dell'esenzione ICI per gli immobili destinati ad attività socialmente rilevanti nel n. 3-4/2008, pagg. 31-42

- 5.7 Le riduzioni
- 5.8 La regolamentazione comunale

II n. 5 è INTEGRATO dalle Guide Operative:

- Contratto di comodato di immobili allegata al n. 2/2006 nella versione on line
- Contratto di locazione di immobili ad uso abitatitvo e ad uso diverso allegata al n. 4/2006 nella versione on line
- Locazioni particolari allegata al n. 1/2007
- Diritto di superficie allegata al n. 1-2/2010 nella versione on line
- Diritti reali uso, usufrutto, abitazione allegata al n. 2/2011
- 6. L'IVA
- 6.1 I principali obblighi connessi all'IVA
- 6.1.1 La certificazione dei compensi
- 6.1.2 I registri obbligatori

9.18 Pagina

- 6.1.3 La liquidazione e il versamento dell'imposta
- 6.1.4 La comunicazione annuale
- 6.1.5 La dichiarazione annuale

II n. 6 è INTEGRATO dagli articoli:

La manovra correttiva 2010 nel n. 1-2/2010, pagg. 41-42

L'invio telematico delle fatture "significative" nel n. 1/2011, pagg. 67-72

- 6.2 La detrazione dell'imposta
- 6.3 Opzioni e revoche
- 6.3.1 Liquidazioni trimestrali
- 6.3.2 Esercizio di più attività
- 6.3.3 Dispensa per operazioni esenti
- 6.3.4 Intrattenimenti e giochi
- 6.3.5 Spettacoli
- 6.4 Gli acquisti intracomunitari
- 6.4.1 Parrocchie senza attività commerciali: acquisti tassati nel Paese di origine
- 6.4.2 Parrocchie senza attività commerciali: acquisti tassati in Italia
- 6.4.3 Parrocchie con attività commerciali
- 6.4.4 Parrocchie con attività commerciali che effettuano solo operazioni esenti
- 6.5 Le operazioni esenti
- 6.6 Le attività di spettacolo
- 6.6.1 Il regime forfetario per attività di spettacolo
- 6.7 Sanzioni
- 6.8 Costruzione e ristrutturazione di edifici: aliquota agevolata
- 6.8.1 Costruzione e ampliamenti
- 6.8.2 Manutenzione ordinaria e straordinaria
- 6.8.3 Interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia
- 6.8.4 L'abbattimento delle barriere architettoniche
- 6.8.5 Agevolazione per i fabbricati a prevalente destinazione abitativa

II n. 6.8 è AGGIORNATO dalla Guida Operativa

Manutenzioni sugli immobili allegata al n. 3/2007 nella versione on line

- Imposta di registro
- 7.1 Le vendite

II n. 7.1 è integrato dalle Guide Operative:

- Diritto di superficie allegata al n. 1-2/2010 nella versione on line
- Diritti reali uso, usufrutto, abitazione allegata al n. 2/2011
- 7.2 Le locazioni, gli affitti e i comodati

II n. 7.2 è integrato dalle Guide Operative:

- Contratto di comodato di immobili allegata al n. 2/2006 nella versione on line
- Contratto di locazione di immobili ad uso abitatitvo e ad uso diverso allegata al n. 4/2006 nella versione on line
- Locazioni particolari allegata al n. 1/2007
- 7.3 L'affitto di azienda
- 8. Imposta sulle successioni, le donazioni e gli altri acquisti a titolo gratuito
- Imposte ipotecarie e catastali

ex*L*ege 2-2011

I nn. 8 e 9 sono INTEGRATI dalle Guide Operative:

- Contratto di comodato di immobili allegata al n. 2/2006 nella versione on line
- Contratto di locazione di immobili ad uso abitatitvo e ad uso diverso allegata al n. 4/2006 nella versione on line
- Locazioni particolari allegata al n. 1/2007
- Diritto di superficie allegata al n. 1-2/2010 nella versione on line
- Diritti reali uso, usufrutto, abitazione allegata al n. 2/2011
- 10. Imposta di bollo
- 11. Altre imposte e tasse locali
- 11.1 Tassa rifiuti
- 11.2 Tassa occupazione suolo pubblico
- 11.3 Imposta sulla pubblicità
- 11.4 Diritti sulle affissioni
- 12. I diritti d'autore
- 13. La parrocchia come sostituto d'imposta
- 13.1 Gli obblighi del sostituto d'imposta
- 13.2 I sostituti «minimi»
- 13.3 Le sanzioni
- 13.4 Il ravvedimento operoso

CAPITOLO 11

Le attività della parrocchia

- 1. Le attività istituzionali
- 1.1 Le attività di educazione cristiana
- 1.1.1 La distinzione tra le attività educative e quelle strumentali alla pastorale
- 1.2 Le attività sportive della parrocchia
- 1.3 Le processioni
- 1.4 Le feste patronali e le sagre
- 1.5 I pellegrinaggi
- 1.6 Le tombole, le lotterie e le pesche di beneficenza
- 2. Le attività commerciali
- 3. Gestione diretta e affitto d'azienda
- 4. Gli obblighi contabili
- 4.1. La contabilità ordinaria
- 4.2 La contabilità semplificata

II n. 4.2 è AGGIORNATO dall'articolo

Novità in tema di attività commerciali nel n. 1/2011, pagg. 53-56

- 4.2 Le conseguenze contabili dei passaggi di regime
- 4.3 La rilevazione dei costi «promiscui»
- 5. Il bar parrocchiale
- 6. Giochi elettronici e simili
- 7. Le scuole parrocchiali
- 7.1 Titolarità della gestione
- 7.2 Normativa di riferimento

80 ex*L*ege 2-2011

.18 Pagina

- 7.3 La legge sulla parità scolastica
- 7.4 Dipendenti, volontari e personale religioso
- 7.5 Contributi pubblici
- 7.6 Aspetti contabili e fiscali. Rinvio
- 7.7 La scuola per l'infanzia

II n. 7 è INTEGRATO dall'articolo

La gestione della scuola per l'infanzia parrocchiale nel n. 1-2/2010, pagg. 11-26

- 8. Le attività culturali, il cinema e il teatro
- 8.1 Le sale cinematografiche, i cine-teatri e le sale polifunzionali
- 8.1.1 La sala cinematografica, i teatri e i cine-teatri
- 8.1.2 La sala della comunità
- 8.1.3 La sala polifunzionale
- 8.2 La licenza e il certificato di prevenzione incendi
- 8.2.1 La licenza
- 8.2.2 Il certificato di prevenzione incendi
- 8.3 L'esercizio di sale cinematografiche
- 8.3.1 Normativa regionale
- 8.3.2 Normativa nazionale in assenza di norme regionali
- 8.4 I circoli di cultura cinematografica
- 8.5 Le agevolazioni per le attività cinematografiche: contributi e crediti di imposta
- 8.6 Le attività teatrali e gli adempimenti ENPALS
- 8.6.1 Il certificato di agibilità
- 8.6.2 Il certificato gratuito
- 8.6.3 Esonero dall'obbligo di richiesta
- 9. Il turismo
- 9.1 Viaggi e soggiorni
- 9.2 L'attività di «case per ferie»
- 9.3 I campeggi

CAPITOLO 12

I «rami» ONLUS e INLUS della parrocchia

- 1. Il ramo ONLUS
- 1.1 I soggetti che possono accedere al regime ONLUS
- 1.2 Le attività istituzionali e connesse delle ONLUS
- 1.3 I vincoli e le prescrizioni
- 1.4 L'iscrizione all'anagrafe delle ONLUS
- 1.5 Il controllo sostanziale
- 1.6 Cancellazione dall'anagrafe delle ONLUS
- 1.7 Le specificità per gli enti ecclesiastici
- 1.8 Il regolamento del «ramo ONLUS»
- 1.9 Le agevolazioni fiscali
- 1.9.1 Imposte dirette
- 1.9.2 Erogazioni liberali
- 1.9.3 IVA
- 1.9.4 Altre imposte
- 1.10 L'opportunità di istituire un «ramo ONLUS»

ex*L*ege 2-2011

Il n. 1 è INTEGRATO dagli articoli:

- Il cinque per mille 2011 nel n. 3-4/2010, pagg. 27-49
- I consultori sono onlus: è davvero la fine di un dubbio?, nel n. 1/2009, pagg. 9-13
- Le organizzazioni di volontariato perdono la qualifica di onlus di diritto ma la beneficenza si estende a quella "indiretta" nel n. 1/2009, pagg. 15-27
- 2. Il ramo «impresa sociale»
- 2.1 I soggetti e le attività dell'impresa sociale
- 2.2 I vincoli e le prescrizioni
- 2.3 Le specificità per gli enti ecclesiastici
- 2.3.1 Le esclusioni implicite
- 2.3.2 Le esclusioni esplicite
- 2.3.3 Le limitazioni

II n. 2 è INTEGRATO dall'articolo

I decreti attuativi dell'impresa sociale nel n. 1-2/2008, pagg. 81-85

CAPITOLO 13

I contributi pubblici e le erogazioni liberali da privati

- 1. I contributi erogati da enti pubblici
- 1.1 I contributi per le attività istituzionali
- 1.2 I contributi per gli edifici di culto
- 1.3 I contributi per le attività commerciali
- 2. Il trattamento tributario dei contributi pubblici
- 2.1 I contributi corrispettivi
- 2.2 I contributi a fondo perso
- 2.3 I contributi per l'acquisto di beni strumentali

II n. 2 è INTEGRATO dalla Guida Operativa

I contributi pubblici agli enti ecclesiastici allegata al n. 3/2006

- 3. Le erogazioni liberali deducibili e detraibili effettuate da privati
- 3.1 Le liberalità deducibili per l'attività istituzionale
- 3.2 I contributi da privati per i beni culturali
- 3.3 I contributi da privati per l'attività didattica

CAPITOLO 14

Adempimenti e sostentamento del sacerdote

- Adempimenti del parroco e degli altri presbiteri
- 1.1 Distinzione dell'amministrazione personale da quella parrocchiale
- 1.2 Utilizzo della casa parrocchiale per familiari ed estranei
- 1.3 Il testamento del sacerdote

II n. 1.3 è INTEGRATO dalla Guida Operativa

Il testamento del sacerdote allegata al n. 1-2/2008

- 1.3.1 Scrivere e custodire il testamento
- 1.3.2 Il contenuto del testamento
- Il sostentamento dei sacerdoti
- 2.1 La remunerazione dei sacerdoti

82 <u>exLege</u> 2-2011

- 2.3 Il sistema di previdenza integrativa
- 2.4 La polizza sanitaria
- 2.5 Il sostegno economico per l'assistenza domestica
- 2.5.1 Il contributo dell'ICSC
- 2.5.2 Le agevolazioni fiscali

CONTRIBUTI

LA DONAZIONE MODALE

1. LA DONAZIONE: PRINCIPI GENERALI

Nel linguaggio comune si definisce gratuito tutto guanto si fa o si dà spontaneamente (per generosità e/o altruità), senza ricevere alcun compenso.

In termini giuridici, si definisce "gratuito" ogni contratto con il quale si verifica una diminuzione patrimoniale di una parte, senza che la stessa riceva alcun corrispondente vantaggio.

Se, poi, alla diminuzione patrimoniale di una parte si unisce l'arricchimento del beneficiario, si parla di "liberalità".

Tipica e più importante figura di liberalità è la donazione, la quale, secondo la definizione datane dall'articolo 769 del codice civile, è il contratto con cui una parte (il donante) arricchisce l'altra (detta donatario) mediante il trasferimento di un suo diritto o l'assunzione di un obbligo, per spirito di liberalità

Due, sono, quindi, gli elementi caratterizzanti della donazione, che emergono dalla sua definizione legale:

a. un elemento oggettivo il quale – a sua volta – è duplice, essendo costituito dall'incremento del patrimonio del donatario (altrimenti detto arricchimento) e dalla corrispondente diminuzione patrimoniale (o impoverimento) del donante.

Se è vero, come detto sopra, che in tutti i contratti "gratuiti" al sacrificio patrimoniale di una parte non corrisponde alcun vantaggio, è tipica della donazione la coesistenza di entrambi detti fenomeni (arricchimento/impoverimento), la quale vale a distinguere la donazione da altre ipotesi di contratti gratuiti: non è donazione, ad esempio, la prestazione gratuita di un lavoro (come quella di chi tinteggi gratuitamente le aule del catechismo), perché non c'è diminuzione patrimoniale di chi svolge detta prestazione;

Notaio.

Avvocato.

Più in generale può dirsi che lo spirito di liberalità coincide con un interesse (non patrimoniale), che potremmo definire altruistico, del donante ad attuare l'arricchimento del donatario.

Va peraltro precisato, con riguardo all'elemento soggettivo della donazione, come il motivo psicologico che muove il donante non abbia rilevanza giuridica, fatta eccezione per i casi in cui il donante sia incorso in errore sul motivo, ovvero detto motivo fosse illecito e sempre che, in entrambi i casi, tale motivo risulti dall'atto e sia stato l'unica ragione che ha indotto il donante a compiere la donazione stessa.

Dal punto di visto della struttura del contratto, la donazione:

- è un contratto consensuale, che si perfeziona con la manifestazione di volontà delle parti (non è necessaria la materiale consegna di quanto donato). Non è sufficiente, pertanto, la dichiarazione di volontà del donante, ma occorre l'accettazione del donatario, la quale può intervenire anche in un secondo tempo;
- è un contratto formale, che deve essere stipulato per atto pubblico (a pena di nullità), con la presenza irrinunciabile di due testimoni (tale rigore formale è prescritto, ovviamente, per rendere particolarmente avvertite le parti ed in particolare il donante dell'importanza dell'atto). Inoltre, qualora la donazione abbia ad oggetto beni mobili, è necessario che detti beni siano specificamente indicati, insieme con il loro valore (art. 782 cod. civ.). A tale rigore formale fa eccezione la donazione di bene mobile di modico valore (art. 783 cod. civ.), per la cui validità è sufficiente la materiale consegna del bene: è ciò che nel linguaggio comune viene identificato con i "regali".

Ovviamente la forma pubblica della donazione è richiesta anche per la dichiarazione di accettazione, quando questa non sia contestuale ma intervenga in un secondo momento: in tal caso, inoltre, l'atto di accettazione deve essere notificato al donante (il quale può revocare la donazione fino a quando non abbia avuto notizia dell'accettazione).

Quanto all'oggetto della donazione, la stessa può essere attuata mediante la disposizione di un proprio diritto a favore del donatario (trasferimento o costituzione di diritti reali, quali la proprietà e l'usufrutto) o con l'assunzione di un'obbligazione nei confronti del beneficiato (ad es. l'obbligo assunto dal donante di mantenere ed assistere il donatario, ovvero quello di effettuare prestazioni periodiche a suo favore).

2. LA DONAZIONE MODALE

Del tutto particolare è il caso della donazione "modale", disciplinata dagli articoli 793 e 794 del codice civile.

Il modo (od "onere") è un peso che il donatario subisce per volontà del donante, che si traduce sul piano economico in una limitazione della liberalità stessa. Esso può consistere sia nell'erogazione di una parte del bene donato (o persino di tutto) per un dato scopo, sia nel compimento di un'azione o di un'omissione in favore del donante stesso o di un terzo.

Esempi di donazione modale:

«Dono alla "Parrocchia di San Filippo Neri" il terreno detto "Paradiso". con l'onere di utilizzarlo per la realizzazione del nuovo oratorio»: «Dono alla "Parrocchia di San Francesco d'Assisi" il fabbricato detto "Loggia dei Mercanti" sito in Piazza Affari n.10, con l'obbligo di destinare i proventi dei canoni di affitto all'assistenza delle famiglie bisognose».

Dunque, la donazione modale è una donazione vera e propria, la quale richiede la presenza dei due elementi sopra descritti (arricchimento/impoverimento e spirito di liberalità), ma nella quale l'onere aggiunge alla donazione altri effetti. Il donante, con l'imposizione dell'onere, persegue una finalità aggiuntiva ed ulteriore rispetto a quella principale di beneficiare il donatario con la diretta attribuzione in suo favore di un bene.

È stato autorevolmente sostenuto che l'onere rappresenta un motivo che è penetrato nella struttura negoziale, acquistando così rilevanza giuridica.

In sostanza, l'onere innesta sugli effetti tipici del negozio ulteriori effetti, accessori o secondari rispetto ai primi.

Con la donazione modale, quindi, viene realizzata, in primo luogo, una liberalità a favore del donatario e, soltanto in via accessoria, il donatario stesso viene gravato di un obbligo che ha carattere secondario, subordinato.

Ne consegue che l'inserimento di una clausola modale non incide sulla natura della donazione trasformandola da negozio gratuito in negozio oneroso: l'onere, in altri, termini, non si configura come un corrispettivo della disposizione fatta dal donante.

Ciò anche se, in concreto, nei casi dubbi sarà compito del giudice stabilire se una determinata clausola inserita in una donazione possa aver l'effetto di imprimere al negozio carattere di onerosità (si pensi ad una clausola come la seguente: «ti dono la somma di euro 100.000, con l'obbligo di provvedere al mio mantenimento, mediante l'erogazione a mio favore di euro 4.000 mensili, fino a concorrenza di quanto da me donato»).

Gli articoli 793, 794 e 797 n. 3 del codice civile disciplinano la donazione modale nei suoi aspetti fondamentali.

L'articolo 793 del codice civile prevede che la donazione "può" essere gravata da un onere: ciò implica che l'eventuale presenza di un onere non modifica la struttura della donazione.

La donazione modale, quindi, costituisce solo una variabile del tipo

donazione e non un negozio diverso fornito di una causa propria, diversa da quella della donazione.

L'onere è, infatti, tradizionalmente considerato un elemento accidentale della donazione (perché può, ma non deve necessariamente ricorrere nel negozio donativo).

Inoltre, si tratta, secondo l'opinione maggioritaria, di un elemento accessorio, perché consiste in una disposizione che si aggiunge a quella principale, operando come movente ulteriore della liberalità, senza peraltro modificare la causa della donazione: la conferma di tale accessorietà viene individuata nell'articolo 794 del codice civile secondo il quale l'onere impossibile («ti dono il terreno detto "Campo dei miracoli", con l'obbligo di piantarvi un albero che produca monete d'oro») o illecito («ti dono la mia collezione di armi antiche, con l'obbligo di uccidere mia moglie») si ha per non apposto.

Il vizio dell'onere, cioè, fa venir meno la vincolatività dello stesso, ma non vizia il negozio principale (donazione), che resta valido.

Non manca, peraltro chi sostiene che l'onere sia un negozio giuridico autonomo, solo collegato alla donazione: non c'è, comunque, differenza sul piano degli effetti.

3. IL CONTENUTO DELL'ONERE

Da quanto sopra emerge come nella donazione modale il donatario riceva una liberalità, ma assuma anche la posizione di soggetto passivo di un'obbligazione (l'adempimento dell'onere): si tratta di una vera e propria obbligazione.

Quindi, occorre che, ai sensi dell'articolo 1174 del codice civile, la prestazione oggetto dell'onere sia suscettibile di valutazione economica, sebbene non sia necessario che essa risponda ad un interesse patrimoniale del creditore. In relazione agli elementi dell'obbligazione, infatti, non vanno confusi i due requisiti:

- a. la patrimonialità della prestazione;
- b. l'interesse del creditore, che può anche essere di natura non patrimoniale.

Quindi, perfettamente valida è una donazione in cui il donatario viene obbligato (od onerato) a costruire un monumento, un ospedale, a celebrare S. Messe, sebbene tali prestazioni non soddisfino un interesse economico del donante.

La prestazione oggetto del modo può consistere, come in genere ogni prestazione, in un dare («ti dono la mia piantagione di arance, con l'obbligo di dare il 20% del raccolto all'asilo infantile XXX»), in un fare (come nell'esempio fatto sopra: «Dono alla "Parrocchia di San Filippo Neri" il terreno detto "Paradiso", con l'onere di utilizzarlo per la realizzazione del nuovo oratorio»;), in un non fare («Ti dono la mia villa, con l'obbligo di non demolirla»).

La prestazione alla quale è tenuto il donatario può assorbire, sul piano economico, l'intero vantaggio attribuito dalla donazione. L'articolo 793 del codice civile precisa, peraltro, che qualora la prestazione oggetto dell'onere superi il valore della donazione, il donatario non sarà impegnato oltre il limite dell'arricchimento conseguito: il confronto tra tali valori andrà fatto in concreto, con riferimento al momento dell'esecuzione del modo (cioè dell'obbligazione di cui è onerato il donatario).

La Corte di Cassazione ha precisato – in proposito – che, nel caso in cui l'onere consista nel compimento di un'opera di cui sia destinatario lo stesso donatario, per valutare il limite del valore del bene donato occorre avere riguardo al risultato finale ottenibile con lo sfruttamento di tutte le potenziali caratteristiche del bene donato e del suo incremento patrimoniale ad opera compiuta (Cass. 22.9.1994, n.5983).

Il donante, attraverso l'onere, può recare un vantaggio:

a. a favore di un terzo soggetto determinato.

Esempio:

«Tizio dona a Caio, che accetta, la piena ed esclusiva proprietà del terreno sito in Comune di ... individuato in Catasto Terreni con la particella n. ... di are ..., con l'onere di dare euro 20.000,00 a Mevio»;

b. a favore dello stesso donante.

Esempi:

«Tizio dona a Caio, che accetta, la piena ed esclusiva proprietà del terreno sito in Comune di ... individuato in Catasto Terreni con la particella n. ... di are ..., con l'onere di far pubblicare, a spese del donatario stesso, le seguenti opere letterarie del donante ...»:

«Tizio dona a Caio, che accetta, il diritto di usufrutto generale vitalizio del terreno sito in Comune di ... individuato in Catasto Terreni con la particella n. ... di are ..., con l'onere di prestare ogni cura ed assistenza, sia morale che materiale, al donante stesso, per tutta la durata della vita di quest'ultimo»;

c. a favore di terzi indeterminati.

Esempi:

«Tizio dona a Caio, che accetta, la piena ed esclusiva proprietà del terreno sito in Comune di ... individuato in Catasto Terreni con la particella n. ... di are ..., con l'onere di costruire su detto terreno un ospedale»;

«Tizio dona alla fondazione Alfa, che accetta, una somma di denaro pari ad euro 1.000.000,00, con l'onere di realizzare sul terreno sito in Comune di, di proprietà della fondazione stessa, una biblioteca di documentazione scolastica»;

d. il donante potrebbe, con l'imposizione di un onere, voler recare un vantaggio anche al donatario stesso, rispettando anche in tal caso il requisito della patrimonialità: come nel caso, per esempio, in cui l'onere consista nell'obbligo di impiegare la somma donata nell'acquisto di libri o in un viaggio di studi.

Qualora, invece, il donante doni una casa al donatario con l'obbligo di

abitarvi oppure doni al donatario un fondo con l'obbligo di coltivarlo personalmente, l'onere non ha contenuto patrimoniale: in tale caso occorre capire se il donante abbia voluto esprimere solo una raccomandazione, la quale resta priva di vincolatività sul piano giuridico, oppure se abbia voluto vincolare il bene donato ad un determinato scopo.

In quest'ultima ipotesi lo strumento che meglio garantisce la volontà del donante non è l'onere, ma la condizione.

Esempio:

«Tizio dona a Caio la piena ed esclusiva proprietà della casa sita in Comune di ..., via Verdi n. 3, sotto condizione risolutiva che Caio non abiti detta casa».

L'eventuale inadempimento di Caio, infatti, cioè il mancato rispetto di quanto dedotto in condizione, in questo caso determina l'automatica risoluzione della donazione, mentre nel caso dell'onere la risoluzione per inadempimento deve essere espressamente prevista, come vedremo in seguito.

4. ILLICEITÀ O IMPOSSIBILITÀ DEL MODO

Ai sensi dell'articolo 794 del codice civile, se l'onere è illecito o impossibile si considera "non apposto".

Il carattere di accessorietà del modo, sopra evidenziato, si riflette nella disciplina che la legge prevede per il modo impossibile o illecito: la donazione resta valida ed efficace e il donatario non è tenuto ad adempiere l'onere.

L'articolo 794 del codice civile prosegue specificando che esso rende tuttavia nulla la donazione se ne ha costituito il solo motivo determinante (per stare ad uno degli esempi fatti prima: «affinché tu possa uccidere mia moglie, ti dono la mia collezione di armi antiche»).

Si noti che poiché il modo illecito od impossibile, che abbia costituito il solo motivo determinante della donazione, determina la nullità del negozio, questa, in base ai principi generali (art. 1421 cod. civ.), può essere fatta valere da chiunque abbia interesse e non soltanto dal donante e dai suoi eredi.

La norma che prevede la nullità della donazione per impossibilità od illiceità dell'onere che sia stato il solo motivo determinante della donazione si riferisce al caso in cui dette impossibilità o illiceità siano tali al momento della donazione, mentre l'impossibilità sopravvenuta, se dovuta a caso fortuito, produce l'estinzione della sola obbligazione nascente dall'onere, con la conseguenza che la donazione resta liberata dall'onere, come infra meglio precisato.

Riprendendo il primo esempio sopra esposto, alla lettera c):

a. qualora al momento della donazione risultava già impossibile la costruzione dell'ospedale in quanto la destinazione del terreno in base alla pia-

b. qualora, invece, al momento della donazione il terreno fosse edificabile e successivamente abbia mutato destinazione in agricolo, l'impossibilità di costruire l'ospedale è sopravvenuta e pertanto l'onere si considera non apposto: la donazione resta valida ed efficace senza l'obbligo per il donatario di costruire l'ospedale (salvo che, ovviamente, detta modifica di destinazione urbanistica sia stata richiesta al Comune dal donatario stesso).

5. L'ADEMPIMENTO DELL'ONERE. L'INADEMPIMENTO E LA RISOLUZIONE

Si è già detto sopra come il donatario sia tenuto all'adempimento dell'onere nei limiti del valore del bene donato, ancorché l'onere possa assorbire l'intero vantaggio attribuito dalla donazione. È stato precisato, anche, come il riferimento temporale per la verifica di tali valori sia al momento in cui l'onere viene eseguito.

Può accadere, peraltro, che nel momento in cui viene eseguito l'onere, i beni donati siano stati consumati, alienati o perduti («dono all'Istituto Missionario XXX l'intero raccolto dell'anno in corso della mia piantagione di banane, con l'onere di costruire una scuola elementare per gli orfani della Namibia»): in tal caso la valutazione dei beni donati deve essere fatta con riferimento al valore dei beni al momento della donazione.

Ai sensi dell'articolo 793 del codice civile, per l'adempimento dell'onere può agire in giudizio sia il donante, sia qualunque altro interessato (e può trattarsi anche di un interesse solo morale, secondo alcuni), anche durante la vita del donante stesso, qualora il donatario onerato non adempia spontaneamente l'obbligazione modale.

Secondo una parte della dottrina giuridica, peraltro, tale previsione del codice vale solo quando i beneficiari dell'onere siano terzi indeterminati; qualora, invece, i beneficiari dell'onere siano soggetti determinati (cioè il donante e/o uno o più terzi), solo costoro avrebbero un diritto ad agire in giudizio per ottenere l'adempimento dell'onere od il risarcimento del danno.

L'inadempimento dell'onere può essere causa di risoluzione della donazione, se ciò sia stato espressamente previsto nel relativo atto (es.: «dispongo che l'eventuale inadempimento del predetto onere entro al data del 31 dicembre 2014 sia causa di risoluzione della presente donazione, con obbligo per il donatario di restituire i beni donati e di rimborsare al donante le spese sostenute per la presente donazione»).

Il fatto che l'operatività della risoluzione sia subordinata alla previsione contrattuale trova la sua giustificazione nella posizione accessoria dell'onere, cioè nella sua estraneità rispetto alla causa del negozio.

A differenza dell'azione di adempimento, peraltro, quella di risoluzione può essere esperita unicamente dal donante e dai suoi eredi, in quanto la legge ha voluto circoscrivere il potere di impugnazione solo a quei soggetti che, in quanto continuatori ideali della personalità del donante, possono apprezzare il significato dell'inadempimento con riguardo allo spirito di liberalità da cui era animato il donante.

Per aversi risoluzione deve verificarsi un inadempimento in senso tecnico: l'inadempimento deve cioè essere grave ed imputabile al donatario.

6. L'AUTORIZZAZIONE CANONICA

Appare evidente, alla luce di quanto sopra, come l'eventuale volontà del donante di apporre un onere alla donazione debba essere oggetto di attenta valutazione da parte del donatario e richieda una particolare cura nella redazione materiale dell'atto.

Con riguardo, poi, alle donazioni a favore degli enti ecclesiastici, che come noto richiedono sempre l'autorizzazione dell'Ordinario diocesano trattandosi di atti di straordinaria amministrazione, appare opportuno sottolineare come il canone 1267 dedichi una specifica previsione alla donazione modale, laddove prevede che «si richiede la licenza dello (stesso) Ordinario per accettare offerte gravate da modalità di adempimento o da condizione».

7. LA DISCIPLINA TRIBUTARIA

Vediamo, in conclusione, qual'è l'impatto tributario che l'apposizione di un onere determina sulla tassazione della donazione.

L'articolo 2, comma 48 del decreto legge 262/2006 (convertito in L. n. 286/2006), che ha disciplinato in modo nuovo l'imposta sulle successioni e donazioni, dispone che «Per le donazioni [...] l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati nell'art. 58, comma 1 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346 [...]».

L'articolo 58, comma 1 del decreto legislativo n. 346/1990 dispone che «Gli oneri da cui è gravata la donazione, che hanno per oggetto prestazioni a soggetti terzi determinati individualmente, si considerano donazioni a favore dei beneficiari».

Da dette disposizioni deriva il trattamento fiscale della donazione modale:

 il donatario pagherà l'imposta di donazione con l'aliquota dipendente dal suo grado di parentela o affinità con il donante, sull'importo corrispondente al valore netto della donazione (cioè sul valore del bene donato, diminuito del valore dell'onere): se l'onere è disposto a favore di soggetti determinati, il valore dell'onere sarà tassato in capo al beneficiario dello stesso (con l'aliquota dipendente dal suo grado di parentela o affinità con il donante).

Naturalmente, detta disciplina pone il problema della valutazione economica dell'onere, non sempre di facile ed immediata determinazione: qualora tale valore non sia determinato nell'atto della donazione, ovviamente il donatario sconterà l'imposta sull'intero valore della donazione stessa (senza detrarre il valore dell'onere).

Con riferimento agli enti ecclesiastici, peraltro, giova ricordare che, in virtù dell'articolo 7 della legge n. 121/1985, «agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione», i quali sono esenti dal pagamento dell'imposta sulle donazioni, in forza dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 346/1990.

^^^

Art. 769 Definizione

La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione.

Art. 782 Forma della donazione

La donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità. Se ha per oggetto cose mobili, essa non è valida che per quelle specificate con indicazione del loro valore nell'atto medesimo della donazione, ovvero in una nota a parte sottoscritta dal donante, dal donatario e dal notaio.

L'accettazione può essere fatta nell'atto stesso o con atto pubblico posteriore. In questo caso la donazione non è perfetta se non dal momento in cui l'atto di accettazione è notificato al donante.

Prima che la donazione sia perfetta, tanto il donante quanto il donatario possono revocare la loro dichiarazione.

Se la donazione è fatta a una persona giuridica, il donante non può revocare la sua dichiarazione dopo che gli è stata notificata la domanda diretta a ottenere dall'autorità governativa l'autorizzazione ad accettare. Trascorso un anno dalla notificazione senza che l'autorizzazione sia stata concessa, la dichiarazione può essere revocata.

Art. 783 Donazioni di modico valore

La donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili è valida anche se manca l'atto pubblico, purché vi sia stata la tradizione. La modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante.

Art. 793 Donazione modale

La donazione può essere gravata da un onere. Il donatario è tenuto all'adempimento dell'onere entro i limiti del valore della cosa donata.

Per l'adempimento dell'onere può agire, oltre il donante, qualsiasi interessato, anche durante la vita del donante stesso.

La risoluzione per inadempimento dell'onere, se preveduta nell'atto di donazione, può essere domandata dal donante o dai suoi eredi.

Art. 794 Onere illecito o impossibile

L'onere illecito o impossibile si considera non apposto; rende tuttavia nulla la donazione se ne ha costituito il solo motivo determinante.

Art. 797 Garanzia per evizione

Il donante è tenuto a garanzia verso il donatario, per l'evizione che questi può soffrire delle cose donate, nei casi seguenti:

- 1) se ha espressamente promesso la garanzia;
- 2) se l'evizione dipende dal dolo o dal fatto personale di lui;
- 3) se si tratta di donazione che impone oneri al donatario, o di donazione rimuneratoria, nei quali casi la garanzia è dovuta fino alla concorrenza dell'ammontare degli oneri o dell'entità delle prestazioni ricevute dal donante.

Art. 809 Norme sulle donazioni applicabili ad altri atti di liberalità Le liberalità, anche se risultano da atti diversi da quelli previsti dall'art. 769 (1237, 1411, 1875, 1920), sono soggette alle stesse norme che regolano la revocazione delle donazioni per causa d'ingratitudine e per sopravvenienza di figli (800 e seguenti), nonché a quelle sulla riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari (553 e seguenti)

Questa disposizione non si applica alle liberalità previste dal secondo comma dell'art. 770 e a quelle che a norma dell'art. 742 non sono soggette a collazione.

ATTI CONVEGNI

DIOCESI E INVESTIMENTI FINANZIARI: LOGICHE DI INVESTIMENTO, SOLIDARIETÀ E PRUDENZA**

Ringrazio Mons. Fasani per l'invito che mi ha rivolto, anche perché mi dà l'opportunità di un confronto su temi come diocesi, investimenti e loro logiche, solidarietà e prudenza, che sono alla base di una giusta interpretazione del compito dell'economo.

Ma il ringraziamento più grande è mosso dalla convinzione che questo incontro serve in primo luogo a me, perché mi ha dato la possibilità di un ulteriore approfondimento di questi temi, considerando che da solo un anno sono economo dell'Arcidiocesi di Trento.

Il mio passato professionale non mi ha agevolato nel capire le finalità di una diocesi, e le logiche con cui affrontare gli investimenti.

La mia esperienza mi ha portato ad occuparmi di aziende, dove vige l'imperativo assoluto di crescere, conquistare quote di mercato, aumentare la redditività, perché se non fai così i concorrenti ti eliminano. Per queste ragioni l'azienda è disposta a correre rischi notevoli pur di raggiungere questi obiettivi. Infatti si parla normalmente di rischio d'impresa, capitale di rischio, rischio di mercato, o di sviluppo, eccetera.

In questa situazione è di tutta evidenza che il ritorno economico o la redditività sui beni immessi in un'azienda sono notevolmente superiori a quanto possono assicurare le normali remunerazioni che provengono da beni depositati oppure investiti in titoli del debito pubblico.

L'azienda sa di giocarsi molto, e chi investe in essa vuole molto, perché sa che può perdere tutto.

Queste sono a grandi linee le leggi e le logiche economiche che regolano le attività da cui provengo, leggi e logiche che non sono le stesse che possono essere applicate alla conduzione responsabile dei beni ecclesiali dei quali mi devo occupare ora grazie all'invito ricevuto dal mio Arcivescovo per quanto riguarda la diocesi di Trento.

^{*} Economo Arcidiocesi di Trento.

Relazione tenuta al convegno degli Economi delle Grandi Diocesi Italiane – Gazzada, 9-11 maggio 2011.

1. LA LOGICA DELLA DIOCESI

Una diocesi non è un'azienda, anche se riconosco che ha grandi necessità di sollecitazioni manageriali nella sua conduzione. È molto di più, è enormemente più importante ha una visibilità e una responsabilità che possono influenzare sia positivamente che negativamente le coscienze e non solo le situazioni economiche.

La diocesi non può rispondere a logiche meramente aziendali, e l'economo non è come un direttore generale, ma deve essere molto di più.

Perché questa necessaria diversità? Che cosa giustifica queste mie affermazioni?

Mi sono interessato, documentato, ho letto il Codice di Diritto Canonico. mi sono studiato le Istruzioni in Materia Amministrativa 2005 ed altro. Non vi nascondo che è stata per me una scoperta venire a sapere che la Chiesa è abilitata a possedere dei beni (cf can. 1254) solo a condizione che gli stessi servano alle seguenti finalità:

- 1. l'esercizio del culto divino:
- 2. l'esercizio della missione evangelizzatrice e pastorale:
- 3. l'esercizio della carità (in particolare verso i più poveri);
- 4. il sostentamento del personale ecclesiastico totalmente dedicato al servizio della Chiesa e quindi impossibilitato a provvedere con normale attività al proprio sostentamento (IDSC), compresi i catechisti laici.

Per quanto riguarda l'ultima finalità, le diocesi sono aiutate dagli IDSC (anche se devono provvedere ai dipendenti laici che collaborano negli uffici diocesani).

A questo punto ho dovuto riconoscere che è veramente difficile, molto difficile salvaguardare sempre la stretta correlazione fra il patrimonio e i suoi fini costitutivi, e ciò implica il dovere e la responsabilità di ben amministrarli e conservarli nella loro capacità di servire ai fini costitutivi, e se possibile migliorarli.

2. DIOCESI E INVESTIMENTI

Un grande stimolo a dirimere dubbi ed incertezze mi è venuto da un intervento di S.E. Card. Attilio Nicora, già Presidente dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica proprio su queste tematiche¹. La faticosa riflessione che ho affrontato per cercare di capire i criteri attorno ai quali sviluppare e tentare di attuare una trasparente logica di investimenti mi è quindi parsa meno ardua, (tant'è che lo citerò molto nella parte che affronterò ora).

Tratto dunque, in primo luogo, dei compiti affidati all'economo diocesano quale buon amministratore, ispirandomi all'intervento che ho ricordato.

¹ Cf Attilio Nicora. Necessità e rischi del servizio amministratvo del vescovo diocesano in questo stesso numero, nella sezione Documentazione.

- Anzitutto occorre assicurare che i beni perseguano la loro finalità costitutiva. Potremmo aggiungere utilizzando una espressione del Card. Nicora che non è proprio necessario destinare al culto costruzioni faraoniche, perché daremmo l'impressione di adorare non il Dio cristiano, ma un dio pagano.
- 2. Il secondo compito è quello di conservare e migliorare il patrimonio. Per definizione i beni si consumano, sia quelli materiali che quelli immateriali, quindi la loro conservazione è un dovere di chi amministra, e, se amministra bene, li dovrebbe anche migliorare. Il loro miglioramento deve essere qualitativo e quantitativo. La redditività poi è una finalità positiva, perché le destinazioni costitutive, soprattutto riguardo alla carità e all'evangelizzazione, richiedono di essere costantemente alimentate e promosse.
- 3. In terzo luogo, nell'amministrazione vanno promossi l'ordine, la chiarezza, la giustizia nella gestione dei beni e la redazione di un limpido rendiconto (altrimenti detto trasparente) circa l'uso dei beni stessi.
- 4. Occorre incrementare la comunione e la solidarietà sia all'interno delle diocesi (tra parrocchie, fondazioni, associazioni ecc.) sia all'esterno di esse. Va ricordato che seppur distinti tutti gli enti fanno parte della medesima Chiesa e sono chiamati ad esprimere relazioni di comunione.
- 5. Va infine instaurato e coltivato un corretto rapporto con le istituzioni della società civile. Infatti in gioco c'è anche un problema di immagine della chiesa dentro la società civile. Si impone una correttezza ed un rispetto delle regole che non facciano dubitare della correttezza amministrativa. Con questa attenzione si corrisponde anche ad una esigenza di evangelizzazione che non si fa in astratto, bensì nelle relazioni quotidiane. Ciascuno di noi ricorda il Cardinale esprime in qualche modo l'intera Chiesa in termini di stile, contenuti, puntualità, trasparenza e disponibilità a collaborare per rendere più efficace il bene comune. Il compito amministrativo può essere un veicolo di buona testimonianza ma anche di forte controtestimonianza.

L'esercizio di questi compiti non è privo di rischi. Se ne possono ricordare tre tra i più frequenti.

- a. Usare il proprio ruolo a fini di potere, comportandosi come uno che conta e non come uno che serve.
- b. Avere una mentalità mondana, che si esprime, per esempio, con il pensare che il fine giustifica i mezzi. Perché essere cauti o prudenti? In fondo, lo faccio per la diocesi o per le missioni ... Oppure con il pensare che lo Stato, in fondo, è una controparte nemica ed è giusto raggirarlo con scaltrezza, specialmente se corro pochi rischi. Lo Stato è la casa di tutti e pagare le tasse è un dovere. Certo con l'accortezza di studiare le imposte dovute, distinguendole da quelle indebitamente pretese. Altra sfaccettatura della mentalità mondana è la ricerca ad ogni costo di agevolazioni. Anche in questo caso credo che vada usata la grande capacità di richiederle quando sono riconosciute, ma che vadano assolutamente ri-

- gettate quando sono favoritismi o strani compromessi che, nei casi più gravi, possono mettere l'economo in una posizione di ricattabilità.
- c. L'ultimo pericolo possibile è l'alimentazione smisurata del culto della personalità e dell'apparenza legato al ruolo, che di fatto rischia di indebolire molto la nostra credibilità.

Fin qui ho attinto a piene mani all'intervento del Card. Nicora il quale ricordava, tra l'altro, che, se al primo economo (Gv.12,6) "non importava nulla dei poveri" e poi "era ladro" e quindi "prendeva quello che mettevano dentro la cassa", a noi viene richiesto di mettere i nostri doni al servizio come "buoni economi" o "economi riusciti" (1 Pt 4,10).

3. TRA CRESCITA E SOLIDARIETÀ

È evidente a questo punto che le logiche di investimento devono tenere in considerazione tutti i suggerimenti e le indicazioni che ho ricordato. Come fare quindi a conservare e crescere esercitando solidarietà e prudenza?

Penso che sia fondamentale introdurre anche il concetto di tempo. Non possiamo non guardare al passato per fare tesoro di tutto quello che ci ha preceduto nel bene e nel male, ma non possiamo negare che il futuro dell'opera che stiamo prestando ci sopravvivrà e dovrà servire alle generazioni future, delle quali possiamo immaginare solo in piccola parte i bisogni, le aspettative e le situazioni che dovranno affrontare. Quindi la nostra azione non può avere un orizzonte a breve o medio termine, ma spingersi fin dove a stento arriviamo a immaginare. E' dunque vitale che noi interpretiamo la nostra opera assimilandola alla funzione del dente di un ingranaggio che deve servire in quel breve ed importante attimo per trasmettere il movimento alla ruota. Guai se questo dente dell'ingranaggio non ci fosse e guai se mantenesse sempre la stessa posizione. In entrambi i casi creerebbe un devastante ostacolo alla funzionalità della ruota.

Questa immagine può aiutarci a capire come la missione economica di una diocesi non possa perseguire fini speculativi o investimenti che abbiano al proprio interno un'ottica di breve periodo oppure comportino un alto rischio di perdita di valore contro rare possibilità di guadagno (la propensione al rischio segnalata e spiegata da illustri economisti deve essere tenuta dunque fortemente sotto controllo, quando si amministrano beni diocesani). Penso che la nostra logica debba sempre svilupparsi su linee di comportamento che possano essere facilmente spiegate e agevolmente capite dalle persone che frequentano la Chiesa. Infatti non ci rivolgiamo a tecnici o a categorie con preparazione specifica, ma ci rivolgiamo a tutti e a tutti dobbiamo poter rendere conto.

Se alcune iniziative, per gli esperti, possono avere tutto sommato un rischio accettabile, per i più invece può essere un rischio altissimo, incomprensibile e può generare notevoli perplessità se non addirittura scandalo. Questo non possiamo nemmeno lontanamente accettarlo.

Ritengo insomma che, se la nostra azione è svolta con semplicità e trasparenza ben finalizzata, avrà maggiori possibilità di essere compresa e condivisa, limitando situazioni di imbarazzo e creando una convergenza sulle finalità del nostro agire, in modo che possiamo anche trovare sostegno tra i fedeli e non solo, qualora si presentassero delle necessità o delle iniziative particolarmente impegnative sotto il profilo economico. Penso che ostentare autosufficienza possa minare la solidarietà e indurre ad abbandonare la necessaria prudenza.

Mi pare anche che per aiutarci ad evitare errori e solitudini che possono portare ad intraprendere iniziative contrarie alle logiche fin qui esposte, sia necessario valutare l'opportunità di istituire un osservatorio permanente, dove almeno due o tre volte all'anno economi ed esperti del mondo economico-finanziario si trovino per discutere e avanzare proposte, con la massima libertà e discrezionalità da parte di tutti, per mantenerci sulla rotta stabilita e sostenere chi ha particolari difficoltà nelle scelte da attuare.

L'altro scopo di questo osservatorio sarebbe quello di stabilire un positivo contraddittorio rispetto a quelle situazioni in cui le scelte sono formalmente affidate all'economo, ma di fatto gestite, nel migliore dei casi, da persone di buona volontà che lavorano o hanno lavorato in istituzioni finanziarie, ma che non hanno ben presente le logiche che siamo tenuti a rispettare.

La necessità poi di essere aggiornati sulla dinamica dei mercati finanziari, immobiliari ed economici più in generale non andrebbe assolutamente sottovalutata. In questa sede poi diventerebbe molto più semplice sostenersi e richiamarsi alla prudenza, trovando anche possibilità maggiori di attuare forme di reciproca solidarietà.

Riassumerei con un'immagine il nostro compito.

Siamo come dei guidatori al volante di una macchina di media cilindrata, dobbiamo rispettare il codice della strada, assicurare che la macchina sia costantemente revisionata per non farla fermare, guidare con prudenza per evitare di provocare incidenti, cercare di guadagnare tempo durante il tragitto e caricare persone che avessero bisogno di un passaggio. Guai se andassimo troppo lenti: ci tamponerebbero ed intralceremmo il traffico. Altrettanto se pensiamo di avere una Formula Uno: nessuna diocesi può essere considerata tale. Visto poi che percorriamo la stessa strada, perché non tenerci in comunicazione per impedire che qualcuno possa perdersi o poter aiutare l'altro se è in panne?

Dimenticavo un particolare: siamo gli autisti, la macchina non è nostra.

DOCUMENTAZIONE

GLI STUDI DEL NOTARIATO

Per gentile concessione del Consiglio Nazionale del Notariato la Rivista pubblica gli studi che interessano le attività e i beni degli enti ecclesiasti-

La diffusione della conoscenza di tali studi favorisce la corretta impostazione degli atti giuridici per i quali è richiesto o è opportuno l'intervento di un notaio; inoltre permette una corretta impostazione delle operazioni e dei relativi atti giuridici sin dal momento iniziale.

Va anche considerato che alcuni istituti giuridici sono modificati o integrati più dalla riflessione dottrinale che da una nuova norma positiva (si veda ad esempio nel recente passato l'istituto della "fondazione in partècipazione" e del trust).

Il Direttore Responsabile

ATTO DI DONAZIONE DA PARTE DELL'ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTA-MENTO DEL CLERO*

Quesito n. 60-2011/C

Dovendo ricevere un atto di donazione da parte del locale Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero a favore di una parrocchia, si chiede, dopo aver verificato il contenuto e la portata della comunicazione n. 8/2001 dell'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero, di accertare se agli enti ecclesiastici e agli Istituti Diocesani per il Sostentamento del Clero sia riconosciuta la capacità giuridica di donare.

Preliminarmente giova osservare come il patrimonio degli Istituti per il Sostentamento del Clero si sia costituto tramite la devoluzione, disposta a norma degli artt. 28 e 29 della legge 222/1985, degli interi patrimoni di tutti gli enti beneficiali estinti esistenti nella diocesi.

Poiché tra i beni trasferiti *ope legis* dagli enti beneficiali agli Istituti Diocesani per il Sostentamento del Clero vi erano anche beni utilizzati per le attività "pastorali", l'art. 29 della legge attribuiva ai Vescovi diocesani il potere di ritrasferirne, tramite decreto, la proprietà dai suddetti Istituti agli enti titolari dell'attività pastorale (diocesi, parrocchie e capitoli non soppressi).

In tale contesto il decreto vescovile in via del tutto eccezionale diventava titolo valido per il trasferimento dei beni anche per l'ordinamento italiano

La predetta previsione è venuta meno in seguito all'Intesa tra la Santa Sede e il Governo italiano (ci si riferisce allo Scambio di note tra la Santa Sede e la Repubblica italiana del 14 dicembre 2000 relativo all'applicazione dell'articolo 29, comma IV, della legge 222/1985, in Supplemento Ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 90 del 18 aprile 2001. Ved. *Istruzione in materia amministrativa 2005*, www.chiesacattolica.it/cci).

Dunque, in attuazione di tale Intesa non possono più essere adottati i predetti decreti vescovili per ritrasferire i beni utilizzati per le attività pastora-li (v. anche circolare 6 aprile 2001, n. 2, prot. n. 19948 dell'Agenzia del territorio, secondo cui «allo stato attuale non è più possibile accogliere le domande di trascrizione dei decreti vescovili adottati in base all'art. 29 della legge 222/1985»).

In seguito alla predetta Intesa l'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero ha emanato la circolare n. 8/2001 (al fine di informare gli Istituti Diocesani circa gli strumenti che devono essere utilizzati per poter assegnare a diocesi, parrocchie e capitoli non soppressi i beni utilizzati per le attività pastorali che sono ancora di proprietà dei suddetti Istituti) secondo cui

^{*} Pubblicato in *Rivista CNN Studi e Materiali*, n. 1/2011.

«Il Comitato ha stabilito che lo strumento giuridico utilizzabile per trasferire, dagli Istituti diocesani agli altri enti ecclesiastici aventi diritto, la proprietà di beni aventi le caratteristiche contemplate dall'ultimo comma dell'art. 29 della legge n. 222, sia la donazione. In relazione alla pronuncia a suo tempo emessa dal Consiglio di Stato (gli eventuali atti a titolo gratuito posti in essere dagli Istituti per il Sostentamento del Clero sono invalidi per l'ordinamento civile) la donazione potrà essere messa in atto solo con il previo consenso del Comitato della CEI, visto che quest'ultima è, ai sensi dell'art. 75 della legge 222, l'autorità competente ad emanare disposizioni, nell'ordinamento canonico, per l'attuazione delle norme che, nell'ambito della stessa legge 222, disciplinano i beni ecclesiastici e il sostentamento del Clero».

Tenendo presente quanto disposto nella comunicazione citata appare necessario, in primo luogo, accertare se gli enti ecclesiastici abbiano la capacità giuridica di donare, successivamente accertare se tale capacità sia riconosciuta anche agli Istituti Diocesani del Clero.

Preliminarmente giova osservare come agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti (v. la legge 20 maggio 1985, n. 222) si applicano le norme sia di diritto italiano, sia quelle di diritto canonico [per maggiori approfondimenti si rinvia a Piccoli, *La rappresentanza negli enti ecclesiastici*, in *Riv. not.*, 2001, 21 ss. Si rinvia inoltre al *Codice di diritto canonico e leggi complementari*, Roma, 2004].

Più precisamente, per quanto riguarda la disciplina comune a tutte le persone giuridiche canoniche pubbliche (can. 1257) occorre far riferimento al libro V del Codice di diritto canonico, / beni temporali della Chiesa, ed in particolare al can. 1254, secondo cui: «La Chiesa cattolica ha il diritto nativo, indipendentemente dal potere civile, di acquistare, conservare, amministrare ed alienare beni temporali per conseguire i fini che le sono propri», ed al can. 1255 che prevede che: «La Chiesa universale e la Sede Apostolica, le Chiese particolari e tutte le altre persone giuridiche, sia pubbliche sia private, sono soggetti capaci di acquistare, possedere, amministrare ed alienare beni temporali a norma del diritto».

Premesso ciò, per gli atti di donazione e, più in genere, per gli atti gratuiti occorre fare riferimento ai seguenti canoni:

- 1285 che riconosce esplicitamente agli amministratori delle persone giuridiche la piena capacità «entro i limiti dell'amministrazione ordinaria, di fare donazioni a fini di pietà o di carità cristiana dei beni mobili non appartenenti al patrimonio stabile»;
- 1295 che estende la disciplina relativa all'alienazione anche a «qualunque altro negozio che possa peggiorare la situazione patrimoniale della persona giuridica».

Ulteriore aspetto da verificare è quello dell'assimilazione delle donazioni anche agli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione [si noti come il canone 1281 distingue tra gli atti di ordinaria amministrazione e atti eccedenti l'ordinaria amministrazione. Tuttavia tale distinzione non deve essere confusa con quella prevista dal diritto civile. Per maggiori approfondimenti

si rinvia a *La gestione e l'amministrazione della parrocchia*, EDB, Bologna, 2008].

Posto che alcune donazioni sono atti, come visto, di ordinaria amministrazione (can. 1295) e quelle aventi ad oggetto beni appartenenti al patrimonio stabile sono disciplinate dai canoni 1291-1295, occorre accertare se gli statuti (per i soggetti dotati di statuti) o il decreto del Vescovo diocesano (§ 2, can. 1281) includano gli altri atti donativi o gratuiti tra gli atti che oltrepassano i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria. In tale ipotesi, infatti, gli amministratori dovranno avere il permesso scritto dell'Ordinario (§ 1, can. 1281).

Dunque, riconosciuta la capacità da parte degli enti ecclesiastici di donare, pur sotto la vigilanza ed il controllo delle competenti autorità canoniche [v. Ruotalo, nota n. 1550, Capacità istituti diocesani a donare ad altri istituti diocesani, in Banca dati notarile Angelo Gallizia], occorre verificare se le conclusioni raggiunte si possono applicare anche per gli Istituti Diocesani per il Sostentamento del Clero, e ciò anche alla luce del parere del Consiglio di Stato n. 1270 del 17 ottobre 1990.

In particolare detti Istituti sono enti della Chiesa eretti dal Vescovo diocesano (art. 21, L. 222/1985) civilmente riconosciuti (art. 22, L. 222/1985).

Con particolare riferimento agli Istituti Diocesani per il Sostentamento del Clero è stato evidenziato che essi, come generalmente risulta dalle norme statutarie che li disciplinano, possono compiere tutti gli atti di natura mobiliare o immobiliare necessari o utili, per la migliore realizzazione dei fini istituzionali.

Tuttavia stante il vincolo di destinazione che grava sul patrimonio dell'ente stesso ci si è interrogati sulla possibilità di donare un bene da parte del predetto ente.

Secondo un parere del Consiglio di Stato (sez. I, 17 ottobre 1990, n. 1270) la donazione, da parte di un Istituto Diocesano, è un negozio invalido: «A questa conclusione inducono: a) la circostanza che la finalità esclusiva di tali Istituti, per la quale nell'ordinamento italiano è ad essi conferita la qualità di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, è quella di concorrere al sostentamento del clero, come prevista dall'art. 2 degli statuti e dal titolo secondo della L. 20 maggio 1985, n. 222; b) la circostanza che alla esclusiva finalità di sostentamento del Clero è destinato il patrimonio degli istituti (art. 35 comma 1, L. 20 maggio 1985, n. 222). [...Inoltre] l'atto di donazione di un bene da parte degli Istituti in questione è nullo, perché il contratto è posto in essere in violazione dello statuto dell'ente e del vincolo di destinazione del bene, come si ricava dalla disciplina dell'amministrazione dei beni (art. 1273 e segg.) ed in particolare dalla disposizione di cui all'art. 1281, comma 1, del codice di diritto canonico».

Una precedente nota di questo Ufficio Studi [G. Casu, nota n. 1426, Costituzione di fondazione da parte di un istituto diocesano per il sostentamento del clero, in Banca dati notarile Angelo Gallizia] dopo aver esaminato il contenuto del predetto parere, ha ritenuto che: «tale pronuncia viene resa

non già per stabilire la capacità a donare dell'Istituto diocesano, bensì per autorizzare l'acquisto, ai sensi dell'art. 17 c.c., da parte del Monastero donatario. In sostanza la Direzione Generale del Servizio Culti si rivolse al Consiglio di Stato per conoscere il suo parere in ordine alla capacità all'acquisto, e la I Sezione diede risposta negativa perché ritenne che il donante non avesse la capacità a disporre. Preme precisare a questo punto che l'autorità amministrativa, dal 31 dicembre 1986, non ha alcun potere di valutare la capacità o meno a disporre, a titolo oneroso o gratuito, da parte degli Enti ecclesiastici. Infatti, sino a quel momento lo Stato manteneva eccezionalmente il controllo suali atti di straordinaria amministrazione degli enti beneficiati, fatta eccezione per le mense vescovili delle diocesi suburbicarie e per i patrimoni dei capitoli e delle parrocchie delle diocesi suburbicarie e di Roma (art. 30, cc. 3 e 4 del Concordato del 1929). Con la soppressione del sistema della congrua, in virtù del nuovo Concordato firmato a Roma il 18 febbraio 1984, è stata abolita ogni forma di controllo da parte dell'autorità statale sull'amministrazione dei beni degli enti ecclesiastici. Il controllo e il rilascio dell'autorizzazione in ordine al compimento di atti di straordinaria amministrazione e quindi di disposizione spettano invece unicamente all'autorità ecclesiastica competente in virtù della L. 222/1985 e soprattutto del canone 1281 del codice canonico cui la legge ultima citata si richiama. Il Consiglio di Stato, dunque, non ha alcuna competenza a valutare la capacità a disporre da parte di un Ente ecclesiastico. A verificare se un Istituto diocesano possa disporre gratuitamente di un bene del suo patrimonio è competente solo ed esclusivamente l'Autorità ecclesiastica che. nel concreto. dovrà accertare che il negozio che l'ente pone in essere consenta in ogni caso la realizzazione della finalità di sostentamento del Clero e che. nel caso di specie, dovrà valutare se l'atto di disposizione comporti la sottrazione del bene alla destinazione al sostentamento del Clero».

In conclusione, venuta meno la pregiudiziale costituita dalla citata pronuncia del Consiglio di Stato, e per l'effetto ritenuto che non spetti allo Stato Italiano valutare la capacità a disporre da parte di un Ente Ecclesiastico, in quanto tale verifica spetta solo all'Autorità Ecclesiastica competente, e ritenendo, altresì, che la destinazione al sostentamento del clero non debba essere interpretata come incapacità assoluta a disporre a titolo gratuito del bene [cfr. Ruotalo, nota n. 1550, cit.], si riconosce la possibilità di effettuare la donazione da parte degli Istituti Diocesani per il Sostentamento del Clero, nel rispetto delle norme di cui al codice di diritto canonico e, nel caso in esame, di quanto disposto dalla comunicazione n. 8/2001 dell'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero.

Cristina Lomonaco

111

NECESSITÀ E RISCHI DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO DEL VESCOVO DIOCESANO**

«...E siccome teneva la cassa...» (Gv 12, 6)

Trattando dei beni della Chiesa e della loro amministrazione potremmo cominciare con una battuta: era già tutto chiaro all'origine, nel gruppo apostolico, perché da un lato risulta che c'era una cassa e dall'altro che si sbagliò a scegliere l'economo, Giuda Iscariota.

Per questo ho messo come titolo di questa relazione un'espressione del vangelo secondo Giovanni, il quale, parlando dell'apostolo infedele, per due volte sottolinea che egli «teneva la cassa» (Gv 12, 6; 13, 29). Ma poi vi ho aggiunto, per doveroso equilibrio e ai fini di una più serena considerazione: «necessità e rischi del servizio amministrativo».

La figura di Giuda Iscariota è in ogni caso interessante per la nostra riflessione, perché in lui già emerge insieme con la dimensione del rischio quella della necessità di un servizio amministrativo.

A. La necessità è messa in luce dall'esistenza di una «cassa» del gruppo apostolico e dall'indicazione discreta di due delle finalità a cui essa serviva: comprare l'occorrente per la festa di Pasqua e dare qualcosa ai poveri (cfr. Gv 13, 29). Il pensiero istintivo sorto in alcuni degli undici quando Gesù, nel cuore di quella terribile e dolcissima sera degli addii, aveva detto a Giuda «Quello che devi fare fallo presto» (Gv 13, 27) e questi era uscito dalla sala, era proprio che egli, giacché teneva la cassa, fosse andato o a comprare l'occorrente per celebrare la Pasqua imminente o a elargire qualcosa ai bisognosi.

Vi erano dunque delle risorse economiche, ed era cosa normale per la vita quotidiana della prima comunità apostolica. Nel testo ricordato abbiamo rilevato due degli scopi cui esse servivano, ma poi tra le righe del Vangelo se ne intravedono almeno altri due: il sostentamento di Gesù e dei suoi (cfr. Gv 4, 8: «I suoi disce-

Cardinale, presidente dell'Autorità di informazione finanziaria.

Tratto dal volume Duc in altum – Pellegrinaggio alla tomba di San Pietro – Incontro di riflessione - © Libreria Editrice Vaticana 2011, pp. 307-317.

poli erano andati in città a far provvista di cibi») e le necessità della missione evangelica (cfr. *Mt* 14, 16: «Date loro voi stessi da mangiare»). Ciò significa che la comunità apostolica era povera ma non pauperista, animata da grande tensione escatologica ma non disincarnata dalla storia concreta e dalle esigenze pratiche del vivere insieme per perseguire una missione comune.

B. Il rischio è messo in terribile evidenza dall'evangelista Giovanni con le due imputazioni che egli mette in capo a Giuda, l'amministratore dell'epoca (12, 6): primo, che in verità a Giuda «non importava nulla dei poveri»; secondo, che egli «era ladro» (questa accusa è pesante, perché gli attribuisce una qualificazione di tipo complessivo) e quindi «prendeva quello che mettevano dentro alla cassa». Questo spiega perché nella tradizione cristiana l'immagine dominante di Giuda è rimasta quella di un personaggio oscuro, il quale concluse il suo incarico amministrativo con il più tragico e peggiore degli affari che avrebbe mai potuto architettare: vendere per trenta denari il Maestro; donde l'espressione dell'inno dei vespri del giovedì santo della liturgia ambrosiana «mercator ille pessimus solem tenebris vendidit» («quel pessimo mercante vendette il sole alle tenebre»).

Il punto di partenza, dunque, potrebbe apparire non molto incoraggiante.

Tuttavia, preso atto che la comunità originaria possedeva alcune risorse e queste, sia pur scarse, erano a servizio di determinate esigenze, a noi spetta, nel tempo della Chiesa, ritornare continuamente su questi dati per ricavarne qualche insegnamento.

Esso può appunto essere sintetizzato nella linea della «necessità» e dei «rischi» del servizio amministrativo, e nella convinzione che esso rappresenta comunque un servizio «apostolico» sia perché rintracciabile nell'esperienza della comunità apostolica originaria come funzione peculiare, sia perché rivolto ad assicurare i mezzi materiali affinché la missione affidata da Gesù alla sua Chiesa possa realizzarsi nel tempo.

Quali sono dunque i compiti propri dell'amministrazione delle risorse ecclesiali?

1. Anzitutto, assicurare che i beni della Chiesa servano davvero al perseguimento dei loro fini costitutivi. È noto, infatti, che la Chiesa è abilitata a possedere beni solo a condizione che questi servano a determinate finalità, quelle che l'esperienza prima, la riflessione della stessa Chiesa poi, fino all'ulteriore elaborazione scientifica operata dal diritto canonico, hanno individuato nei quattro impegni ben conosciuti (cfr. can. 1254 del codice di diritto canonico): l'esercizio del culto divino, l'esercizio della missione evangelizzatrice e pastorale, l'esercizio della carità particolarmente verso i più poveri, il sostentamento del personale ecclesiastico totalmente dedicato al servizio della Chiesa e quindi impossibilitato a provvedere con una ordinaria attività professionale al proprio sostentamento (e a quello della famiglia nel caso dei catechisti).

Culto, pastorale, carità, personale ecclesiastico: sono i quattro fini costitutivi del possesso e dell'uso dei beni in quanto ecclesiali. La Chiesa può possedere risorse solo per questo; non potrebbe legittimamente possedere beni per perseguire altre finalità che non fossero riconducibili a queste quattro fondamentali.

Il compito dell'amministrazione, perciò, consiste in primo luogo nell'assicurare in concreto, in un determinato momento e in una certa condizione storica e sociale, che i beni facenti parte del patrimonio degli enti della Chiesa servano effettivamente ed efficacemente al perseguimento di queste quattro finalità.

Si direbbe che questo primo compito è talmente naturale da apparire quasi ovvio; però sarà bene ricordarlo, perché nulla in questo mondo è automaticamente garantito. I beni ci sono, ma essi vanno ben amministrati.

La relazione funzionale tra il bene e i suoi fini costitutivi non è assicurata una volta per tutte, perché quel bene è inserito all'interno di una complessa e travagliata vicenda storica; e allora è necessario che vi sia qualcuno che costantemente provveda perché tale rapporto sia fatto salvo. Diversamente, potrebbe avvenire che gli equilibri vengano stravolti, e che i beni pervenuti originariamente per raggiungere quegli scopi finiscano per essere indirizzati in direzioni devianti, oppure per non generare più quelle utilità che invece devono produrre proprio perché sono stati dedicati al perseguimento di finalità di alto valore.

L'amministrazione, intesa in questo senso, non è quindi scontata; i beni devono essere amministrati perché continuino ad essere se stessi, cioè «beni utili», rispondendo alla loro finalità intrinseca.

2. Il secondo compito dell'amministrazione ecclesiastica può essere identificato così: conservare e migliorare le risorse sotto il profilo della qualità e, se possibile, anche della quantità.

I beni non possono essere considerati soltanto secondo la loro astratta tipologia giuridica. Essi sussistono in concreto all'interno di un contesto socio-economico ben preciso, e la loro qualità e quantità dipende dal modo con cui di fatto vengono amministrati.

Il primo problema che solitamente si pone è quello di conservarli, perché i beni, essendo elementi materiali appartenenti alla scena di questo mondo che passa (anche quando hanno natura giuridica immateriale sono legati a un concreto contesto economico), si consumano. Compito primario dell'amministrazione, allora, è quanto meno di conservarli nella loro capacità di servire agli scopi.

Se possibile, poi, le risorse si dovrebbero anche migliorare, perché ci sono margini di produttività reddituale e possibilità di incremento patrimoniale che dipendono dal modo con cui i beni sono amministrati. Siccome essi sono stati dedicati a uno o più dei quattro fini, che sono permanentemente urgenti per la Chiesa, riuscire a migliorare la qualità e quindi la redditività dei beni è cosa buona, per certi versi addirittura doverosa.

Se volessimo essere più rigorosi, tra i quattro fini dovremmo fare qualche distinzione. Ve ne sono alcuni per i quali, probabilmente, è possibile e doveroso stabilire dei limiti di destinabilità di risorse. Non è vero che per ciascuna di quelle quattro finalità v'è sempre bisogno di maggiori risorse: il culto a Dio, per esempio, non

Più difficile è invece stabilire limiti per gli altri due scopi fondamentali: l'evange-lizzazione e la pastorale, e soprattutto la carità. Si può dire che non s'è mai finito di mettere strumenti a servizio della diffusione del vangelo e della edificazione di comunità cristiane vive, capaci di diventare dinamiche e significative nel contesto sociale in cui operano; e soprattutto non si è mai finito di provvedere ai poveri, perché, ammesso che si provveda a quelli che sono tra noi, ce ne sono ancora miliardi altrove nel mondo, e nella circolazione della comunione cattolica quello della carità solidale è certamente un campo dove non si potrà mai dire «abbiamo fatto abbastanza».

Tenendo presenti queste precisazioni, dobbiamo in ogni caso ritenere che non solo la conservazione dei beni, ma anche il loro miglioramento sotto il profilo della redditività è una finalità positiva da perseguire attraverso l'attività amministrativa, proprio perché le destinazioni costitutive hanno bisogno di essere continuamente alimentate e promosse.

3. Il terzo compito dell'amministrazione ecclesiastica è la promozione dell'ordine, della chiarezza, dei doveri di giustizia connessi alla gestione dei beni; ma anche l'assicurazione di un limpido rendiconto circa l'uso degli stessi specialmente nei confronti di chi ha offerto le risorse intendendo destinarle in favore della missione della Chiesa. Costoro hanno infatti diritto di essere assicurati in maniera documentata che ciò di cui si sono privati per amore della Chiesa è stato ben gestito e ha permesso di raggiungere gli scopi rispondenti alla loro intenzione.

Troppe volte si riscontrano vicende e situazioni nelle quali in realtà, nonostante tutti i principi, le norme, i richiami che sono stati dati nel tempo, l'ordine non è stato assicurato; la chiarezza è rimasta, al più, nella testa dell'economo (e il problema diventa sapere che tipo di testa ha l'economo); i doveri di giustizia son messi a margine, magari non per malizia ma perchè si ritiene che "maiora premunt"; l'impegno a un rendiconto essenziale ma veritiero che aiuti a far crescere nei donanti la certezza della verità e dell'efficacia della logica comunionale che investe anche i beni materiali in favore della Chiesa, resta un mero auspicio. Urge dunque incrementare la funzione amministrativa facendo attenzione a questi aspetti di fondamentale importanza tenendo anche presente che la permanenza nel tempo, caratteristica dei beni della Chiesa (salvo i casi previsti di alienazione legittima), rende impensabile e assolutamente intollerabile che l'amministrazione dei medesimi si identifichi con la durata del compito o della vita terrena della singola persona che li amministra a proprio arbitrio.

Le esigenze indicate diventano poi doppiamente importanti per non mettere il proprio successore nell'ufficio in condizioni disperanti. I beni appartengono all'ente, non all'amministratore, ed è quindi giusto che quest'ultimo metta in condizione chiunque – l'autorità superiore anzitutto ma anche chi verrà dopo di lui – di poter contare su posizioni limpide e definite.

4. Il quarto compito dell'amministrazione ecclesiastica sta nel far sì che una buona gestione dei beni permetta di incrementare la comunione e la solidarietà sia all'interno della realtà di immediata pertinenza dei beni medesimi (della diocesi, delle parrocchie, delle fondazioni, ecc.), sia all'esterno di essa, cioè nel quadro più ampio delle necessità comuni all'intera Chiesa, alcune delle quali sono precisamente richiamate dalla normativa canonica (si pensi, per esempio, alla disposizione del can. 1271 circa il sostegno da parte delle diocesi al servizio universale della Santa Sede, oppure al tradizionale obolo di San Pietro per la carità del Papa).

Se infatti la prassi ecclesiale ha legittimamente instaurato col tempo il sistema della molteplicità degli enti ecclesiastici e il principio della pertinenza dei beni ai singoli enti – evitando l'ipotesi, per altro assurda, di un unico patrimonio intestato alla Chiesa Cattolica come soggetto unitario – resta pur vero che gli enti ecclesiastici, a cominciare dalle diocesi, sono enti della medesima Chiesa, non una somma di soggetti assolutamente autonomi e disgiunti gli uni dagli altri; perciò essi sono chiamati ad esprimere relazioni di comunione, che devono investire anche il profilo delle risorse materiali.

Un'amministrazione ordinata, avveduta e trasparente certamente aiuta questa dimensione di comunione solidale sia all'interno che all'esterno delle singole Chiese particolari.

5. L'ultimo compito dell'amministrazione ecclesiastica è l'instaurazione di un corretto rapporto con le istituzioni della società civile. Viviamo oggi in una società che si è fatta assai complicata, non per la perversa fissazione di qualcuno, ma semplicemente perché da un lato il progresso economico e sociale, dall'altro la ricerca di una programmazione dello sviluppo che sia sempre più rispettosa di certi valori personali e sociali nel segno della solidarietà civile, ha fatto moltiplicare le normative, le regolamentazioni, le garanzie, le posizioni di sicurezza, le attenzioni ai rischi, ecc., creando un complesso di vincoli e di adempimenti che a volte diventano persino pesanti e fastidiosi.

Tutto questo va considerato in un'ottica positiva, nonostante i limiti che impone e i problemi che suscita.

È una società, la nostra, che faticosamente cerca il difficilissimo equilibrio tra giustizia e solidarietà: si tratta quindi anche per noi di trovare il corretto rapporto con le istituzioni pubbliche all'interno di tale ardua prospettiva. E avere rapporti con le istituzioni è ormai un fatto quotidiano soprattutto per chi amministra, perché quasi sempre le operazioni gestionali comportano dimensioni di tipo giuridico, fiscale, tecnico e via dicendo.

C'è in gioco – a ben vedere – anche un problema di immagine della Chiesa dentro alla società civile. È inutile fare convegni sulla nuova evangelizzazione nel

Spero che queste annotazioni volte a motivare la necessità del compito amministrativo nella Chiesa risultino utili a ravvivare il senso positivo della responsabilità che in materia è affidata nativamente al Vescovo.

Tuttavia, come abbiamo detto, la figura di Giuda, il primo economo della storia cristiana, ci invita a considerare anche i rischi che sono immanenti all'esercizio di questo compito.

Mi limito ad accennare a tre rischi ricorrenti.

a) Oggi tra noi non si dà, almeno normalmente, il rischio che qualcuno si appropri di quello che viene messo nella cassa (non mancano peraltro alcuni casi assai dolorosi al riguardo). Il rischio maggiore è piuttosto quello di usare il proprio ruolo a fini di potere; un potere non soltanto economico, ma più sottile, quel potere che mette al centro delle attenzioni e delle attese e dà il brivido di essere avvertiti come persona da cui dipende, almeno in parte, il destino degli altri.

Questo è, in fondo, il senso del peccato di Adamo ed Eva: «sarete come dei», cioè deciderete voi il bene e il male e da voi dipenderà il destino vostro e del mondo; ed è l'eterna tentazione dei discendenti dai progenitori. Chi riveste un ruolo che, per natura sua, ha a che fare con le risorse economiche si trova molto esposto da questo punto di vista, non necessariamente in termini di immediato soddisfacimento di utilità personali ma piuttosto a motivo della posizione e della figura di rilievo anche sociale che ricopre (l'intensità dipende ovviamente dalle diverse aree geografiche e sociali: ci sono regioni in cui quella ecclesiastica è una figura socialmente determinante, altre dove gli esiti del fenomeno secolaristico son più avanzati): c'è la tentazione di comportarsi come «uno che conta», non come «uno che serve» (cfr. *Lc* 22, 24-27).

La nostra attenzione dovrebbe dunque essere vigile al riguardo, anche perché quell'atteggiamento incammina su strade infide: i rapporti si fanno equivoci, le amicizie non trasparenti, la rete delle raccomandazioni si estende secondo quella progressione inesorabile che insegnava un mio professore di teologia morale: chiedono di essere raccomandati prima i parenti, poi gli amici, poi gli amici dei parenti e infine i parenti degli amici... E quando ci si mette su queste strade diventa assai difficile porre un limite, anzi col tempo ci si trova implicati in un intrico di relazioni che

b) V'è un secondo rischio che si può utilmente ricordare: anche l'amministratore può concedersi a una mentalità mondana. Come cristiani viviamo necessariamente nel mondo, ma anche in quel «mondo» in senso giovanneo, che non è il mondo creaturale ma la zona oscura di atteggiamenti di vita posti sotto la potestà di Satana, dove la luce della rivelazione evangelica non è accolta e perciò non vale a liberare dalla «menzogna».

Concedersi alla mentalità mondana può significare, per esempio, pensare che il fine giustifica i mezzi. Perché preoccuparmi di questa cautela o di quella norma? In fondo, il frutto di quello che faccio è per la diocesi o per le missioni...

Ci concediamo a una mentalità mondana anche quando pensiamo che lo Stato è in ogni caso un nemico, e perciò è scaltrezza imbrogliare lo Stato ed è sciocco obbedire alle sue leggi se lo si può evitare senza rischio. Questa posizione, oltre ad essere alla lunga sterile, è anche moralmente censurabile. Lo Stato non è un nemico, ma la casa di tutti. Pagare le tasse non è un peccato, ma un dovere, perché le imposte sono lo strumento necessario per concorrere ad assicurare quel complesso di servizi che rendono più umana la società e dei quali, tra l'altro, usufruiamo ampiamente anche noi e le nostre opere. Certo, bisogna studiare la complessa legislazione e cercare di capire quali sono le imposte dovute e quelle indebitamente pretese; ma una volta che sia chiaro che l'imposizione è legittima, pagarle è esercitare la virtù della giustizia.

Quando nell'anno 150 d.C. il filosofo e martire Giustino scrisse all'imperatore Adriano un'apologia per difendere i cristiani dall'accusa di essere nemici dell'impero, circolante contro di loro negli ambienti pagani, tra i vari argomenti a discarico portò anche questo: non è vero che siamo nemici dell'ordine romano, perché «primi fra tutti paghiamo le tasse nei tempi stabiliti». E aggiunse: «secondo quanto ci è stato insegnato "Rendete a Cesare quello che è di Cesare, ma a Dio quel che è di Dio"» (*I Apologia*, 17).

L'amministrazione pubblica a volte è precaria, defatigante, contraddittoria, bisognosa di essere stimolata a riconsiderare e ammodernare vari aspetti, ma, proprio perché le normative si facciano più ricche di valori di giustizia e di equità e più efficaci in tal senso, non la si può a priori considerare nemica.

Un altro aspetto della mentalità mondana cui ci si può concedere è la ricerca ad ogni costo delle agevolazioni, addirittura in forma di pretesa.

La pretesa è spesso giustificata con il motivo della finalità perseguita: siccome facciamo cose buone dobbiamo essere agevolati. Da un certo punto di vista l'argomentazione ha un suo valore, ma non può essere fatta diventare un assoluto: c'è un problema di misure, di parità tra figure analoghe, di valutazione politica complessiva, di concorso alle necessità del bene comune.

Certo, si possono chiedere attenzioni agevolative, in ragione dell'apporto che diamo a tante cause umanizzanti, ma non lo si può fare con lo spirito arrogante di chi, perché fa il bene, pretende di essere diverso dagli altri. Questa è una delle cose che irrita maggiormente i rappresentanti delle pubbliche istituzioni ed è uno

Una volta, specialmente nella società occidentale cosiddetta cristiana, era più ovvio appoggiare chi faceva del bene in nome della fede comune, ma oggi il clima è molto cambiato: si guarda alla funzione, all'esercizio effettivo dei servizi, non si accettano le pretese aprioristiche e le patenti scontate di socialità.

c) Tra i rischi dell'amministratore si può infine annoverare l'uso strumentale del prestigio di cui è spesso circondato il carisma di cui siamo portatori per alimentare le pompose apparenze e il culto della personalità.

La Chiesa e le sue istituzioni, ivi compresa quella episcopale, in genere godono ancora di molta stima e di grande fiducia, soprattutto da parte della gente meno acculturata. Il rischio di fare un uso strumentale di tutto questo per raggiungere utilità non sempre immediatamente perspicue ma soprattutto per coltivare atteggiamenti e prassi vanitose è molto insidioso; ed è anche deleterio nei suoi effetti, perché nelle giovani cristianità esso consumerebbe un patrimonio prezioso fatto non di soldi ma di credibilità spesso pagata dai missionari con la vita, per ricostruire il quale occorrerebbero secoli.

Quanto sin qui detto conduce a concludere che per l'amministratore dei beni ecclesiali c'è dunque da vivere una continua tensione tra i due aspetti che abbiamo considerato: la *necessità* e i *rischi* della sua funzione. E ciò vale in primo luogo per il Vescovo diocesano.

La necessità legittima il compito che gli è affidato in questo settore, i rischi lo rendono particolarmente delicato e ne fanno motivo, a volte, di fatica, di tensione, di inquietudini interiori, di interrogativi preoccupanti.

La sfida allora è quella di trasformare in elementi di spiritualità questi motivi di tensione, non subendoli come un peso indebito e logorante, ma facendoli diventare il modo specifico e proprio attraverso cui si vive il dono ricevuto mettendolo a servizio. È un compito dal quale si starebbe lontano volentieri (attenzione invece a quei Vescovi che hanno il gusto di «trafficare»...), e già questo è un elemento che può dare molta serenità interiore: è una responsabilità non cercata, che si svolge in spirito di obbedienza. Si tratta però di andare oltre, facendo diventare elementi positivi di spiritualità le fatiche connesse.

Chiudo perciò come ho cominciato, con un richiamo al Nuovo Testamento: un cenno bello, e questa volta tutto positivo, rintracciabile nella prima lettera di Pietro (4, 10).

C'è un invito fatto dall'apostolo a tutti i cristiani, e però certamente riferibile (almeno per analogia) anche al vostro specifico compito amministrativo: «Ciascuno viva secondo il dono ricevuto, mettendolo a servizio degli altri, come buoni amministratori della multiforme grazia di Dio»; trasponendo dal greco letteralmente, verrebbe: «os kaloi oikonomoi poikiles charitos Theou»: «come buoni economi», «come economi riusciti» di quella grazia di Dio che deve investire anche il modo di

usare i beni terreni.

Come vedete la prospettiva è tutta positiva: vale per ogni dono di servizio, perché nel versetto successivo l'apostolo applica l'esortazione al dono della parola (diremmo dell'evangelizzazione) e ai carismi del servizio della carità, ma può illuminare anche il vostro ruolo specificamente amministrativo.

Questo dunque è l'impegno che ci è chiesto, ed è anche l'augurio con cui concludo: che il vostro compito, non privo di fatiche e di rischi ma vissuto in termini positivi di spiritualità, sia esercitato ogni giorno mettendo a servizio della Chiesa il dono ricevuto «da buoni amministratori della multiforme grazia di Dio».

ASPETTI CONCRETI MERITEVOLI DI PARTICOLARE ATTENZIONE

1. È assolutamente importante tenere distinti i beni personali del Vescovo, dell'economo diocesano, del parroco, ecc. dai beni dell'ente di cui ciascuno ha l'amministrazione (can. 1257 § 1). Ciò vale in particolare per la titolarità dei conti correnti.

In ogni caso il Vescovo deve fare, ed eventualmente aggiornare, il proprio testamento, ovviamente in modo esemplare: evitando di disporre in favore dei parenti e devolvendo invece i propri beni alla diocesi o comunque ad enti ecclesiastici.

2. Per poter esercitare efficacemente il dovere di vigilanza sull'amministrazione degli enti ecclesiastici presenti in diocesi occorre che sia chiara l'individuazione degli atti di straordinaria amministrazione, per il compimento dei quali è richiesta la licenza dell'Ordinario.

Praticamente è necessario che il Vescovo ne stabilisca l'elenco attraverso un proprio decreto (can. 1277; 1281).

- 3. Occorre aver molta attenzione nella scelta dell'economo diocesano, soprattutto se si intende affidargli anche l'incarico della vigilanza amministrativa sugli enti diocesani. Un errore di designazione potrebbe costare molto caro in termini di danni economici e di scandalo (can. 494; 1276 § 1).
- 4. La miglior garanzia di una buona amministrazione è l'attivazione dei consigli previsti dall'ordinamento canonico vigente: una valutazione plurima dei problemi permette un più attento controllo e decisioni meglio ponderate. E nei consigli è bene fare ampio spazio a laici integerrimi e competenti (can. 1280; 492-493).
- 5. Si devono regolare con grande scrupolo le posizioni dei collaboratori dipendenti rispettando la legislazione locale in materia di lavoro: è anzitutto un dovere di giustizia, ma in tal modo si evita anche il rischio di contenziosi giudiziari o di polemiche dannose per la serenità delle comunità ecclesiali (can. 1286).
- 6. A... futura memoria: sarà bene guardarsi dalla sindrome del 74° anno. Non raramente avviene che il Vescovo giunto alla soglia della rinuncia all'ufficio pensi di

fare «un ultimo dono» alla propria diocesi, avviando iniziative edilizie, opere assistenziali, operazioni economiche arrischiate, che diventeranno una croce per il suo successore, magari per molti anni.

Meglio uscire da gran signori, in punta di piedi, anche per evitare che il proprio ricordo resti... in maledizione.